RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO

Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D° FELICE GIOLITI

Reggente la Divisione Pensioni.

VOL. I. — PARTE PRIMA

PROVINCIE SARDE

TIPOGRAFIA FODRATTI

FIRENZE Via San Zanobi, N° 88. | **TORINO** Via dell'Ospedale, N° 21.

1869.

RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI

REGOLAMENTI, CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

ECC. ECC.

—

VOLUME I.

—

RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO

Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D° FELICE GIOLITI

Reggente la Divisione Pensioni.

PARTE PRIMA DELLA RACCOLTA

PROVINCIE SARDE

SEZIONE 1ª — **Pensioni Civili.**

TIPOGRAFIA FODRATTI

FIRENZE Via San Zanobi, N° 88. | **TORINO** Via dell'Ospedale, N° 21.

1869.

AVVERTENZA

Le leggi ed i decreti emanati dal Governo Sardo *per le nuove provincie* dal giorno della loro annessione sino alla proclamazione del Regno d'Italia furono inserti nelle rispettive raccolte trattandosi di provvedimenti speciali per quelle provincie.

PREFAZIONE

È così sentita la necessità di una raccolta delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Circolari, ed Istruzioni dei *cessati Governi* delle provincie italiane sulle pensioni di servizio civile e militare, che credesi superfluo addurre argomenti di dimostrazione.

L'accingersi all'opera riusciva impresa assai ardua, giacchè moltissime leggi, disposizioni, circolari non si trovano pubblicate negli atti ufficiali dei rispettivi cessati Governi, ma custodite negli archivi delle preesistite Amministrazioni, alle quali venivano comunicate soltanto per loro norma interna d'ufficio.

A ciò arrogi che per meglio determinare sul diritto a pensione è forza ricorrere a leggi, disposizioni d'organico, a regolamenti amministrativi e giudiziari, e quindi perchè la Raccolta avesse a raggiungere lo scopo doveva di conseguenza comprendere anche dette leggi, disposizioni e regolamenti almeno nei punti che vi avessero relazione.

La Corte dei Conti del Regno, chiamata a deliberare e decidere sulle pensioni, volle che venisse supplito a questa necessità, e, provvedendo onde fosse rimosso ogni ostacolo, con Dispaccio del 10 gennaio 1867 affidò ai sottoscritti, siccome versati in materia, l'incarico di raccogliere le sparse leggi da formarne il *Codice delle pensioni*.

Esaurito ora non senza gravi difficoltà il loro còmpito ed avuto l'aggradimento superiore e conseguitane l'*autorizzazione*, ecco che la presentano alle *Amministrazioni governative*, agli *Impiegati civili e militari* ed ai *Giureconsulti* per loro guida nei contingibili casi.

La Raccolta è stata divisa in otto parti corrispondenti alle provincie: *Sarde*, *Lombardo-Venete*, *Parmensi*, *Modenesi*, *Pontificie*, *Lucchesi*, *Toscane*, *Napolitane e Siciliane*, inserendosi in ciascuna parte anche quelle

leggi o disposizioni che riferibilmente a pensioni furono emanate dal Governo Sardo per ogni rispettiva provincia dal giorno della sua annessione sino alla proclamazione del Regno d'Italia.

Ognuna delle tre parti che riguardano le provincie: Sarde, Lombardo-Venete, Napolitane-Siculc venne suddivisa in tre sezioni per gl'impiegati *civili, militari di terra e militari di mare* — le altre cinque parti in due sezioni per gl'impiegati *civili e militari.*

E così in complesso venne composta di diciannove sezioni, precedute da esatto indice cronologico e susseguite da quello alfabetico analitico.

Nel coordinamento poi venne tenuto il sistema cronologico, ad eccezione della sezione civile del Lombardo-Veneto per quanto ha tratto al dominio austriaco, giacchè avendosi sull'istesso oggetto varie disposizioni non sempre conformi tra loro, parve miglior modo disporle per ragione di materia subordinatamente al relativo articolo delle normali.

Per rendere infine maggiormente utile la Raccolta vennero aggiunte le Leggi, i Decreti e Regolamenti che in materia di pensione furono emanati dal Governo Italiano dal 21 aprile 1861 in poi, formanti la nona parte, distinta in tre corrispondenti sezioni coi relativi indici cronologico ed analitico.

Nel dichiarare i Compilatori che si adoperarono con ogni cura e diligenza a che la collezione riescisse il più possibile esatta e completa, confidano che sarà benevolmente accolta.

Firenze, maggio 1869.

I COMPILATORI
D.r **E. De-Bernardi.**
D. F. Gioliti.

INDICE CRONOLOGICO

		ERRORI	CORREZIONI
Pag. 8	linea 23	dell'Avv cato	dell'Avvocato
» 32	» 29	Regia Scuola	Regie Scuole
» 110	» 11	oneri	onori
» »	» 23	in ginnasi	dai ginnasi
» 123	» 30	19 Novembre	19 Settembre

Costituzioni di S. M. per l'Università di Torino.
4 *aprile* 1772.

TITOLO TERZO.

De' Professori dell'Università; loro diritto a pensione.

Omissis

§ 5° Venendo alcuno di essi (professori dell'università) dopo quattordici anni di insegnamento a contrarre dallo studio qualche indisposizione che lo impedisca di esercitare il suo impiego, o non potendo per l'avanzata età più reggere alle fatiche della cattedra, avrà il titolo di professore emerito e gòdrà tuttavia della metà dello stipendio e delle intiere distribuzioni come dottore di collegio.

Regie Patenti colle quali S. M. costituisce ed ordina l'ufficio del Vicariato colla giurisdizione e colle regole spiegate nell'annesso regolamento.
12 *novembre* 1791.

VITTORIO AMEDEO, ecc. ecc. ecc.

L'ufficio del vicariato già da più d'un secolo stabilito nella nostra capitale con ottime leggi preposto a custodire e promuovere l'osservanza degli ordini di politica e polizia, riguardante li varii importanti oggetti di pubblico bene, la religione, il costume, la sanità, l'abbondanza, e il discreto prezzo dei viveri, e di altri generi di quasi prima necessità, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, ha nei tempi addietro corrisposto al fine della primaria sua istituzione con vantaggio e soddisfazione del pubblico.

Nulla di meno o sia per la moltiplicità e gravezze delle incumbenze state in appresso appoggiate allo stesso ufficio, o sia che li mezzi adottatisi per l'eseguimento degli ordini di politica siano divenuti meno proporzionati alle esigenze, o sia finalmente che coll'andar del tempo siasi, per invalsi abusi, rallentata l'attività e vigore della forza coattiva per ciò stabilita, si è dovuto riconoscere la necessità di provvedervi in modo, che, riordinatone sulle basi dell'antico sistema il piano economico dell'ufficio medesimo, ne venga spiegato più distintamente, e moderata eziandio in certi capi la giurisdizione tanto nelle materie civili, che criminali, e regolate quindi le rispettive ispezioni dei vari impiegati, ne risulti insieme colla pubblica confidenza, assicurata vieppiù l'esatta osservanza degli accennati ordini, i quali per i loro rapporti interessano cotanto la quiete e la tranquillità de'cittadini della nostra capitale.

Abbiamo in questa vista fatto compilare un nuovo regolamento, in cui essendosi contemplati tutti gli oggetti di sopra additati, perciò colle presenti di nostra certa scienza, ed autorità regia, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo costituito ed ordinato, costituiamo ed ordiniamo l'ufficio del vicariato colla giurisdizione, e colle regole spiegate nell'annesso regolamento, visato d'ordine nostro dall'infrascritto nostro ministro, e primo segretario di Stato per gli affari interni, il qual regolamento in ogni sua parte approviamo, derogando a tale effetto a qualunque legge o stabilimento che possa esservi in contrario.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare l'accennato regolamento, ed al senato nostro di Piemonte di registrarlo colle presenti e farsene la pubblicazione ai luoghi soliti della città, ed

alle copie stampate nella stamperia reale prestarsi la stessa fede che all'originale. Tale essendo il nostro volere.

Date in Moncalieri, li 12 del mese di novembre, l'anno del Signore 1791 e del regno nostro il decimo nono.

VITTORIO AMEDEO.

Pianta dell'ufficio del Vicariato.

Vicario.
Luogotenente.
Primo assessore.
Secondo idem.
4 Commissari di polizia.
1 Segretario coll'obbligo di tenere un assistente capace.
2 Stanziatori.
1 Preposto alle consegne dei forestieri, ed a quelle delle compre e pegni; con facoltà di riscuotere soldi dieci, e non più per ogni ricerca.
1 Assistente al medesimo.
1 Usciere.

REGOLAMENTO

Della giurisdizione civile.

§ 1° Continuerà l' ufficio del vicariato ad esercitare nelle cause civili la giurisdizione attribuitagli co'regi editti, ed altri provvedimenti a tale riguardo emanati.

§ 2° Dovrà però conoscere sommariamente nelle suddette cause, e provvedere anche sul campo, avuto riguardo soltanto alla verità del fatto.

§ 3° Le ordinanze del suddetto ufficio nelle cause civili, non eccedenti la somma di lire cento cinquanta, avranno la loro pronta esecuzione, senza che se ne possa appellare, ma solamente ricorrere a S. M., e per le altre vi sarà l'appello al senato, non ritardatane intanto l'esecuzione.

Omissis

Della giurisdizione criminale.

§ 1° L'ufficio del vicariato veglierà attentamente nella città di Torino, suoi borghi e territorio sopra gli oziosi, vagabondi, mendicanti validi ed invalidi esteri e nazionali, borsaioli, ladri, truffatori, donne di mala vita, mezzani, ed altre simili persone infeste al buon ordine; e continuerà a dare riguardo ad esse le provvidenze sommarie ed economiche commessegli con vari regi provvedimenti, e specialmente nel regio editto 30 luglio 1760 e nelle regie patenti 20 maggio 1766.

Omissis

Della forza coattiva destinata all'eseguimento degli ordini del Vicariato.

§ 1° Per l'esecutiva degli ordini di politica saranno destinate numero diciotto guardie dette civiche, compresi il caporale e sotto-caporale, e numero nove arcieri detti di città, compreso il preposto al comando di essi.

Omissis

§ 3° Spetterà alle guardie civiche l'esecuzione della più distinta parte degli ordini di politica; avranno esse singolarmente l'incarico del giornaliero servizio dell'ufficio del vicariato,

dell'assistenza nelle visite che si faranno dalli quattro commissari di politica nelle botteghe, e sulli pubblici mercati, e generalmeote di tutte quelle incumbenze che gli saranno prescritte, ad esclusione però delle infra specificate nell'articolo 13.

§ 4° Nelle pobbliche funzioni e processioni accompagneranoo il capo di città.

§ 5° Avranno il libero accesso in tutti i siti, in cui sogliono liberamente passare tutti gli onesti cittadini.

§ 6° Oltre l'armamento e corami, che S. M. farà somministrare alle guardie civiche, la M. S. farà pur anche distribuire alle medesime una razione di pane per cadauna al giorno, giusta il ruolo che il governo di Torioo ne farà passare mensualmente all'ufficio geoerale del soldo.

§ 7° Avranno inoltre le guardie suddette della città la paga di soldi 18 al giorno, quanto alle semplici guardie, di soldi 28 il sotto-caporale e di soldi 38 il caporale, e verrà loro altresì somministrato dalla medesima lo alloggio, il vestiario, medici e medicinali.

Omissis

§ 9° Niuno potrà essere ammesso ed arruolato fra le guardie civiche se non sarà munito di sufficienti certificati comprovanti la di lui buona voce e fama, che noo sia stato processato, e non abbia esercitato mestiere vile, o abbia servito in qualità di soldato di giustizia, d'invigilatore, messo, camparo, o simili; e finalmente che sia nativo di questi regi Stati, e non oltrepassi l'età di anni 30.

Potranno bensì essere anche arruolati soldati d'ordinanza, o provinciali, i quali si presentassero volontariamente.

§ 10. La scelta delle guardie civiche spetterà al vicario, nella maniera finora praticata. Dovrà questi farle presentare al governo di Torino prima d'annotarle, e ne rimetterà pure mensualmente il ruolo allo stesso governo.

Omissis

§ 13. Sarà obbligo degli arcieri di città di eseguire gli arresti, le perquisizioni, le citazioni che verranoo loro commesse, il servizio e custodia interna delle Torri e del Martioetto, e generalmente tutte quelle incombenze, che l'ufficio di vicariato stimerà di appoggiargli.

§ 14. Per arcieri di città sceglierà il vicario quei soggetti, in cui riconoscerà le qualità proprie per ben compierne i doveri.

§ 15. Avranno questi il salario di soldi 15 al giorno; avranno looltre il vestiario e l'alloggio, ed al preposto al comando di questi uomini sarà fissata a soldi 25 al giorno la paga suddetta.

V.° *d' ordine di S. M.*
GRANERI.

Regio Biglietto al Vicario di Torino, col quale S. M. gli fa trasmettere le Regie Patenti e regolamento dello stesso giorno col piano economico del di lui Ufficio, e gli dice esser posta a di lui disposizione una somma per distribuire a coloro che sono più esatti nei loro doveri.
12 *novembre* 1791.

IL RE DI SARDEGNA, ECC. ECC. ECC.

Conte S. Martino d'Agliè!

Dalle patenti oostre del giorno d'oggi, e regolamento annessovi, osserverete le mie provvidenze, che abbiamo stimato di dare per l'ufficio del vicariato di cotesta capitale.

Nel riferirci alle medesime vi facciamo col presente rimettere il piano economico da Noi approvato per l'ufficio medesimo, egualmente che per le paghe e vantaggi di cui dovranno godere le guardie civiche, e così pure gli arcieri in detto piano nominati.

L'eseguimento di questo piano appartenendo nella massima parte a cotesta città, glielo facciamo pur anche rimettere, con biglietto nostro del giorno d'oggi.

E siccome a termini del nuovo regolamento debbono cessare tutte le partecipazioni nelle multe per le contravvenzioni agli ordini di politica e polizia, e così pure l'esazione di ogni diritto per tale riguardo, stimiamo perciò di significare ad un tempo stesso alla città esser nostra intenzione che venga ad essa bilanciata annualmente una conveniente somma per essere a disposizione del vicario distribuita a favore di coloro, che si saranno maggiormente distinti nel puntuale eseguimento dei loro doveri.

Siamo persuasi del vostro zelo in concorrere dal canto vostro al pieno ed esatto eseguimento di queste nostre disposizioni, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Moncalieri, li 12 novembre 1791.

VITTORIO AMEDEO.

Piano economico per l'ufficio del Vicariato.

	Stipendi della città	Pensioni della città	Pensioni sulla R. cassa	Pensioni sul lotto	Totale
Vicario . . . . . . L.	725	"	"	1500	2225
Luogotenente . . . . . "	1000	"	1000	300	2300
Primo delli 2 assessori . . . "	800	400	500	"	1700
Secondo assessore . . . . "	600	300	400	"	1300
4 Commissari di politica in ragione di L. 750 cadauno . . . . "	3000	"	"	"	3000
1 Segretario con obbligo di tenere un assistente capace . . . . "	700	"	"	"	700
2 Stanziatori in ragione di L. 500 cad. "	1000	"	"	"	1000
1 Usciere . . . . . . "	300	"	"	"	300
1 Preposto alle consegne . . . "	700	"	"	"	700
1 Assistente al medesimo . . . "	500	"	"	"	500

Numero 18 guardie civiche, compreso il caporale e sotto-caporale.

Al caporale . .	L. 1,18	al giorno	oltre l'alloggio, vestiario, medici e medicinali da somministrarsi loro dalla città.
Al sotto-caporale .	" 1,08		
Alle 16 guardie .	" 0,18		

Sarà per esse assegnato un quartiere particolare, in cui vivranno in comune ed in chiambrea.

Oltre all'armamento ed i corami che S. M. farà somministrare alle guardie civiche, la M. S. farà pur anche distribuire alle medesime una razione di pane per caduna al giorno, giusta il ruolo che il governo di Torino ne farà passare mensualmente all'ufficio generale del soldo.

Numero 9 arcieri detti di città, compreso il preposto al comando di essi.

Al preposto . .	L. 1,05	al giorno	oltre l'alloggio e vestiario da somministrarsi loro dalla città.
Alli 8 arcieri . .	" 0,15		

V.° *d'ordine di S. M.*

GRANERI.

Regie Patenti colle quali si stabiliscono le pensioni di ritiro a favore dei postiglioni.

4 *novembre* 1820.

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc. ecc.

Le rappresentanze che Ci sono state fatte sulla sorte infelice dei postiglioni, i quali per la loro avanzata età, oppure per gli incomodi da essi contratti dipendentemente dalla qualità del loro servizio, non sono più in grado di continuare la loro professione, Ci hanno indotto a non attendere l'epoca, in cui con un particolare regolamento provvederemo a tutte le parti del servizio della posta de' cavalli, per far godere ai predetti postiglioni gli effetti delle nostre grazie: epperciò per le presenti, di nostra scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° La pensione di ritiro pei postiglioni è fissata a lire centocinquanta annue.

Art. 2° Essa sarà accordata a tutti quelli fra i postiglioni nostri sudditi, già resi incapaci di continuare nel servizio, che giustificheranno presso la direzione generale delle nostre poste di aver servito in cotale loro qualità pendente anni trenta, oppure che si saranno resi inabili per infermità contratte in dipendenza della natura del loro servizio.

Le attestazioni giurate dei respettivi mastri di posta, presso cui hanno servito, ed in difetto di esse, quella di tre persone attempate, probe e possidenti del paese cui il richiedente avrà esercitato la sua professione, coll'intervento dell'ufficiale delle poste del distretto, serviranno di giustificazione presso la direzione generale.

Art. 3° I postiglioni che sono tuttora in attual servizio non potranno ottenere la pensione di ritiro, se non allorquando cesseranno veramente dal servizio, e che faranno risultare di aver servito pendente trentacinque anni compiti, oppure che si saranno resi inabili per infermità contratte in dipendenza del loro servizio.

Un regolamento che sarà formato dal direttore generale, e che sarà approvato dal sovr'intendente generale delle poste, prescriverà quali debbano essere le formalità necessarie a seguirsi nelle domande delle pensioni di ritiro, e quali le carte da presentarsi per giustificare degli anni di servizio, o delle infermità contratte.

Art. 4° I postiglioni in servizio attivo che avranno già servito pendente anni trenta compiti, avranno diritto ad una pensione di attività di lire cento, e potranno continuare nel servizio.

Art. 5° Non saranno, quanto ai postiglioni in attual servizio, compresi nel novero degli anni di servizio, quelli da essi passati prima che avessero compita l'età di anni diciassette.

Art. 6° Gli anni già trascorsi nel servizio di posta saranno esclusi dal novero di trenta o dei trentacinque anni per quei postiglioni, i quali, fra tutto il mese di giugno prossimo, non avranno chiesto od ottenuto l'approvazione della direzione generale, comandata dall'art. 149 del regolamento annesso al nostro editto del 12 agosto 1818.

Art. 7° La data dell'approvazione della direzione generale, che, a mente del suddetto art. 149, fissa l'anzianità dei postiglioni, servirà di base al calcolo degli anni di servizio per tutti i postiglioni, che saranno ammessi d'ora in poi, sotto deduzione però degli anni precedenti il decimo ottavo d'età, quando ne è easo.

Art. 8° La pensione di attività o di ritiro si perde in seguito alla condanna ad una pena afflittiva o diffamatoria.

Art. 9° All'occasione di domande per l'ammissione di qualche postiglione alla pensione di attività, o di ritiro, la direzione generale delle poste esaminerà i titoli prodotti; sul di lei parere il sovr'intendente generale sottoporrà alla nostra firma le opportune provvisioni.

Art. 10. Allorchè dall'esame dei titoli prodotti e da altri riscontri risulterà alla direzione generale delle poste che il postiglione ricorrente per la pensione di ritiro ha oltrepassato i qua-

rant'anni di servizio effettivo, e che la di lui condotta fu sempre lodevole, e meritevole perciò di riguardi, oppure che si tratti di un padre di famiglia, la direzione generale potrà proporre che la pensione di ritiro sia fissata a lire duecento, a vece di centocinquanta.

Art. 11. Le pensioni accordate in virtù delle presenti saranno descritte nel bilancio del dicastero dell'estero, ed alla categoria assegnata alle spese del servizio delle poste.

Art. 12. Colle presenti nulla è innovato quanto alle pensioni già prima d'ora accordate ad alcuni postiglioni con nostre provvisioni.

Mandiamo a tutti i nostri ministeri, magistrati ed uffiziali di osservare le presenti, ed alla camera nostra de'conti di registrarle; chè tale è nostra mente.

Date dal nostro real castello di Stupinigi, il 4 novembre dell'anno del Signore 1820, e del regno nostro il decimo nono.

VITTORIO EMANUELE.

Pr nti colle quali S. E. il sig. cav. Ignazio Thaon di Revel conte di Pralungo, *Luogotenente generale di S. M. ne'Regii Stati, istituisce una Cassa per le pensioni di Giubilazione de'brigadieri, sotto-brigadieri, preposti e dà le opportune relative provvisioni.*

20 *settembre* 1821.

IL CAV. IGNAZIO THAON DI REVEL

CONTE DI PRALUNGO

Luogotenente generale di S. M. ne'Regii Stati, ecc. ecc. ecc.

La vigilanza, di cui è incaricato il corpo de'preposti delle regie gabelle, esigendo che il medesimo sia composto d'uomini giovani, robusti, ed in caso di sopportare le fatiche di un sì laborioso servizio, abbiamo creduto opportuno di stabilire i mezzi, onde provvedere senza aggravio dell'erario regio di una equa pensione coloro fra i brigadieri, sotto-brigadieri e preposti, i quali per lunghi servizi o per malattie contratte nel servizio medesimo diventerebbero incapaci di proseguire nell'attivo esercizio delle loro incumbenze.

Quindi per le presenti, ed in virtù dell'autorità conferitaci dalla M. S., abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Capo I.

Stabilimento delle ritenzioni.

Art. 1° A cominciare dal primo del mese di ottobre 1821 si opererà sugli stipendi de'brigadieri, sotto-brigadieri e preposti delle regie dogane una ritenzione del due e mezzo per cento, per formare un fondo disponibile per le pensioni di riposo da accordarsi a coloro che ne saranno meritevoli, o alle loro vedove o pupilli.

Art. 2° L'importare degli stipendi nelle vacanze d'impiego nei gradi suddetti, le quali non eccederanno due mesi, sarà pure accresciuto al detto fondo.

Art. 3° Si riterrà pure per lo stesso oggetto il quindici per cento sulle porzioni del prodotto delle confische e multe in materia gabellaria appartenenti ai preposti, sotto-brigadieri e brigadieri.

Capo II.

Condizioni per l'ammessione alla pensione.

Art. 4° Le domande per ottenere la pensione saranno, per mezzo de'respettivi direttori delle dogane, trasmesse all'intendente generale delle gabelle.

Art. 5° In essa azienda si terrà un registro, in cui si annoteranno siffatte richieste per ordine di data e di numero.

Art. 6° Le dimande di pensione, unitamente al parere del capo d'azienda, si trasmetteranno nello stesso ordine al primo segretario di finanze, e le pensioni saranno sul di lui rapporto stabilite con sovrani provvedimenti.

Art. 7° Le pensioni non si accorderanno se non se sino alla concorrenza de' fondi disponibili sull'importare delle ritenzioni.

Art. 8° Non si accorderà pensione se non all' individuo che avrà servito per anni venticinque, e sarà nell'impossibilità di poter continuare.

Art. 9° La pensione potrà ciò non di meno essere accordata prima di venticinque anni di servizio a coloro, i quali le infermità contratte nel servizio stesso renderanno incapaci a continuarlo.

Art. 10. Per determinare la quota della pensione si formerà un'annata media dello stipendio, di cui avranno i ricorrenti goduto durante i tre ultimi anni del loro servizio.

Art. 11. La pensione concessa dopo venticinque anni di servizio sarà eguale alla metà della somma stabilita in conformità degli articoli precedenti.

Si aumenterà essa del quindicesimo di detta metà per ogni anno di servizio oltre i venticinque.

Art. 12. La pensione accordata prima di venticinque anni di servizio sarà d'un quinto dello stipendio per dieci anni di servizio, ed inferiormente.

Aumenterà essa d'un cinquantesimo per ogni anno di servizio oltre i dieci.

Art. 13. Questa pensione potrà essere stabilita a metà dello stipendio per coloro, i quali sarebbero resi inabili al servizio per ferite ricevute nell'esercizio delle loro incumbenze.

Le somme necessarie all'intiera guarigione saranno anticipate sul fondo delle ritenzioni, e rimarranno a carico della cassa delle pensioni, qualora non si possa farne risarcire la spesa dagli autori di simili fatti.

Art. 14. Le pensioni ed i soccorsi alle vedove ed ai pupilli non potranno eccedere la metà della quota di pensione a cui avrebbe diritto il defunto.

Art. 15. Non si accorderanno però fuorchè alle vedove ed ai pupilli dei brigadieri, sottobrigadieri e preposti morti in attività di servizio, o già provveduti d'una pensione di riposo.

Art. 16. Le vedove senza prole appartenenti ai suddetti non vi avranno dritto, se non se giustificando d'essere state maritate da più di cinque anni, e cesserà a lor favore passando ad altre nozze.

Art. 17. Le vedove aventi prole, passando a seconde nozze, o venendo a morire, la pensione cadrà a profitto de'pupilli ne'modi e termini prescritti dall'articolo seguente.

Art. 18. Se gli aventi diritto alla pensione non lasciano vedove, ma soltanto pupilli, si potranno accordar loro de'soccorsi sino che abbian essi compiuta l'età di quindici anni.

La quota sarà determinata relativamente al loro numero, nè potrà per tutti insieme eccedere la metà della pensione, che poteva competere al loro padre, o di cui già godeva.

Art. 19. Negli anni di servizio si computerà tutto il tempo di attività passato nelle altre regie amministrazioni, e nel militare, sempre quando per tali servizi non abbiano i ricorrenti ottenuto qualche assegnamento, o qualche altra particolare retribuzione.

Art. 20. Si comprenderanno egualmente nel calcolo quei servizii prestati nelle amministrazioni del cessato governo, i quali, a norma delle leggi di quei tempi, davano diritto alla pensione.

Ci riserbiamo di determinare, secondo i casi, se debba comprendersi come servizio di attività l'interruzione da alcuni sofferta per effetto delle trascorse politiche vicende.

I servizi gratuiti, comprensivamente a quelli di volontario o sovranumerario, non sono ammessi.

Omissis

Art. 24. Il primo segretario di finanze, con ispeciale regolamento, determinerà il modo nel quale dovranno tenersi i conti delle ritenzioni, e documenti da unirsi a corredo delle dimande di pensione.

Mandiamo alla regia camera de' conti d' interinare le presenti, ed a chi spetta di osservarle e farle osservare secondo la loro forma, mente e tenore.

Date in Torino, il venti del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

THAON DI REVEL.

FULCHERI.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte patenti in data delli venti del cadente mese, firmate da Sua Eccellenza il sig. cavaliere Thaon di Revel, conte di Pralungo, luogotenente generale di S. M. ne' regi Stati, debitamente spedite, sigillate e sottoscritte dal sig. intendente generale cavaliere Fulcheri, reggente provvisorio la regia segreteria di finanze; udito nelle sue conclusioni il sig. avvocato Lombardi, sostituito procuratore generale della M. S., a cui sono state comunicate, ed il tenore del tutto considerato: abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le succennate patenti, mandando le medesime registrarsi ne'registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Torino, li ventinove settembre mille ottocento ventuno.

Per detta Eccellentissima

REGIA CAMERA

FAVA.

Regio Biglietto a S. E. il P. P. del R. Senato di Torino sull'ammissione dei volontari negli uffici dell'Avvocato generale, fiscale generale e dei poveri.

12 *marzo* 1822.

CARLO FELICE, ECC. ECC. ECC.

Magnifico fedele ed amato nostro!

Volendo adottare un nuovo piano riguardo all'ammissione dei volontari negli uffici dell'avvocato generale, fiscale generale e dei poveri, stabiliti presso i senati nostri, mentre Ci riserbiamo di provvedere alla evenienza dei casi in ordine a quelli che già vi sono ammessi, si e come potranno richiedere i loro meriti, qualità e talenti, vi diciamo esser nostra mente:

1° Che d'ora innanzi niuno possa essere ammesso volontario nell'ufficio dell'avvocato dei poveri se non farà risultare d'aver prima frequentato assiduamente e pel corso d'anni due lo studio di un classico avvocato postulante.

2° Che i volontari ammessi come sopra nell'ufficio dell'avvocato dei poveri dopo che avranno pel corso di due anni atteso ivi con la massima diligenza alla pratica, e qualora sieno forniti

di talento, capacità e di ottime qualità morali, vengano esclusivamente ammessi volontari negli uffici dell'avvocato generale e dell'avvocato fiscale generale.

3° Che in caso di vacanza di qualche posto di sostituito avvocato dei poveri debba questo alternativamente esser conferito ad un volontario dell'ufficio dell'avvocato generale e dell'avvocato fiscale generale, con preferenza al volontario dell'ufficio dell'avvocato generale in caso di una sola e prima vacanza e cumulativamente ove vengano a vacare due posti, in qual caso l'anzianità tra i due sostituiti verrà regolata dalla data delle patenti di laurea.

4° E finalmente che agl'impieghi di sostituito avvocato generale ed avvocato fiscale generale vengano particolarmente richiamati quei sostituiti dell'avvocato dei poveri che nell'esercizio delle loro funzioni avranno dato per alcuni anni migliori saggi di capacità, di applicazione e di ottima condotta sotto qualunque rapporto.

Comunicherete ai capi dei detti uffici queste nostre regie determinazioni affinchè vi si conformino d'ora in poi con la maggiore esattezza, e sarà vostra cura di vegliare al rigoroso compimento delle medesime.

Tanto eseguite e preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato a Torino, 12 marzo 1822

CARLO FELICE.

Regie Patenti colle quali S. M. ordina che si ritenga il due e mezzo per cento sugli stipendi degli Impiegati di gabelle, onde provvedere alle pensioni di giubilazione da loro concedersi in avvenire; e dà alcune altre relative disposizioni.

25 *marzo* 1822.

CARLO FELICE, ecc. ecc. ecc.

L'istituzione della cassa per le pensioni da accordarsi ai brigadieri, sotto-brigadieri e preposti delle dogane, ordinata con patenti del 20 settembre 1821, avendo pienamente corrisposto alle nostre mire, Ci siamo di buon grado determinati di estenderne le disposizioni a tutti gli altri impiegati delle nostre gabelle, onde possano essi pure, le loro vedove e i loro pupilli conseguire con base certa un assegnamento proporzionato alla qualità ed alla durata dei loro servizi.

Quindi per le presenti, di nostra certa scienza, e sovrana autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Capo I.

Stabilimento delle ritenzioni.

Art. 1° A cominciare dal primo del corrente anno si farà sugli stipendi di tutti gl'impiegati delle nostre gabelle una ritenzione del due e mezzo per cento, onde formare un fondo disponibile per le pensioni di riposo da accordarsi a coloro che ne saranno meritevoli, o alle loro vedove o pupilli.

Art. 2° La stessa ritenzione si effettuerà sugli aggi, o rimesse, che gl'impiegati ricevono dall'erario in luogo dello stipendio, oppure come supplimento dello stipendio medesimo.

Art. 3° L'importare degli stipendi in tutte le vacanze d'impiego, che non eccederanno due mesi, sarà pure accresciuto al detto fondo.

Se una vacanza si prolungherà oltre i due mesi, l'importare dello stipendio durante i primi sessanta giorni apparterrà alla cassa delle pensioni; il di più rimarrà a benefizio del nostro erario.

Art. 4° Si riterrà a profitto della cassa medesima il quindici per cento sulle porzioni del prodotto delle confische e multe appartenenti agl'impiegati.

Le porzioni spettanti al patrimoniale camerale, ed agli estranei alla generale azienda delle gabelle, non sono comprese in questa disposizione.

Art. 5° La parte attribuita agl'impiegati nel prodotto dei piombi sarà egualmente soggetta alla ritenzione del quindici per cento.

Capo II.

Condizioni per l'ammissione alla pensione.

Art. 6° Le domande per ottenere la pensione saranno per mezzo de'rispettivi direttori trasmesse all'intendente generale dell'azienda generale di gabelle.

Art. 7° In essa azienda si terrà un registro, in cui si annoteranno siffatte richieste per ordine di data e di numero.

Art. 8° Le dimande di pensione unitamente al parere del capo d'azienda si trasmetteranno nello stesso ordine al nostro primo segretario di finanze, e le pensioni saranno sul di lui rapporto stabilite con nostri provvedimenti.

Art. 9° Le pensioni non si accorderanno se non se sino alla concorrenza dei fondi disponibili sull'importare delle ritenzioni.

Art. 10. Non si accorderà pensione se non all'individuo che avrà servito venticinque anni, e sarà nell'impossibilità di continuare.

Art. 11. La pensione potrà ciò nondimeno essere accordata prima di venticinque anni di servizio a coloro, i quali per le infermità contratte nel servizio stesso saranno incapaci a continuarlo.

Art. 12. Per determinare la quota della pensione, si formerà un'annata media dello stipendio, di cui avranno i ricorrenti goduto durante i tre ultimi anni del loro servizio.

Art. 13. Gli aggi, o le rimesse, di cui avrà goduto l'impiegato a carico del nostro erario, non entreranno nel calcolo se non se per due terzi del loro importare.

Art. 14. La pensione concessa dopo venticinque anni di servizio sarà eguale alla metà della somma stabilita in conformità degli articoli precedenti.

Si aumenterà essa del quindicesimo di detta metà per ogni anno di servizio, oltre i venticinque, senza che possa eccedere la somma di lire tre mila, che costituirà il *maximum* della pensione d'un impiegato di gabelle.

Art. 15. La pensione accordata prima di venticinque anni di servizio sarà d'un quinto dello stipendio per dieci anni di servizio ed inferiormente.

Aumenterà essa d'un cinquantesimo per ogni anno di servizio, oltre i dieci.

Art. 16. Questa pensione potrà essere stabilita a metà dello stipendio per coloro, i quali sarebbero resi inabili al serzizio per ferite ricevute nell'esercizio delle loro incumbenze.

Le somme necessarie all'intiera loro guarigione saranno anticipate sul fondo delle ritenzioni, e rimarranno a carico della cassa delle pensioni, qualora non si possa farne risarcire la spesa dagli autori di simili fatti.

Art. 17. Le pensioni ed i soccorsi alle vedove ed ai pupilli non potranno eccedere la metà della quota di pensione, a cui avrebbe diritto il defunto.

Art. 18. Non si accorderanno però, fuorchè alle vedove ed ai pupilli degl'impiegati morti in attività di servizio, o già provveduti d'una pensione di riposo.

Art. 19. Le vedove senza prole non vi avranno diritto se non se giustificando d'essere state maritate da più di cinque anni, e cesserà a loro favore passando ad altre nozze.

Art. 20. Le vedove avente prole passando a seconde nozze, o venendo a morire, la pensione cadrà a profitto dei pupilli nei modi e termini prescritti dall'articolo seguente.

Art. 21. Se gli aventi diritto alla pensione non lasciano vedove, ma soltanto pupilli, si potranno accordare loro de'soccorsi, sino a che abbian essi compiuta l'età di quindici anni.

La quota sarà determinata relativamente al lor numero, nè potrà per tutti insieme eccedere la metà della pensione, che poteva competere al loro padre, o di cui già godeva.

Art. 22. Negli anni di servizio si compnterà tutto il tempo di attività passato nelle altre regie amministrazioni, e nel militare, sempre quando per tali servizi non abbiano i ricorrenti ottenuto qualche assegnamento, o qualche altra particolare retribnzione.

Art. 23. Si comprenderanno egualmente nel calcolo qnei servizi prestati nelle amministrazioni del cessato governo, i quali a norma delle leggi di qnei tempi davano diritto alla pensione.

Ci riserbiamo di determinare, secondo i casi, se debba comprendersi come servizio di attività l'interruzione da alcuni sofferta per effetto delle trascorse politiche vicende.

I servizi gratuiti, comprensivamente a quelli di volontario, o di sovrannumerario, non sono ammessi.

Art. 24. I servizi prestati prima dell'età di anni diciotto sono egualmente rigettati.

Questa disposizione è applicabile tanto agl'impiegati del servizio sedentario, qnanto a quelli del servizio attivo.

Art. 25. Gli operai delle fabbriche del tabacco, e qnelli della salina di Moutier, ai quali è assegnata dalle rispettive piante una paga fissa mensuale, o giornaiiera, sono soggetti alla ritenzione, ed ammessi al beneficio della pensione.

Art. 26. I semplici magazzinieri delle polveri, i distribntori dei generi di gabella, ed i ricevitori locali delle dogane nella contea di Nizza, i quali non hanno stipendio fisso, non sono compresi in questo provvedimento.

In conseguenza i loro aggi o rimesse saranno esenti dalla ritenzione, e non avranno essi perciò diritto alla pensione.

Art. 27. Tutte le precedenti disposizioni non si applicano in alcuna parte all' intendente generale, ed al vice-intendente generale della nostra azienda di gabelle.

Capo III.

Introito, contabilità e pagamenti.

Art. 28. L'importare delle ritenzioni ordinate colle presenti si cumulerà con quelle stabilite dalle succitate patenti del 20 settembre 1821, e formeranno una sola cassa, che rimarrà affidata al tesoriere delle nostre gabelle, e di cui renderà annualmente conto al magistrato della nostra camera.

Art. 29. Tutte le pensioni, che si accorderanno agl'impiegati dopo l'emanazione delle presenti, saranno a carico della cassa delle ritenzioni.

Art. 30. Le pensioni concesse prima di tale epoca continueranno ad essere pagate dal nostro erario sino alla totale loro estinzione.

Art. 31. I fondi prodotti dalle ritenzioni operatesi sugli stipendi degl'impiegati, e degli operai della salina di Moutier sino a tutto l'anno scorso, saranno versate nella cassa delle pensioni.

Art. 32. Il nostro primo segretario di finanze stabilirà pure per mezzo di apposito regolamento il modo in che si avranno a tenere i conti della snddetta cassa, e i docnmenti dn unirsi a corredo delle dimande di pensione per parte degl'impiegati.

Mandiamo alla camera nostra de' conti d'interinare le presenti, ed a chi spetta di osservarle e farle osservare, secondo la loro forma, mente e tenore. Tale essendo il nostro volere.

Date a Torino, il venticinqne del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventidue, e del regno nostro il secondo.

CARLO FELICE.

Brignole.

LA REGIA CAMERA DEI CONTI

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte regie patenti in data delli venticinque scaduto marzo, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e sottoscritte da S. E. il signor marchese Brignole ministro di Stato, e primo segretario di finanze; udito nelle sue conclusioni il signor avvocato Lombardi, sostituito procuratore generale di S. M., a cui sono state comunicate; ed il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le succennate regie patenti, mandando le medesime registrarsi nei registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Torino, il tredici aprile mille ottocento ventidue.

Per detta Eccellentissima

Regia Camera

Fava.

Regolamento dei boschi e selve approvato con Regie Patenti 15 ottobre 1822.

TITOLO PRIMO.

Amministrazione per la vigilanza de' boschi.

Art. 1° Tutti i boschi, tanto cedui, che d'alto fusto, sono posti sotto la vigilanza della pubblica amministrazione, siano essi demaniali, siano di proprietà privata, o di comune o di corpi amministrati.

Art. 2° Sono parimente compresi nei boschi cedui o d'alto fusto rispettivamente le ripe dei prati, campi, vigne, fiumi, torrenti, rivi, canali, strade e simili, ogni volta che sono di non minor larghezza di 9 metri, e di non minor lunghezza di 30 metri.

Art. 3° La vigilanza della pubblica amministrazione sovra tutti i boschi si esercita eziandio in quei luoghi che restano compresi nel piccolo e grande distretto di caccia, portato dal regio editto del 15 marzo 1816, le di cui disposizioni si debbono in tali situazioni eseguire assieme alle presenti.

Art. 4° L'amministrazione per la vigilanza de' boschi dipenderà dalla regia segreteria di Stato per gli affari interni, e sarà composta:

1° Dell' intendente generale dell'azienda economica dell'interno;
2° Degli intendenti delle rispettive provincie;
3° De' sindaci di ciascun comune;
4° D'un ispettore in ogni divisione;
5° D'un sotto-ispettore in ciascuna provincia;
6° Di quel numero di brigadieri che sarà creduto necessario;
7° Dei campari de' comuni;
8° Dei guarda-boschi nominati dai particolari, previa autorizzazione di Sua Maestà.

Art. 5° Gl'ispettori e sotto-ispettori sono nominati da Sua Maestà.

I brigadieri sono nominati dall'intendente generale dell'azienda economica dell' interno, sopra proposizione degl' intendenti delle provincie, e sotto l'approvazione del primo segretario di Stato per gli affari interni.

I campari de' comuni sono nominati dai consigli comunali sopra la proposizione del sindaco, ed approvati dagli intendenti delle provincie.

Sarà anche sottoposta all'approvazione degli intendenti delle provincie la nomina dei guardaboschi particolari.

Art. 6° Gli stipendi degli ispettori sono a carico del regio erario, quelli dei sotto-ispettori e brigadieri, delle rispettive provincie e quelli de' campari, de' rispettivi comuni.

Art. 7° Gli stipendi sono fissati come segue:

Ispettori	di 1ª classe, lire nuove . . .	2400 —
Id.	di 2ª classe	2000 —
Sotto-ispettori	di 1ª classe	1500 —
Id.	di 2ª classe	1250 —
Id.	di 3ª classe	1000 —
Brigadieri	di 1ª classe	500 —
Id.	di 2ª classe	400 —

Gli stipendi de' campari sono fissati dai consigli comunali, sotto l'approvazione degli intendenti delle provincie, avuto anche riguardo agli altri servizi, che possono venire obbligati di prestare ai comuni.

Art. 8° I brigadieri saranno di preferenza scelti fra i militari invalidi o giubilati, aventi le qualità richieste, ed ancora atti a questo genere di servizio.

Art. 9° La classificazione degl'ispettori, sotto-ispettori e brigadieri, il numero di quest'ultimi, come pure il modo di servizio, l'uniforme di cui dovranno valersi, e la subordinazione fra loro, saranno determinati con un regolamento particolare della regia segreteria di Stato per gli affari interni.

Art. 10. Gl' ispettori, i sotto-ispettori ed i brigadieri prestano il loro giuramento davanti al tribunale di prefettura della provincia della loro residenza. I campari ed i guarda-boschi davanti il giudice del mandamento, ove debbano esercitare le loro funzioni.

Non si esigerà alcun diritto per la prestazione di simile giuramento.

Omissis

Regie Patenti colle quali S. M. ordina la ritenenza del due e mezzo per cento sugli stipendi, trattenimenti ed aggi degli Impiegati dell'Azienda generale di finanze, dell'Ispezione generale dell'Erario, dell'Amministrazione delle zecche, e di tutti gli altri uffici che da loro dipendono, onde provvedere alle pensioni di riposo per i medesimi.

22 *marzo* 1824.

CARLO FELICE, ECC. ECC. ECC.

Già con nostre patenti del 25 marzo 1822 abbiamo approvato il propostoci stabilimento per le pensioni di riposo degli impiegati dell'azienda generale delle nostre gabelle, e provveduto ai mezzi di farvi fronte.

L'esperienza avendo dimostrato che un sistema a un dipresso conforme potrebbe con vantaggio applicarsi agl' impiegati dell' azienda generale di finanze, dell' ispezione generale dell'erario, e dell'amministrazione delle zecche, e di tutti gli altri uffici che ne dipendono, non che agl'impiegati delle intendenze provinciali, per le presenti di nostra certa scienza, regia autorità, sentito il parere del nostro consiglio, abbiamo disposto e disponiamo quanto segue:

Capo I.

Ritenenze e fondi per le pensioni.

Art. 1° D'or innanzi, e cominciando dal primo di quest'anno, si provvederà alle pensioni di riposo degl'impiegati componenli l'azienda generale del nostro erario, l'amministrazione delle zecche, e tutti gli altri uffici che da loro dipendono, compresi quelli delle intendenze provinciali:

1° Col prodotto d'una ritenenza del due e mezzo per cento sugli stipendi di tutti i suddetti impiegati;

2° Col pro-rata degli stipendi medesimi in tutte le vacanze d'impiego, che non eccedono due mesi.

Se la vacanza si prolunga oltre due mesi, il pro-rata dello stipendio durante i primi sessanta giorni appartiene alla cassa delle pensioni di riposo; il dippiù rimane a benefizio delle nostre finanze.

Art. 2° L'aggio che in certe amministrazioni ed a certe classi d'impiegati si accorda per tener luogo di stipendio, o come supplimento dello stipendio medesimo, è soggetto anch'esso alla ritenenza del due e mezzo per cento. I trattenimenti vi sono egualmente sottoposti come lo stipendio principale.

Capo II.

Condizioni per l'ammessione alle pensioni.

Art. 3° Ha diritto al conseguimento della pensione quell'impiegato, che, giustificando d'un servizio d'anni venticinque, ed essendo nell'impossibilità di continuarlo, ottiene da Noi l'autorizzazione di ritirarsi.

Art. 4° La pensione può nullameno essere accordata prima di venticinque anni di servizio a coloro, che per fisica impotenza debitamente comprovata si sono resi incapaci a proseguirlo.

Art. 5° Per determinare la quota delle pensioni si forma un'annata media dello stipendio, trattenimento, od aggio di cui l'impiegato ha goduto durante i tre ultimi anni del suo servizio.

Art. 6° La pensione concessa dopo venticinque anni di servizio è ragguagliata alla metà della somma stabilita in conformità dell'articolo precedente.

Essa aumenta d'un quindicesimo di detta metà per ogni anno di servizio, oltre i venticinque, senza che possa mai eccedere il *maximum:*

Per i capi di divisione nell'azienda generale di finanze, direttori del bollo e del lotto, commissario alle zecche, primo segretario nell'ispezione generale dell'erario, tesoriere generale, e tesorieri dell'aziende di lire. 3000

Per tutti gli altri impiegati di lire 2400

Art. 7° La pensione accordata prima di venticinque anni è stabilita per anni dieci, ed inferiormente ad un quinto della media formata sui tre ultimi anni a tenore dell'articolo 5°.

Aumenta essa d'un cinquantesimo di detta media per ogni anno di servizio oltre i dieci.

Art. 8° Le pensioni ed i soccorsi alle vedove ed ai pupilli non possono eccedere la metà della pensione a cui avrebbe diritto il defunto, nè si accordano che alle vedove ed ai pupilli degl'impiegati morti in attività di servizio, o già provveduti di pensione di riposo sulla cassa delle ritenenze.

Art. 9° Le vedove senza prole non vi hanno diritto se non giustificano di aver avuto più di cinque anni di matrimonio e di convivenza col defunto.

Art. 10. La pensione cede ai pupilli se la madre viene a premorire, o se passa ad altre nozze.

Art. 11. Se gli aventi diritto alla pensione non lasciano vedove, ma soltanto pupilli, si accorda a questi un annuale soccorso.

La quota del soccorso è determinata dal loro numero, nè può mai tra tutti eccedere la metà della somma che competeva al loro genitore, o di cui era già provveduto sulla cassa delle ritenenze.

Art. 12. La pensione od il soccorso ai figli non compete, e cessa di essere corrisposta quand'essi hanno compito l'età di anni quindici, o quando al mantenimento o all'educazione dei figli viene a spese nostre altrimenti provvisto.

Art. 13. Negli anni di servizio si computa tutto il tempo di attività passato in qualunque regia amministrazione quantunque estranea al dipartimento economico, e perciò pure nel militare, sempre quando per tali servizi non abbiano i ricorrenti ottenuto qualche assegnamento, o qualch'altra speciale retribuzione.

Art. 14. Si comprendono egualmente nel cómputo i servizi prestati nelle amministrazioni dei cessati governi, i quali a norma delle leggi di quei tempi davano diritto a una pensione di ritiro.

Ci riserbiamo di determinare, secondo i casi, se debba comprendersi come tempo d'attività l'interruzione di servizio da alcuni sofferta per effetto delle trascorse politiche vicende.

Art. 15. I servizi gratuiti, comprensivamente a quelli dei volontari, non sono ammessi, come sono del paro esclusi i servizi prestati prima degl'anni diciotto.

Art. 16. La pensione cessa di decorrere a favore di chi viene nuovamente impiegato, per la somma però corrispondente allo stipendio del nuovo impiego, o del trattenimento annessovi.

Capo III.

Formalità da eseguirsi per ottenere la pensione.

Art. 17. Le domande per ottenere la pensione di riposo vengono rimesse dal richiedente al suo superiore immediato di ufficio, che le trasmette coi documenti giustificativi al capo di servizio, da cui si rassegnano al ministero di finanze.

Le domande delle vedove e dei pupilli si rimettono a chi era superiore dell'impiegato defunto, oppure all'ufficio dell'intendenza della provincia in cui le vedove ed i pupilli hanno il loro domicilio, per essere rassegnate come sopra al ministero.

Art. 18. Nell'azienda generale di finanze, nell'ispezione generale del nostro erario, e nell'amministrazione centrale delle regie zecche, si terrà un registro ove s'inscriveranno siffatte domande secondo l'ordine del loro arrivo; collo stesso ordine saranno rassegnate dal capo degli uffici surriferiti col proprio parere al nostro primo segretario di finanze, sulla relazione del quale le pensioni verranno accordate con nostre provvigioni.

Art. 19. Le pensioni non si accordano che in proporzione delle somme disponibili sui fondi provenienti dalle disposizioni dell'articolo 1° e 2°.

Capo IV.

Introito, contabilità e pagamento.

Art. 20. Il prodotto delle ritenenze ordinate colle presenti, e delle vacanze d'impiego, si verserà infine d'ogni trimestre in seguito a mandati dell'azienda generale di finanze nella cassa del tesoriere della stessa azienda, che, formandone una sola massa, ne terrà un conto particolare e distinto, da presentarsi annualmente al magistrato della nostra camera de' conti.

Art. 21. In conseguenza del disposto nell'articolo precedente gli stipendi ed aggi continueranno a stanziarsi nella loro integrità sul bilancio delle finanze.

Art. 22. Tutte le pensioni che si accorderanno d'ora in poi agli impiegati dell'azienda generale delle finanze, dell'ispezione generale dell'erario, dell'amministrazione delle zecche, ed a tutti gli altri che ne dipendono, quelli compresi delle intendenze provinciali, saranno a carico della cassa suddetta, ed il tesoriere ne eseguirà il pagamento a quartieri maturati con quelle norme, che con apposito regolamento verranno stabilite dal nostro primo segretario di finanze.

Art. 23. Nello stesso regolamento si determineranno pure i documenti da unirsi a corredo delle domande di pensione per parte degli impiegati, e si fisseranno pure le regole con cui si avranno a tenere i conti di detta cassa, per potere in ogni tempo riconoscerne facilmente la situazione.

CAPO V.

Disposizioni particolari.

Art. 24. Le disposizioni delle presenti non sono applicabili ai capi d'azienda ed ai loro vice-intendenti, all'ispettore generale dell'erario ed agl'intendenti, vice-intendenti e sotto-intendenti delle provincie, ed all'amministratore in capo ed in secondo delle regie zecche.

Art. 25. Gli esattori delle contribuzioni dirette e delle rendite comunitative, i ricevitori del lotto ed i distributori della carta bollata, i quali per la natura dei loro impieghi non devono andar soggetti a ritenenza d'aggio, non partecipano al benefizio delle pensioni di riposo a carico della cassa delle ritenzioni.

Art. 26. L'assegnamento di cui godono il tesoriere generale, i tesorieri d'azienda, i tesorieri provinciali, ed i cassieri del lotto e della zecca rappresentando in parte lo stipendio, ed in parte le diverse spese, che sono a loro carico, non andrà sottoposto alla ritenenza del due e mezzo per cento che per sole due terze parti, e per sole due terze parti concorrerà egualmente nel calcolo della media e della pensione a tenore degli articoli 5°, 6° e 7°.

Art. 27. Le pensioni attualmente in corso continueranno ad essere pagate dalle nostre finanze fino alla progressiva loro estinzione.

Mandiamo alla camera nostra de' conti d'interinare le presenti, ed a chi spetta di osservarle e farle osservare, secondo la loro forma, mente e tenore. Tale essendo il nostro volere.

Date a Torino, il ventidue del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventiquattro, del regno nostro il quarto.

CARLO FELICE.

V. LANGOSCO P. P. Regg.
V. MASSIMINO.
V. CORTE.

BRIGNOLE.

LA REGIA CAMERA DEI CONTI

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette l'avanti scritte regie patenti delli ventidue del mese corrente, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e sottoscritte da S. E. il sig. marchese Brignole ministro di Stato, e primo segretario di finanze, colle quali la M. S. ordina la ritenenza del due e mezzo per cento sugli stipendi, trattenimenti ed aggi degl'impiegati dell'azienda generale di finanze, dell'ispezione generale dell'erario, dell'amministrazione delle zecche, e di tutti gli altri uffici che da loro dipendono, onde provvedere alle pensioni di riposo per i medesimi; udito nelle sue conclusioni il sig. sostituito procuratore generale di S. M., cavaliere Quigini Puliga collaterale, a cui sono state comunicate, ed il tenore del tutto considerato; abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le suddette regie patenti, mandando le medesime registrarsi ne'registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Torino, li ventisei marzo mille ottocento ventiquattro.

Per detta Eccellentissima

REGIA CAMERA

FAVA.

REGOLAMENTO

Per le pensioni di riposo secondo il prescritto degli articoli 22 e 23 delle Regie Patenti 22 marzo 1824.

Quanto è grande l'utilità dello stabilimento della cassa delle ritenenze per la giubilazione di quegl'impiegati, che dopo un lungo e fedele servizio, essendosi resi benemeriti del governo e del pubblico, non sono più in caso di continuarlo, ed hanno bisogno di onesto riposo, e per assicurare inoltre la sussistenza delle vedove loro consorti e dei loro pupilli, altrettanto debbe essere vigilante ed assidua la cura dell'autorità superiore, onde il fondo delle ritenenze sia amministrato colla massima regolarità ed esattezza, e venga distribuito con norme certe ed invariabili a vantaggio di chi vi ha diritto.

A questo importantissimo scopo essendo in obbedienza dei sovrani comandi dirette le seguenti istruzioni, ne viene caldamente raccomandata a chi spetta la puntuale osservanza.

Capo I.

Ammessione alle pensioni di riposo.

Art. 1° Tutti gl'impiegati dipendenti dal dicastero economico, che colla ritenenza ordinata dalle regie patenti del 22 marzo 1824 contribuiscono a formare il fondo per la cassa delle pensioni possono, mediante il sovrano beneplacito, ottenere la loro giubilazione, purchè abbiano servito per venticinque anni, o che giustifichino di essere nella fisica impossibilità di continuare a servire prima che sia spirato tal termine.

Art. 2° Nel cómputo dei servizi si ammettono tutti quelli prestati nelle regie aziende, nel militare, e nelle amministrazioni dei cessati governi, qualora quest'ultimi, a norma delle leggi vigenti al tempo cui si riferiscono, dassero diritto a pensione.

Art. 3° Restano esclusi dal cómputo anzidetto i servizi per cui si ottenne dal postulante qualche assegnamento, od altra particolare retribuzione, e quelli prestati prima dell'età di diciotto anni.

Art. 4° Nella misura del tempo non si comprendono gli anni in cui il richiedente ha goduto di una pensione di ritiro, ovvero ha servito in qualità di volontario.

Art. 5° Relativamente alle interruzioni di servizio per cause politiche, siccome S. M. si è riservata di determinare, secondo i casi, se debbano calcolarsi come servizio di attività, così dovranno i capi d'amministrazione, che sono incaricati di rassegnare al ministero di finanze le domande d'ammissione alle pensioni di riposo, investigare a fondo e chiarire nei loro rapporti i motivi di simili interruzioni, affinchè col corredo di tutti gli opportuni dilucidamenti si possano esplorare le sovrane intenzioni.

Art. 6° Per i servizi militari si terrà conto solamente dell'effettiva durata dei medesimi, cioè dal giorno dell'*assentamento* a quello del congedo definitivo.

Capo II.

Domande per le pensioni di riposo, e documenti a corredo.

Art. 7° L'impiegato che trovasi nel caso di chiedere la sua giubilazione dovrà stendere la domanda in carta bollata, e consegnarla al suo superiore immediato d'ufficio accompagnata dai seguenti titoli:

1° Fede di nascita legalizzata dalla curia della diocesi;

2° Patenti, commissioni, o brevetti di nomina da cui risulti della data precisa dell'ingresso e della continuazione in servizio;

3° Attestazioni d'un professore di medicina o di chirurgia, che giustifichi l'impossibilità di continuare nel servizio, debitamente legalizzata dall'autorità amministrativa;

4° Dichiarazione di non aver ricevuto alcun assegnamento, o particolare retribuzione per i servizi prestati, spedita o confermata dall'amministrazione depositaria dei registri, cui si riferiscono i narrati servizi.

Art. 8° Le patenti ed i regi brevetti potranno prodursi per copia autentica; tutti gli altri titoli di nomina dovranno presentarsi in originale.

Art. 9° Nell'assoluta impossibilità per altro di quest'ultima originale produzione, potrà supplirvisi con certificati autentici, o attestazioni giudiziali degl'impiegati superiori, sì militari che civili, i quali per aver avuto sotto i loro ordini gli stessi richiedenti possano far fede della qualità e durata degli allegati servizi, e si avranno a tali supplimenti di prove quei riguardi che saranno del caso.

Capo III.

Ricognizione delle domande, relative sovrane provvigioni, e inscrizioni delle pensioni.

Art. 10. I superiori d'ufficio, cui vengono dai loro subalterni presentate delle domande per pensioni di riposo, esamineranno attentamente se sieno corredate di tutte le prove e di tutte le giustificazioni necessarie, per trasmetterle quindi a chi spetta in conformità dell'articolo 17 delle regie patenti 22 marzo 1824.

Art. 11. L'azienda generale delle finanze, l'ispezione generale dell'erario e l'amministrazione centrale delle zecche, ricevendo simili instanze, ne terranno apposito registro secondo prescrive l'art. 18 delle già citate patenti, e riconoscendole regolari ed ammissibili le trasmetteranno col loro parere al ministero, in un collo stato di liquidazione della pensione formato secondo il modello numero 1.

Art. 12. Le sovrane provvigioni per l'assegnamento delle pensioni di riposo saranno per copia autentica comunicate all'azienda generale di finanze con tutte le carte giustificative che corredavano la domanda, per essere classificate in ordine di data e conservate nel medesimo ufficio.

Art. 13. Spetterà alla prelodata generale azienda di dare avviso ai postulanti delle sovrane concessioni che li riguardano, e di spedire ai medesimi il certificato d'inscrizione al libro delle pensioni di riposo.

Art. 14. Il registro da cui verranno staccati i certificati anzidetti sarà formato a matrice, e porterà per titolo: *Registro delle pensioni di riposo sulla cassa delle ritenenze.* Avrà questo registro una sola serie numerica che progredirà da un registro all'altro senza far caso delle estinzioni, che succedessero per morte, decadimento, ripresa di servizio e per qualunque altro motivo.

Capo IV.

Pensioni delle vedove e soccorsi ai pupilli.

Art. 15. Il modo di proposizione qui sopra indicato per le pensioni degl'impiegati, sarà pure applicabile alle vedove che vi hanno diritto.

Art. 16. Se si tratta d'impiegati morti in attività di servizio, le loro vedove consorti, nel domandar la pensione, dovranno produrre gli stessi documenti che avrebbe dovuto presentare il marito, con aggiunta della fede di morte di lui, e della fede di nascita d'esse vedove e di matrimonio, tutte spedite dai parrochi e legalizzate dalla curia vescovile.

Art. 17. Se poi le vedove domandano la pensione in surrogazione del defunto marito già pensionato, dovranno allora direttamente, o per mezzo degl' intendenti delle provincie in cui

abitano, ricorrere all'azienda generale di finanze, producendo, oltre i titoli menzionati all'articolo precedente, anche il certificato d'inscrizione della pensione ond' era provvisto il marito.

Art. 18. Nel primo caso le domande delle vedove seguiranno il corso ordinario segnato al capo terzo della presente istruzione; nel secondo la predetta generale azienda, verificato il diritto competente alle vedove per il godimento della metà della pensione già assegnata al marito, ne riferirà al Ministero per l'opportuna autorizzazione a spedire in favore delle medesime l'occorrente certificato d'inscrizione.

Art. 19. Riguardo ai pupilli, non essendo loro attribuita la riversibilità della pensione del padre, ma avendo soltanto diritto al conseguimento d'un sussidio nella proporzione indicata dalla legge sino a che abbiano compita l'età di quindici anni, dovranno presentare unitamente al ricorso il certificato d'inscrizione della pensione dei defunti loro genitori, assieme alla fede di morte dei medesimi, ed alle proprie fedi di nascita legalizzate alla curia della diocesi, ed allora sulla proposizione dell'azienda generale di finanze, dell'ispezione generale dell'erario o dell'amministrazione centrale delle regie zecche si provocheranno dal ministero le analoghe determinazioni per l'assegnamento del sussidio proporzionatamente al loro numero, a tenore delle citate regie patenti.

Art. 20. I ricorsi dei pupilli si presenteranno in loro nome dai rispettivi tutori quando ne siano legalmente provvisti, ed ogni capo d'amministrazione o d'ufficio è inoltre invitato di dare, occorrendo, gli opportuni indirizzi ai pupilli ed ai loro tutori circa il modo di corredare e di sporgere le loro istanze.

Capo V.

Pagamento delle pensioni, estinzione e residui delle medesime.

Art. 21. Il pagamento delle pensioni degl'impiegati in riposo, delle loro vedove, come pure quelle dei soccorsi accordati ai pupilli, avrà luogo a trimestri maturati sull'esibizione de'certificati d'esistenza in vita, e di domicilio fisso nei regi Stati spediti in conformità del disposto delle regie patenti 25 novembre 1817 e dell'istruzione ministeriale del 16 gennaio 1818, che in ogni loro parte si dichiarano pienamente applicabili a questa nuova classe di pensionari.

Art. 22. Le vedove poi, oltre i certificati surriferiti, dovranno in fine d'ogni trimestre produrre la fede di vedovanza rilasciata dal parroco del domicilio, e legalizzata dalla curia della diocesi.

Art. 23. Le pensioni stabilite sulla cassa delle ritenenze si estinguono per la morte del titolare, o per il di lui ritorno al servizio. Nel primo caso la pensione cessa dal giorno della morte; nel secondo prende norma dalla data della decorrenza dello stipendio di attività, in modo che non vi sia cumulazione dell'una coll'altro, e salve sempre le modificazioni di cui in proposito all'articolo 16 delle regie patenti 22 marzo 1824.

Art. 24. L'azienda generale di finanze terrà conto esatto delle estinzioni, e nei primi venti giorni di ciascun trimestre farà nota di quelle avvenute nel trimestre antecedente per comunicarla al ministero.

Art. 25. I residui delle pensioni dovuti agli eredi non possono soddisfarsi che in virtù d'una declaratoria camerale, che gli interessati devono procurarsi nelle solite forme.

Art. 26. Qualora tali residui non eccedano le lire cento, e che d'altronde gli eredi per le conosciute loro ristrettezze possano meritare dalla sovrana clemenza l'esenzione dall'obbligo della prescritta declaratoria, dovranno per mezzo dell'azienda di finanze ricorrere al ministero producendo:

1° La fede di morte del pensionario spedita dal parroco del domicilio, e legalizzata dalla curia della diocesi;

2° Il certificato d'inscrizione della pensione;

3° Copia autentica del testamento, o almeno un estratto in *parte qua*; e se il pensionato è morto senza far testamento, un atto di notorietà formato innanzi al giudice ordinario del luogo, che ne faccia conoscere i veri eredi.

Capo VI.

Introito e contabilità dei fondi di ritenenza per le pensioni di riposo.

Art. 27. L'azienda generale di finanze, a tenore dell'art. 21 delle regie patenti 22 marzo 1824, continuerà a stanziare integralmente nel suo bilancio gli stipendi, trattenimenti ed aggi degl'impiegati sottoposti alla ritenenza, e provvederà nel tempo stesso alla regolare introduzione nella cassa delle pensioni di riposo delle somme che ad essa appartengono.

Art. 28. A tale effetto la prelodata generale azienda nello spedire i mandati sia di pagamento che di rimborso degli stipendi, trattenimenti ed aggi surriferiti, farà in modo che ciascun mandato faccia distintamente conoscere ciò che devesi pagare all'impiegato, e ciò che spetta alla cassa delle ritenenze, onde quest'ultima somma sia contro quitanza del tesoriere della stessa generale azienda introdotta nella cassa anzidetta.

Art. 29. Il tesoriere qui sopra nominato terrà per ogni annata finanziera un conteggio separato dei fondi esatti per la cassa delle pensioni di riposo in due distinti registri, uno di caricamento esattamente conforme al modello num. 2, e l'altro di scaricamento secondo il modello num. 3. Nel registro del caricamento si farà d'anno in anno ripresa del fondo rimasto in cassa nel precedente esercizio.

Art. 30. La cassa dei fondi per le pensioni di riposo, sebbene questi fondi provengano da ritenenze su stipendi ed aggi d'impiegati di diverse amministrazioni, sarà però esclusivamente posta sotto la sorveglianza dell'azienda generale di finanze, la quale, occorrendo, con analoghe istruzioni approvate dal ministero provvederà ad ogni ulteriore emergente su tal proposito.

La contabilità dei fondi anzidetti in quanto al tesoriere andrà soggetta alle stesse verificazioni di cassa, e trasmissione di note periodiche, che si praticano per gli altri fondi regi affidati al tesoriere delle aziende.

Dato dalla regia segreteria di finanze, 24 marzo 1824.

V.° *d'ordine di S. M.*
Brignole.

Reale Provvedimento con cui viene aumentato lo stipendio a carico dell'Erario del luogotenente Vicario e del primo e secondo assessore del Vicariato di politica e polizia della città di Torino.

24 settembre 1824.

CARLO FELICE, ecc. ecc. ecc.

Per l'abolizione dei dritti di regalie, sportule ed altri qualunque prescritta dall'art. 38 dell'editto nostro del 27 settembre 1822, il luogotenente vicario, primo e secondo assessore del vicariato di politica e polizia della città nostra di Torino, venendo a risentire un notabile scapito nell'utile del loro impiego, siamo venuti in determinazione di dare ai medesimi un compenso coll'aumentare lo stipendio che di presente godono sulla cassa delle nostre finanze.

Epperò pei presenti facciamo alli infra nominati ufficiali del vicariato gli aumenti apparenti dalla segnente tabella:

Nome, cognome e qualità DELL'UFFICIALE	Antico stipendio a carico delle finanze	Aumento	Attuale stipendio sulla cassa della città e R. lotto	TOTALE stipendio
N. N. Luogotenente vicario	L. 1300	L. 300	Dalla città 1550 R. lotto 450	L. 4000
" " Primo assessore	" 750	" 510	" 1740	" 3000
" " Secondo assessore	" 600	" 850	" 1250	" 2700

Mandiamo impertanto al tesoriere dell'azienda generale economica dell'interno di pagare alli prementovati luogotenente vicario, primo e secondo assessore del vicariato, li anzi menzionati aumenti di stipendio ripartitamente a quartieri maturati, incominciando dal 1° gennaio del prossimo anno 1825 e continuando in avvenire durante la loro servitù ed il nostro beneplacito. Mandiamo a chiunque sia spediente di osservare e fare osservare il presente, ed al controllo generale ed all'azienda predetta di registrarlo; chè tale è nostra mente.

Govone, li 28 settembre 1824.

CARLO FELICE.

Regie Patenti colle quali S. M. approva l'annessovi Regolamento per li cantonieri stabiliti sul Monte-Cenisio. — Loro diritto a pensione.

21 *dicembre* 1824.

CARLO FELICE, ECC. ECC. ECC.

Essendo stato rassegnato un progetto di regolamento contenente le discipline da osservarsi dai cantonieri stabiliti sulla regia strada del Monte-Cenisio, lo abbiamo ravvisato meritevole della nostra approvazione. Epperciò siamo venuti in determinazione di quello approvare, come lo approviamo colla presente, volendo che alla copia stampata nella stamperia reale si presti la stessa fede che all'originale, visato d'ordine nostro dal nostro primo segretario di Stato per gli affari interni. Mandiamo a chiunque di quello osservare e far osservare secondo il suo tenore; chè tale è nostra mente.

Date in Torino, addì 21 del mese di dicembre 1824.

CARLO FELICE.

REGOLAMENTO

Per li cantonieri stabiliti sul Monte-Cenisio.

Omissis

Art. 41. Li cantonieri, caporali e sergenti che avranno prestato un lungo servizio con zelo ed attività, otterranno una pensione a titolo di giubilazione.

Questa pensione potrà ascendere fino a lire duecento per li cantonieri e caporali, ed a lire trecento pei sergenti, quando contino vent'anni di continuo servizio.

Omissis

In fine il presente regolamento sarà affisso in tutte le case di ricovero stabilite lungo la strada reale del Monte-Cenisio.

V.° *d'ordine di S. M.*
ROGET DE CHOLEX.

Regie Patenti colle quali S. M. approva il Regolamento relativo alla nomina ed al servizio de' guarda-boschi.
18 *gennaio* 1825.

REGOLAMENTO

Concernente alla nomina, al servizio ed al pagamento dei guarda-boschi comunali.

Art. 1° La custodia de'boschi affidata ai campari delle comunità dal regolamento approvato colle regie patenti del 15 ottobre 1822, è commessa per l'avvenire ai guarda-boschi comunali.

Questi dipenderanno direttamente dai sotto-ispettori dell'amministrazione de'boschi e selve, saranno nominati dagli intendenti delle provincie sulla proposizione degli stessi impiegati.

Art. 2° I guarda-boschi comunali saranno scelti di preferenza tra i migliori campari attualmente in servizio, o fra coloro che servirono nelle regie armate, purchè concorrano in essi le qualità necessarie.

Omissis

Art. 8° L'annuo loro stipendio non sarà minore di lire duecento cinquanta, nè maggiore di lire quattrocento: verrà pagato dalle *comunità* componenti il distretto, giusta il riparto che ne farà l'intendente.

Omissis

Art. 11. Sono applicabili ai guarda-boschi comunali tutte le disposizioni, che prima lo erano ai campari, in ciò che riflette all'esecuzione del regolamento approvato colle surriferite regie patenti.

Omissis

V.° *d'ordine di S. M.*
ROGET DE CHOLEX.

Regio Brevetto col quale S. M. approva l'ivi annesso Regolamento ragguardante alle condizioni da riempirsi da chi aspira agl'impieghi di saggiatore negli uffici del Marchio, e di verificatore de'saggi presso l'Amministrazione centrale delle Regie Zecche. — Loro diritto a pensione.

4 *agosto* 1825.

CARLO FELICE, ECC. ECC. ECC.

Coll'art. 6° delle nostre patenti in data del 23 dicembre 1823, Noi abbiamo stabilito che l'impiego di verificatore de' saggi presso l'amministrazione centrale delle nostre zecche sarà

dato al concorso; e coll'articolo 19 del regolamento relativo al marchio, stato approvato con altre patenti nostre del 12 luglio 1824, si è prescritto che al concorso pure saranno conceduti i posti di saggiatori per i lavori d'oro e d'argento nel modo da determinarsi con altro regolamento a parte.

Ora il nostro ministro di Stato, primo segretario di finanze, avendoci presentato un progetto di regolamento, che stabilisce le condizioni da riempirsi, e gli incumbenti da praticarsi da chi aspira agli accennati impieghi, con altre disposizioni ai medesimi relative, Noi lo abbiamo ravvisato meritevole della nostra sanzione: eppereiò nell'approvarlo, vogliamo che il medesimo regolamento, d'ordine nostro visato dal predetto nostro ministro di Stato, primo segretario di finanze, venga unito al presente per essere registrato al controllo generale, e mandiamo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare; chè tale è nostro volere.

Dato a Govone, addì 4 agosto 1825.

CARLO FELICE.

CORTE.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

Del numero degli alunni.

Art. 1° Vi saranno nell'amministrazione delle regie zecche tre alunni destinati ad abilitarsi nella pratica dei saggi per le operazioni metallurgiche delle officine monetarie, degli uffici di marchio.

Art. 2° Essi verranno applicati ai seguenti uffici:

Uno presso l'amministrazione centrale per occuparsi nel laboratorio chimico sotto la direzione del verificatore dei saggi, e per istruirsi nelle operazioni dell'officina monetaria.

Uno presso l'ufficio del marchio di Torino, ed uno presso quello di Genova.

Art. 3° L'amministrazione centrale potrà variare alternativamente la destinazione degli alunni, onde si rendano capaci d'eseguire tutte le operazioni particolari che dipendono dai suddetti uffici, prendendo a tale uopo gli ordini del ministro di Stato, primo segretario di finanze.

Omissis

TITOLO OTTAVO.

Delle pensioni di riposo de' saggiatori.

Art. 43. I saggiatori avranno a guisa degli altri impiegati, dipendenti dall'amministrazione delle regie zecche, diritto alla pensione di riposo, servate le condizioni e regole stabilite colle regie patenti del 22 marzo 1824.

Art. 44. In conseguenza il prodotto dei diritti di saggio, che riscuotono a tenore dei regolamenti in vigore, andrà soggetto dal primo gennaio del corrente anno alla ritenuta del 2 1/2 per 0/0 da versarsi nella cassa delle pensioni esistenti presso la tesoreria delle regie finanze.

Art. 45. La liquidazione della ritenenza sarà fatta dall'amministrazione centrale delle regie zecche alla scadenza d'ogni trimestre sui risultamenti dei registri tenuti negli uffici del marchio, e trasmessa all'azienda generale delle regie finanze, da cui sarà dato l'ordine al tesoriere per il ricevimento della somma che ogni saggiatore dovrà versare nella di lui cassa dietro invito dell'amministrazione predetta.

Art. 46. Il prodotto di cui all'art. 44 servirà di norma per lo stabilimento delle pensioni che saranno determinate sulla media dei tre ultimi anni d'esercizio, giosta qoanto prescrivono le regie patenti suddette per tutti gli altri impiegati.

Omissis

TITOLO DECIMO

Disposizioni generali.

Art. 53. È in facoltà del ministro di Stato, primo segretario di finanze, di far passare gli assaggiatori del marchio da un ufficio all'altro, secondo che le occorrenze del servizio possono richiedere una tale misnra.

Art. 54. In caso di malattia, o d' assenza d'uno dei saggiatori, egli destina dietro il parere dell'amministrazione delle zecche uno degli alunni, od altra persona idonea per rimpiazzarlo, a tenore di quanto è prescritto dai capi 2° e 4° del regolamento 3 aprile 1819, che in questa parte si dichiara applicabile ai saggiatori, e determina la porzione dello stipendio e degli utili che il titolare deve rinunciare a favore del surrogato.

Dato a Torino, dalla regia segreteria di finanze, addì cinque agosto mille ottocento venticinque.

V.° *d'ordine di S. M.*
Corte.

Carta Reale con cui S. M. istituisce in Sardegna una cassa particolare onde provvedere alla pensione di riposo per gli Impiegati sedentari, e del servizio attivo delle gabelle di quel Regno.

29 *gennaio* 1827.

IL RE DI SARDEGNA, ecc. ecc. ecc.

Illustre conte don Ginseppe Tornielli di Vergano, cavaliere gran croce de' santi Maurizio e Lazzaro, nostro gentiluomo di camera onorario, vicerè, luogotenente, capitano generale del regno nostro di Sardegna!

Nell'intenzione in cui siamo di sempre più migliorare la condizione degli impiegati delle gabelle nel regno nostro di Sardegna, procurando loro quei maggiori vantaggi che valer possano ad impegnarli al più retto e fedele eseguimento delle loro incumbenze, ed a vieppiù affezionarli al regio nostro servizio, abbiamo determinato di estendere ai medesimi lo stabilimento di una cassa particolare per le pensioni di riposo da concedersi a quelli che se ne saranno resi meritevoli con lunghi ed onorati servizi, ed alle loro vedove e figli, instituita già con felice soccesso in qoesti nostri Stati del continente con patenti de' 20 settembre 1821 e de' 25 marzo 1822. Quindi per la presente, di nostra certa scienza e sovrana antorità, avuto il parere del supremo nostro consiglio di Sardegna, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto in appresso:

Capo I.

Stabilimento delle ritenzioni.

Art. 1° A cominciare dal primo del corrente anno 1827 si farà sugli stipendi di tutti gl'impiegati, brigadieri, sotto-brigadieri e preposti delle nostre gabelle nel regno di Sardegna una ritenzione del 2 1|2 per cento, onde formare un fondo disponibile per le pensioni di riposo da accordarsi a coloro, che ne saranno meritevoli, ed alle loro vedove o popilli.

Art. 2° La stessa ritenzione si effettuerà sugli aggi e rimesse che gl'impiegati, brigadieri, sotto-brigadieri e preposti suddetti ricevono dall'erario in luogo di stipendio, oppure come supplemento dello stipendio medesimo.

Art. 3° L'importare degli stipendi in tutte le vacanze d'impiego e posto, che non eccederanno due mesi, sarà accresciuto pure a detto fondo.

Se una vacanza si prolungherà oltre i due mesi, l'importare dello stipendio durante i primi 60 giorni apparterrà alla cassa delle pensioni, il di più rimarrà a beneficio del nostro erario.

Art. 4° Si terrà pure a beneficio della cassa medesima il 15 per cento sulle porzioni del prodotto delle confische e multe appartenenti a detti impiegati, brigadieri e preposti. Le porzioni spettanti al tribunale del regio patrimonio, ed agli estranei all'amministrazione delle regie gabelle, non sono comprese in questa disposizione.

Capo II.

Condizioni per l'ammessione alla pensione.

Art. 5° Le domande per ottenere la pensione saranno per mezzo del direttore delle gabelle trasmesse all'ufficio dell'intendenza generale del regno.

Art. 6° In esso ufficio si terrà un registro in cui si noteranno siffatte richieste per ordine di data e di numero.

Art. 7° Le dimande di pensioni, unitamente al parere dell'intendente generale del regno, si trasmetteranno nello stesso ordine al Vicerè, da cui verranno provvisoriamente stabilite, salva la nostra regia approvazione, alla quale verranno sottoposte dal primo segretario di finanze.

Art. 8° Le pensioni non si accorderanno se non se sino alla concorrenza dei fondi disponibili sull'importare delle ritenzioni.

Art. 9° Non si accorderà pensione se non all'individuo che avrà servito venticinque anni, e sarà nell'impossibilità di continuare.

Art. 10. La pensione potrà ciò nondimeno essere accordata prima di 25 anni di servizio a coloro i quali, per le infermità contratte nel servizio stesso, saranno incapaci di continuarlo.

Art. 11. Per determinare la quota della pensione si formerà un'annata media dello stipendio, di cui avranno i ricorrenti godnto durante i tre ultimi anni del loro servizio.

Art. 12. Gli aggi, o le rimesse, di cui avrà goduto l'impiegato a carico del nostro erario, non entreranno nel calcolo se non se per due terzi del loro importare.

Art. 13. La pensione concessa dopo 25 anni di servizio sarà eguale alla metà della somma stabilita in conformità degli articoli precedenti.

Si aumenterà essa del quindicesimo di detta metà per ogni anno di servizio oltre i 25, senza che possa eccedere la somma di L. 3000, che costituirà il *maximum* della pensione d'uno dei detti impiegati di gabelle.

Art. 14. La pensione accordata prima di 25 anni di servizio, sarà di un quinto dello stipendio per dieci anni di servizio ed inferiormente.

Aumenterà essa d'un cinquantesimo per ogni anno di servizio oltre i dieci.

Art. 15. Questa pensione potrà essere stabilita a metà dello stipendio per coloro i quali sarebbero resi inabili al servizio per ferite ricevute nel servizio delle loro incumbenze.

Le somme necessarie all'intiera loro guarigione saranno anticipate sul fondo delle ritenzioni, e rimarranno a carico della cassa delle pensioni, qualora non si possa farne risarcire la spesa dagli autori di simili fatti.

Art. 16. Le pensioni ed i soccorsi alle vedove ed ai pupilli non potranno eccedere la metà della quota di pensione a cui avrebbe diritto il defunto.

Art. 17. Non si accorderanno però fuorchè alle vedove ed ai pupilli degli impiegati morti in attività di servizio, o già provveduti d'una pensione di riposo.

Art. 18. Le vedove senza prole non vi avranno diritto, se non se giustificando d'essere state maritate da più di cinque anni, e cesserà a loro favore passando ad altre nozze.

Art. 19. Le vedove aventi prole passando a seconde nozze o venendo a morire, la pensione cadrà a profitto dei pupilli nei modi e termini prescritti dall'articolo seguente.

Art. 20. Se gli aventi diritto alla pensione non lasciano vedove, ma soltanto pupilli, si potranno accordar loro dei soccorsi, fino a che abbiano essi compita l'età di quindici anni.

La quota sarà determinata relativamente al loro numero, nè potrà per tutti insieme eccedere la metà della pensione che poteva competere al loro padre, o di cui già godeva.

Art. 21. Si comprenderanno egualmente nel calcolo i servizi che gli attuali impiegati, brigadieri, sotto-brigadieri, preposti delle gabelle nel regno di Sardegna, avessero prima d'ora prestato nel continente, anche nelle amministrazioni del cessato governo, i quali a norma delle leggi di quei tempi davano diritto alla pensione.

Ci riserbiamo di determinare, secondo i casi, se debba comprendersi come servizio di attività l'interruzione da alcuni sofferta per straordinarie circostanze.

Art. 22. I servizi gratuiti, comprensivamente a quelli di volontario o di sovranumerario, non sono ammessi.

Art. 23. I servizi prestati prima dell'età di diciotto anni sono egualmente rigettati.

Capo III.

Introiti, contabilità e pagamenti.

Art. 24. L'importare delle ritenzioni ordinate colle presenti formerà una cassa particolare, che rimarrà affidata al ricevitore principale delle nostre gabelle in Cagliari, e di cui renderà annualmente conto all'intendente generale del regno ed al tribunale del regio patrimonio

Art. 25. Tutte le pensioni che si accorderanno agli impiegati dopo l'emanazione della presente, saranno a carico della cassa delle ritenzioni.

Art. 26. Le pensioni concesse prima di tal'epoca continueranno ad essere pagate dal nostro erario sino alla totale estinzione.

Art. 27. Il nostro intendente generale del regno di Sardegna stabilirà per mezzo d'apposito regolamento il modo in cui dovrà tenersi i conti della cassa suddetta, ed i documenti da unirsi a corredo delle dimande di pensioni per parte di detti impiegati.

Vi mandiamo di osservare e fare osservare ed eseguire la presente, che sarà registrata secondo il solito, e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dat. Torino, il 29 gennaio 1827, e del regno nostro il settimo.

CARLO FELICE.

Raggi.

Regio Brevetto col quale S. M. scioglie il dubbio insorto circa il còmputo dei servizi che hanno prestato gli Esattori delle Contribuzioni dirette, i Ricevitori del lotto, ed i Distributori della carta bollata quando compiscono la loro carriera in qualche altro ramo dell'Amministrazione economica soggetto alle disposizioni delle Regie Patenti 22 marzo 1824.

22 febbraio 1827.

CARLO FELICE, ecc. ecc. ecc.

Siamo stati informati del dubbio se gli esattori delle contribuzioni, i ricevitori del lotto, ed i distributori della carta bollata, i quali, in virtù dell'art. 25 delle nostre patenti del 22 marzo

1824, non vanno soggetti a ritenuta d'aggio, e sono esclusi dal benefizio della pensione di riposo, finchè continuano nell'esercizio del loro impiego, possano poi utilizzare questo stesso loro servizio pel conseguimento della pensione anzidetta, quando compiscono la loro carriera in altro impiego sottoposto allo stabilimento della ritenuta e della pensione.

A sciogliere però questo dubbio in senso affermativo, Ci si presentò subito il riflesso che, siccome coll'art. 13 delle stesse regie patenti abbiamo dichiarato che negli anni di servizio per la liquidazione delle pensioni di riposo si debba computare tutto il tempo di attività passato in qualunque regia amministrazione, così non è a credersi che sia stata nostra intenzione di escludere, nel caso di cui ragionasi, i servizi che Ci furono resi nel ramo delle contribuzioni, del lotto e della carta bollata, perchè altrimenti ne nascerebbe l'inconvenienza che i servizi prestati negli impieghi, che direttamente dipendono dal dipartimento economico, sarebbero per l'oggetto in questione di minor merito e di minor valore di quelli che si prestano nelle amministrazioni dipendenti dagli altri dicasteri.

Volendo però Noi togliere di mezzo qualunque dubbio a tale riguardo, abbiamo creduto apportuno di dichiarare, come dichiariamo, essere mente nostra, che gli esattori delle contribuzioni, i ricevitori del lotto, ed i distributori della carta bollata, godano del favore accordato a tutti gli altri impiegati di qualunque regia amministrazione coll'art. 13 delle prementovate regie patenti del 22 marzo 1824, per il còmputo dei servizi che hanno prestati, ogni qualvolta compiscono la loro carriera in qualche altro ramo dell'amministrazione economica, i di cui impiegati vanno soggetti alla ritenenza, e godono del beneficio della pensione.

Dato a Torino, li 22 febbraio 1827.

CARLO FELICE.

RAGGI.

Regie Patenti colle quali S. M. approva il Regolamento per le pensioni degli Esattori che non sono più in grado di continuare nell'esercizio de'loro impieghi.

24 *gennaio* 1828.

CARLO FELICE, ECC. ECC. ECC.

Avendo giudicato conveniente di provvedere alla sorte degli esattori, che per età avanzata o per indisposizioni contratte nell'esercizio de'loro impieghi non sono più in grado di continuare nei medesimi, Ci è sembrato che il regolamento a tal uopo presentatoci dal nostro primo segretario di finanze sia tale da poter adeguare le nostre mire, poichè esso è fondato sulle stesse massime già da Noi autenticate per le pensioni, cui hanno diritto gl'impiegati in altri rami dell'amministrazione economica, le loro vedove ed i loro pupilli.

Epperò per le presenti, di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo approvato ed approviamo il regolamento anzidetto, che d'ordine nostro visato dal nostro primo segretario di finanze sarà unito alle presenti.

Mandiamo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare, ed alla camera nostra de' conti di registrare l'uno e le altre, volendo che alle copie stampate nella reale nostra tipografia si presti la stessa fede, che all'originale; chè tale è nostra mente.

Date a Torino, il ventiquattro del mese di gennaio, l'anno del Signore mille ottocento vent'otto, del regno nostro l'ottavo.

CARLO FELICE.

RAGGI.

REGOLAMENTO

Per le pensioni degli Esattori.

Art. 1° Gli esattori da S. M. nominati per la riscossione dei tributi diretti e delle imposte e rendite comunitative saranno d'or innanzi, e cominciando dal corrente anno, ammessi alla pensione di riposo, in conformità delle norme stabilite col presente regolamento.

Art. 2° Il fondo per far fronte alle pensioni di coloro che vi hanno diritto si forma:

1° Con una ritenenza di 2 1|2 per cento, che avrà luogo incominciando dalla stessa epoca sovra il montare dell'aggio, di cui gli esattori sono provvigionati tanto sulle imposte regie, provinciali e comunali d'ogni genere, quanto sui redditi comunitativi.

2° Con un prelevamento del quarto che nelle vacanze d'impiego avrà luogo sovra l'aggio dell'esattoria per tutto il tempo della vacanza.

Art. 3° Ha diritto al conseguimento della pensione quell'esattore, che, giustificando d'un servizio d'anni venticinque, ed essendo nell'impossibilità di continuarlo, ottiene da Noi l'autorizzazione di ritirarsi.

Art. 4° La pensione può nulladimeno essere accordata prima di venticinque anni di servizio a coloro che per fisica impotenza, debitamente comprovata, si sono resi incapaci a proseguirlo.

Art. 5° Per determinare la quota delle pensioni si forma un'annata media dell'aggio di cui l'esattore ha godnto nei tre ultimi anni del suo servizio.

Art. 6° La pensione concessa dopo venticinque anni di servizio è ragguagliata alla metà della somma stabilita in conformità dell'articolo precedente.

Essa aumenta d'un quindicesimo per ogni anno di servizio, oltre i venticinque, senza però che per niun motivo possa mai eccedere il massimo di lire *millequattrocento*.

Art. 7° La pensione accordata prima di anni venticinque di servizio è stabilita, per anni dieci ed inferiormente, ad un quinto della media formata sui tre ultimi anni, a tenore dell'articolo 5°; aumenta essa d'un cinquantesimo di detta media per ogni anno di servizio, oltre ai dieci, ma quando si trovasse inferiore a lire *ducentocinquanta* si determina in quest'ultima somma che costituisce il minimo delle pensioni degli esattori.

Per la comodità dei cómputi si progredisce di cinque in cinqne lire, e si trascurano le frazioni inferiori.

Art. 8° L'esattore, che per aver divertito i fondi dei quali gli è affidato il maneggio, e quello che per altre cause incorre la destituzione dall'impiego, non è ammesso a conseguire la pensione snlla cassa delle ritenenze.

Non è nemmeno ammesso quello che rinunzia all'esattoria per passare ad altro impiego.

Art. 9° Le pensioni ed i soccorsi alle vedove ed ai pupilli non possono eccedere la metà della pensione a cni avrebbe diritto il defunto, nè si accordano che alle vedove ed ai pupilli degli esattori morti in attività di servizio, o già provveduti di pensione di riposo sulla cassa delle ritenenze.

Art. 10. Le vedove senza prole non vi hanno diritto se non giustificano d'aver avuto più di cinque anni di matrimonio e di convivenza con il defunto.

Art. 11. La pensione cede ai pupilli se la madre viene a premorire o se passa ad altre nozze.

Art. 12. Se gli aventi diritto alla pensione non lasciano vedove, ma soltanto pupilli, si accorda a questi ultimi un annuale soccorso, la di cni quota è determinata dal loro numero, nè può mai tra tutti eccedere la metà della somma che competeva al defunto genitore, o di cui già era provveduto sulla cassa delle ritenenze.

Art. 13. La pensione od il soccorso ai figli non competono e cessano d'essere corrisposti quand'essi hanno compiuta l'età d'anni quindici, o quando alla loro sussistenza od all'educazione loro viene a spese nostre altrimenti provveduto.

Art. 14. Negli anni di servizio si computa tutto il tempo d'attività passato in qualunque regia amministrazione, quantunque estranea al dipartimento economico, epperciò pure nel militare, sempre quando per tali servizi non abbiano i ricorrenti ottenuto qualche assegnamento o qualche altra speciale retribuzione.

Art. 15. Si comprendono egualmente nel còmputo i servizi prestati nelle amministrazioni dei cessati governi, i quali, a norma delle leggi di quei tempi, davano diritto ad una pensione di riposo.

Ci riserbiamo di determinare, secondo i casi, se debba riguardarsi como tempo d'attività l'interruzione di servizio da alcuni sofferta per effetto delle trascorse politiche vicende.

Art. 16. I servizi gratuiti comprensivamente a quelli dei volontari non sono ammessi, come sono parimenti esclusi quelli prestati prima degli anni diciotto.

Art. 17. La pensione cessa di decorrere a favore di chi viene nuovamente impiegato in qualunque dicastero, per la somma però corrispondente allo stipendio del nuovo impiego, o del trattenimento annessovi.

Art. 18. Le domande per ottenere la pensione di riposo si rimettono all'intendente della provincia, che le trasmette coi documenti giustificativi all'azienda generale delle regie finanze, da cui si rassegnano col proprio parere al ministero.

Quelle delle vedove e dei pupilli possono rimettersi o all'intendente della provincia, ove il defunto esercitava il suo ufficio, od a quello della provincia, in cui le vedove ed i pupilli hanno stabilito il loro domicilio, per essere da chi sovra rassegnate alla regia segreteria di finanze.

Art. 19. Saranno osservate per gli esattori, loro vedove e pupilli le disposizioni contenute nei capitoli 1°, 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regie patenti del 22 marzo 1824, come se fossero qui letteralmente trascritte.

Art. 20. L'azienda tiene un registro speciale, in cui le domande degli esattori e quelle delle loro vedove e de'pupilli sono inscritte secondo l'ordine del loro arrivo; collo stesso ordine si procede alla liquidazione delle pensioni, e si promuovono i relativi provvedimenti, che emaneranno col mezzo di brevetto regio.

Art. 21. Le pensioni non si accordano che fino a concorrenza delle somme disponibili sui fondi provenienti dalle ritenenze e dai prelevamenti stabiliti all'articolo 2° del presente regolamento.

Arrivando però il caso, che per effetto della presente disposizione non potessero aver corso contemporaneo tutte le domande pervenute alla regia segreteria, hanno la preferenza primieramente quelle dei pupilli, poscia quelle delle vedove, in seguito le domande degli esattori più anziani, ed a pari anzianità le domande di quelli che per causa di cronica indisposizione meritassero uno speciale riguardo, ed in fine quelle degli esattori che fossero padri di numerosa famiglia.

Art. 22. Il prodotto delle ritenenze e delle vacanze d'impiego si versa nella cassa del tesoriere dell'azienda generale delle regie finanze per formare un fondo speciale separato da qualunque altro, e destinato esclusivamente alle pensioni degli esattori.

A tal fine gl'intendenti delle provincie stabiliscono alla scadenza d'ogni trimestro il còmputo delle somme dovute alla cassa da ogni esattore titolare, o gerente, e ne ordinano il pagamento nella tesoreria provinciale come *fondo somministrato*, trasmettendone quindi le quictanze all'azienda generale delle regie finanze, la quale, dopo d'aver radunato quelle di tutte le provincie, si concerterà coll'ispezione generale dell'erario regio per farne introdurre il prodotto nella tesoreria dell'azienda.

Art. 23. Il tesoriere dell'azienda generale di finanze tiene un conto apposito di questi fondi da presentarsi annualmente al magistrato della regia camera de' conti, e ne rimette mensilmente la situazione all'azienda, che la rassegna alla regia segreteria di finanze.

Art. 24. Le pensioni concedute su questi fondi sono pagabili a trimestri maturati colle stesse norme, che si osservano per il pagamento di quelle assegnate agl'impiegati dipendenti dal dicastero di finanze sull'altra cassa di ritenenze già stabilita colle regie patenti del 22 marzo 1824;

epperò gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del regolamento annesso alle stesse regie patenti si dichiarano applicabili alle pensioni degli esattori, e delle loro vedove, ed ai soccorsi conceduti ai pupilli. Avranno pure applicazione agli stessi fondi le discipline stabilite cogli articoli 29 e 30 del regolamento preaccennato.

Art. 25. Venendo la cassa speciale delle pensioni degli esattori a trovarsi provveduta di fondi eccedenti il bisogno, il primo segretario di finanze potrà autorizzarne l'impiego in acquisto di rendite del debito pubblico in aumento dei prodotti della stessa cassa.

Torino, dalla regia segreteria di finanze, addì ventiquattro gennaio 1828.

V.° *d'ordine di S. M.*
Raggi.

LA REGIA CAMERA DEI CONTI

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte regie patenti delli ventiquattro gennaio ultimo scorso, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e sottoscritte dal signor marchese Raggi, primo segretario di finanze, colle quali la prefata M. S. approvò il regolamento annesso alle stesse regie patenti per le pensioni degli esattori, che non sono più in grado di continuare nell'esercizio dei loro impieghi; udito nelle sue conclusioni il signor collaterale cavaliere Longoni, sostituito procuratore generale di S. M, a cui ogni cosa venne comunicata, ed il tenore del tutto ben considerato; per le presenti mandiamo registrarsi le succennate regie patenti, coll'annesso regolamento, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Torino, il primo febbraio mille ottocento vent'otto.

Per detta Eccellentissima
Regia Camera

Cerruti, Segr.

Regio Brevetto. — Diritto a pensione degl'Impiegati nell'Amministrazione del Debito Pubblico negli Stati di terraferma.

25 *febbraio* 1828.

CARLO FELICE, ecc. ecc. ecc.

Volendo Noi provvedere su stabili uniformi basi alla sorte di quegli impiegati, che verrebbero da Noi ammessi a riposo, e desiderando inoltre d'assicurare in pari guisa un mezzo di sostentamento alle vedove loro, e perfino, durante la tenera età inetta a lucrosa occupazione, anche agli orfani loro figli, con patenti nostre del 22 marzo 1824 instituimmo una cassa di ritenzione per gl'impiegati dell'azienda generale di finanze, dell'ispezione dell'erario, dell'amministrazione centrale delle zecche, e di tutti gli altri uffici che da loro dipendono, e stabilimmo ch'eglino, le vedove loro ed i pupilli conseguirebbero sulla cassa medesima quella pensione o sovvenimento, che giusta i resi servigi e l'altre ivi espresse circostanze sarebbe per loro a competere.

Ora le stesse ragioni pur concorrendo per gl'impiegati dell'amministrazione del debito pubblico negli Stati nostri di terraferma, ravvisato abbiamo convenevole e giusto l'estendere ad essi pure i benefizi anzidetti. E perciò, per le presenti, di nostra certa scienza, e regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° È esteso agl' impiegati dell' amministrazione del debito pubblico ne' nostri Stati di terraferma, incominciando dal primo gennaio del corrente anno 1828, il prescritto delle nostre patenti del 22 marzo 1824 per la ritenenza del due e mezzo per cento sui loro stipendi e trattenimenti, e per lo stabilimento della loro pensione di riposo, non che per quella delle vedove e pupilli loro.

Sono però eccettuati da questa disposizione il direttore generale, i vice-direttori ed il nostro commissario.

Art. 2° Il *maximum* della pensione del segretario generale di detta amministrazione sarà eguale a quello stabilito dall'art. 6° delle succitate regie patenti pel primo segretario della ispezione generale del regio erario; ed il *maximum* pei capi d'ufficio sarà pari a quello ivi pur fissato pei capi di divisione dell'azienda generale di finanze; e per tutti gl'altri impiegati sarà conforme a quanto ivi altresì trovasi determinato a riguardo degl'impiegati di altri diversi gradi.

Mandiamo alla camera nostra de'conti d'interinare le presenti, ed a chi spetta di eseguirle e farle eseguire, ed alle copie stampate nella stamperia reale prestarsi la stessa fede come all'originale; chè tale è nostra mente.

Dato in Torino, addì venticinque febbraio, l'anno del Signore mille ottocento ventotto, e del regno nostro l'ottavo.

CARLO FELICE.

RAGGI.

Si stabilisce la massima che nel cómputo delle pensioni da liquidarsi in base alle Regie Patenti 22 marzo 1824 s'abbia a progredire da 5 in 5 lire evitando così le frazioni.

6 *agosto* 1829.

CARLO FELICE, ECC. ECC. ECC.

Ci è stato rappresentato dal nostro primo segretario delle finanze che renderebbe assai più semplici i lavori di contabilità lo applicare alle pensioni di riposo, stabilite colle patenti nostre del 22 marzo 1824, la massima stabilita dal 2° alinea dell'art. 7° del regolamento approvato da Noi colla nostra patente del 24 gennaio 1828 in ordine alle pensioni di riposo degli esattori e delle loro vedove e consorti, quella cioè di progredire nel cómputo loro di cinque in cinque lire, onde evitare in tal modo le frazioni inferiori alle dette lire cinque.

Ed avendo Noi ravvisato un tal sistema opportuno e conforme alle nostre sovrane intenzioni, colle presenti di nostra certa scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro consiglio, ci siamo degnati di ordinare, come ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Nelle liquidazioni delle pensioni di riposo che cadono sulla cassa delle ritenenze instituita colle nostre patenti del 22 marzo 1824, sarà d'ora innanzi il nostro primo segretario di finanze autorizzato di far progredire il cómputo loro di cinque in cinque lire, lasciando la frazione a profitto del regio erario, se questa è inferiore alla metà di cinque lire, ed a vantaggio del provvisto a riposo quella che tocca la metà o che l'ecceda.

Deroghiamo in quella parte a qualunque disposizione contraria alle presenti, le quali mandiamo alla camera nostra dei conti per essere registrate; chè tale è nostra mente.

Dat. dal regio castello di Govone, addì 6 agosto 1829, e del regno nostro il nono.

CARLO FELICE.

RAGGI.

N° 3255-954. — 2° Ufficio. — Dispaccio della Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'interno in Torino all'Avvocato Fiscale generale presso il Senato di Nizza sull'inefficacia dei servizi de'praticanti presso le Fiscalie provinciali.

15 *marzo* 1830.

Ho inteso non senza qualche sorpresa che esistono in alcune fiscalie provinciali dei praticanti che credono così acquistar meriti per percorrere poscia la carriera giudiziaria, e siccome una tal pratica non venne sin qui autorizzata da S. M., ho pensato di rivolgermi alla S. V. Illustrissima onde mettere in avvertenza simili praticanti *sull'inefficacia di tale pratica*. Quanto sia vantaggiosa una pratica presso un ufficio generale, in cui il numero e la natura degli affari possono rendere utile il lavoro dei volontari e la prudenza colla quale si ammettono questi, guarentisce contro qualunque abuso; altrettanto inefficace sarebbe la pratica in un fiscalio provinciale, nel cui ufficio esistono pochissime cause. Molti poi fra i giovani laureati vogliono entrare in un ufficio fiscale per passare più facilmente in carriera, invece di fare una buona pratica presso un avvocato patrocinante, ove è necessario per alcuni anni un indefesso lavoro, così che i volontari presso le fiscalie non acquistano per lo più nè dottrina nè capacità.

Bene scorgo che esistono alcune fiscalie assai occupate, in cui un volontario possa venire utilmente impiegato così pel pubblico come pel proprio interesse, ma le medesime non sono numerose, e per quelle poche converrebbe fissar norme indispensabili per l'ammessione di simili volontari, massime per la voluta autorizzazione e pella previa pratica forense, che non vorrebbe esser minore di due anni nell'ufficio di un avvocato ammesso a postulare.

Sentirò con piacere il parere di V. S. Illustrissima intorno così importante oggetto, in quanto che dalla prima pratica suole d'ordinario dipendere la maggiore o minore capacità legale dei candidati pelle funzioni giuridiche . . . .

. . . .

FALQUET.

Regio Biglietto in data 30 giugno 1832, firmato Carlo Alberto, contrasignato De l'Escarène, portante disposizioni per un miglioramento di condizione, e per le pensioni di riposo da concedersi ai Professori e Maestri delle Regia Scuola di provincia di qua dei monti.

30 *giugno* 1832.

Omissis

Art. 8° Le pensioni di ritiro per professori e maestri di tutte le scuole regie da Noi dipendenti restano d'ora in poi fissate nelle proporzioni che seguono:

Dopo 10 anni d'insegnamento la pensione sarà ragguagliata ad un quinto dello stipendio;

Dopo 16 anni a tre decimi;

Dopo venti anni a due quinti;

Crescerà quindi di un ventesimo per ciascun anno dai 21 ai 32;

Non potrà in verun caso essere superiore alla totalità dello stipendio di 1ª classe;

Nel fissare l'ammontare della pensione di ritiro si prenderà per base lo stipendio di cui godeva l'impiegato due anni prima dell'epoca in cui venne dispensato;

Oltre la durata dell'insegnamento fissata come sopra, è necessario il concorso di gravi indisposizioni, ovvero di età avanzata, che impedisca l'ulterior esercizio dell'impiego;

Il numero d'anni d'insegnamento fatto precedentemente nelle scuole pubbliche si computerà nella fissazione della pensione di ritiro per la metà a favore soltanto di coloro che avranno poi insegnato nelle regie scuole almeno per cinque anni, riservandoci Noi di provvedere negli altri casi, quando ci parranno meritare un particolare riguardo.

Art. 9° Ai professori e maestri che godono di qualche pensione sulle nostre finanze o sul-l'economato generale, sarà questa computata per li due quinti nello stipendio e nelle pensioni di ritiro.

Art. 10. Le disposizioni del presente non sono applicabili alle scuole affidate a corporazioni religiose, nè a religiosi che appartengono a conventi dotati, ecc. ecc.

Regolamento per l'Amministrazione dei boschi, approvato colle Regie Lettere Patenti del 1° dicembre 1833.

TITOLO PRIMO.

Della conservazione dei boschi.

Art. 1° I boschi degli Stati di terraferma sono sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione pubblica nel modo determinato dal presente regolamento.

Art. 2° Sono governati secondo le particolari disposizioni contenute nel medesimo i boschi spettanti:

1° Al regio demanio o patrimonio da qualunque azienda siano essi amministrati;

2° Agli appannaggi;

3° Alla sacra religione ed ordine militare de'santi Maurizio e Lazzaro;

4° Ai comuni e frazioni di essi;

5° Ai pubblici istituti, agli ospizi, alle opere pie, o ad altri corpi amministrati, ai benefici ed alle cappellanie, tanto ecclesiastiche che laicali, ed altre fondazioni di pubblica utilità;

6° Ai privati, od altri, sempre che sui boschi da essi posseduti hannosi a qualsiasi titolo diritti di proprietà o di usufrutto indivisi dal regio demanio o patrimonio dell'ordine de' santi Maurizio e Lazzaro, dai comuni, pubblici istituti, od altri dei corpi e possessori sovraindicati.

Omissis

TITOLO SECONDO.

Dell'Amministrazione incaricata della conservazione dei boschi.

Capo I.

Degli Impiegati dell'Amministrazione dei boschi.

Art. 6° La conservazione dei boschi è commessa agl'intendenti della provincia sotto gli ordini del primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, e la direzione all'intendente generale dell'azienda economica dell'interno, dal quale essi riceveranno gli ordini e le istruzioni occorrenti.

Art. 7° Per invigilare alla conservazione dei boschi sono costituiti alcuni agenti del governo, i quali sono specialmente incaricati del servizio attivo.

Art. 8° Per l'esercizio di tale vigilanza i regi Stati di terraferma sono divisi in ventuno circondari, composti d'una o più provincie, e questi si suddividono in distretti.

Ciascun distretto non potrà appartenere a più d'una provincia.

Art. 9° Gli agenti speciali pel servizio attivo sono:

1° Un ispettore per ogni circondario;

2° Un capo-guardia in ciascun distretto;

3° Quel numero di guardie che sarà necessario, secondo la natura, l'estensione, o la situazione dei boschi, e quelle altre particolari circostanze che verranno rappresentate all'autorità, cui compete di nominarle.

Art. 10. Oltre gli agenti specialmente incaricati della vigilanza per la conservazione dei boschi, i sindaci vegliano anch'essi nel territorio de'loro comuni all'osservanza del regolamento, ed informano l'intendente della provincia di quanto conoscono operarsi in contravvenzione al medesimo.

Essi possono perciò valersi delle guardie campestri di ciascun comune.

Art. 11. Gli ispettori sono nominati da S. M. per mezzo di regio brevetto sulla proposta del primo segretario di Stato per gli affari dell'interno.

I capi-guardia sono nominati dal primo segretario di Stato per gli affari dell'interno sulla proposta dell'intendente generale dell'azienda in seguito alle informazioni ricevute dagl'intendenti provinciali.

Art. 12. Sulla proposta dell'intendente generale suddetto il primo segretario di Stato per gli affari dell'interno determina pure per gli ispettori e per i capi-guardia la destinazione ed il cambiamento da un luogo all'altro, che si giudicherà conveniente pel buono andamento del servizio.

Art. 13. Le amministrazioni del patrimonio e beni spettanti al regio demanio ed agli appannaggi, non che alla sacra religione dei santi Maurizio e Lazzaro, procedono alla nomina delle guardie destinate alla vigilanza dei loro boschi.

Esse poi ragguagliano prontamente delle seguite nomine l'azienda economica dell'interno, che le fa conoscere all'intendente della provincia.

Le guardie nominate alla vigilanza di tutti gli altri boschi indicati all'art. 2° sono nominate dagl'intendenti provinciali, sentiti prima l'ispettore del circondario e gli interessati.

Art. 14. I capi-guardia e tutte le guardie prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono presentarsi all'ufficio d'intendenza della provincia muniti dell'atto di giuramento prestato in seguito alla loro nomina, ed in coerenza alle prescrizioni contenute nell'art. 19.

Art. 15. Vi hanno tre classi d'ispettore, cioè:

Quattro di prima classe;
Sette di seconda classe;
Dieci di terza classe.

È assegnato agli ispettori di prima classe l'annuo stipendio di lire duemila quattrocento: agli ispettori di seconda classe quello di lire duemila, ed agli ispettori di terza classe quello di lire mille seicento.

Non è dovuto agli ispettori alcun compenso allorchè dovranno trasferirsi in qualche luogo per servizio così ordinario come straordinario, salvo quando essi debbono indispensabilmente pernottare fuori della loro residenza, nel qual caso il compenso è fissato in lire otto per ciascun pernottamento.

Per aver diritto a tale compenso debbono gli ispettori prima della loro partenza darne avviso all'intendente della provincia, eccetto che ne siano impediti da motivi d'urgenza; in quest'ultimo caso sono però tenuti di ragguagliarne l'intendente subito dopo il loro ritorno.

I compensi sopra stabiliti cessano di essere corrisposti quando gl'ispettori ricevono una destinazione fissa, o quando la loro residenza nel medesimo luogo ecceda lo spazio di quindici giorni.

Art. 16. Lo stipendio dei capi-guardia è stabilito in annue lire settecentoventi per quelli di prima classe, ed in lire seicento per quelli di seconda classe. Lo stipendio delle guardie sarà, secondo le circostanze dei luoghi, da lire duecentocinquanta a quattrocentocinquanta, nelle quali sono comprese le spese di vestiario, non però quelle delle armi che si provvedono dalle amministrazioni.

L'intendente della provincia determina lo stipendio delle guardie destinate alla vigilanza dei boschi, di cui all'art. 2° per quelli mentovati ai num. 4 e 5, ed anche al 6 come indivisi coi comuni, pubblici istituti ed altri corpi e possessori menzionati nei detti num. 4 e 5. Lo stipendio delle altre guardie è determinato dalle amministrazioni.

Non è dovuto ai capi-guardia e guardie verun compenso per viaggi, visite ed altro qualunque siasi servizio che loro sia ordinato nel proprio distretto, salvo la parte che verrà loro assegnata sulle multe.

Omissis

Art. 18. Le spese d'ufficio, non che quelle dello stipendio degli ispettori e dei capi-guardia, sono a carico delle provincie e vengono stanziate nei bilanci provinciali.

Quelle che riflettono le guardie sono a carico dei possessori dei boschi affidati alla vigianza delle medesime. Occorrendo però, che una o più guardie siano incaricate di custodire boschi spettanti alle diverse amministrazioni di cui all'art. 2°, la spesa verrà con giusta proporzione ripartita secondo la qualità, quantità ed estensione degli stessi boschi.

I compensi pe' trasferimenti degli ispettori sono a carico della provincia, a vantaggio della quale vennero questi ordinati.

Essi compensi sono peraltro pagati dai possessori dei boschi, quando i trasferimenti seguono esclusivamente per utilità particolare.

Art. 19. Gli impiegati dell'amministrazione dei boschi, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento, cioè: gli ispettori avanti il tribunale di prefettura della provincia di loro residenza, facendone fede presso gli intendenti ed altri tribunali di prefettura del loro circondario; i capi-guardia avanti il tribunale di prefettura della provincia, in cui trovasi compreso il loro distretto, e le guardie avanti il giudice del proprio mandamento.

Non si riscuoterà alcun diritto per la prestazione del giuramento e relazione del medesimo a tergo dell'atto di nomina.

Omissis

Capo IV.

Disposizioni generali.

Art. 28. Gli agenti dell'amministrazione de'boschi debbono sempre vestire nell'esercizio delle loro funzioni l'abito uniforme, che verrà stabilito da speciale provvedimento.

Art. 29. Essi non possono cumulare qualsivoglia altro impiego, nè esercitare professione di sorta.

Omissis

Art. 32. Gli impiegati dell'amministrazione de'boschi non possono venire rimossi che dall'autorità cui ne spetta la nomina.

Art. 33. Essi non possono essere sospesi dall'esercizio delle loro funzioni che per cause gravi, cioè:

Gl'ispettori dal primo segretario di Stato per gl'affari dell'interno;

I capi-guardia dall'intendente generale dell'azienda dell'interno e dall'intendente della provincia.

L'autorità che pronunziò la sospensione dei capi-guardia e delle guardie deve farne immediata relazione, acciò abbian luogo gli opportuni ulteriori provvedimenti.

Omissis

Art. 39. Qualunque guardia o capo-guardia che tralascia di accertare debitamente quelle contravvenzioni, di cui abbia avuto notizia, sarà punito colla sospensione, od anche colla rimozione dall'impiego secondo i casi.

Omissis

V.° d'ordine di S. M.
De L'Escarène.

Regio Biglietto portante la tabella degli Impiegati nell'Ufficio del Vicariato e Sovrintendenza generale di politica e polizia di Torino, come pure dei relativi stipendi a carico in parte dello Stato ed in parte della Cassa comunale di detta città.

16 *settembre* 1834.

IL RE DI SARDEGNA, ecc. ecc. ecc.

Conte di Serravalle!

Con patenti nostre del giorno d' oggi abbiamo approvato il nuovo regolamento, e la tariffa dei diritti dovuti dalle diverse persone descritte in quest'ultima, per ottenere il permesso di esercitare in questa capitale e suo territorio li negozi e mestieri ivi accennati, come altresì per alcuni atti economici, il di cui ammontare dovrà cadere per intiero alla città nostra di Torino, da cui verrà pagato a ciascuno degli impiegati del nostro ufficio uno stipendio determinato in somma unica e fissa. Gli stessi impiegati rimanendo privi per tale guisa di quella porzione d'incerti, che loro spettava sul prodotto dei suddetti diritti, abbiamo preso a dichiarare nelle mentovate patenti come sia voler nostro che li medesimi non abbiano a soffrirne grave discapito nei loro rispettivi stipendi, il perchè Ci piacque d' ordinare che la città di Torino debba loro corrispondere un compenso adeguato. Volendo Noi ora stabilire le somme in che deve consistere quel compenso per ciascuno de'suddetti impiegati, ne abbiamo fatto inserire la nota specifica appiè del presente, affinchè ne siate informato, e vogliate darne officiali comunicazioni ai sindaci ed al corpo di città per l'opportuno eseguimento delle sovra espresse nostre intenzioni. Tanto Ci occorre di notificarvi e commettervi, e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato in Torino, alli 16 di settembre 1834.

CARLO ALBERTO.

NOTA dei compensi assegnati agli Impiegati nel predetto Ufficio del Vicariato.

Al luogotenente vicario	L.	750 »	Personali però agli attuali luogotenenti e due assessori.
» 1° assessore	»	750 »	
» 2° assessore	»	750 »	
» segretario	»	2030 »	
» 1° sotto-segretario	»	1000 »	
» 2° sotto-segretario	»	300 »	
» guardie civiche.	»	1404 »	
» arcieri	»	3552 »	
	L.	10536 »	

***PIANTA** degli Impiegati nell'Ufficio del Vicariato e Sovra-Intendenza generale di politica e polizia.*

QUALITÀ dell' IMPIEGO	STIPENDI a carico delle R. Finanze e R. Lotto	STIPENDI DELLA CITTA'		TOTALE	ANNOTAZIONI
		attuali	aumento		
Luogotenente vicario . L.	2450 "	1550 "	750 "	4750 "	Le contronotate L. 750 d' aumento sono personali agli attuali investiti.
Primo assessore vicario "	1260 "	1470 "	750 "	3750 "	
Secondo id. id. . "	1450 "	1250 "	750 "	3450 "	
Terzo assessore . . "	1450 "	1250 "	"	2700 "	
Primo commissario di polizia "	375 "	2025 "	"	2400 "	
Altro . . . . "	375 "	2025 "	"	2400 "	
Altro . . . . "	375 "	1525 "	500 "	2400 "	
Altro . . . . "	375 "	1225 "	800 "	2400 "	
Segretario . . . . . . "	1350 "	400 "	2030 "	3780 "	
Primo sotto-segret. ed arch. "	"	1500 "	1000 "	2500 "	
Altro sotto-segretario . "	"	1200 "	300 "	1500 "	
Applicato . . . . . . "	"	1000 "	"	1000 "	
Stanziatore . . . . . . "	"	1100 "	"	1000 "	
Altro . . . . "	"	1100 "	"	1000 "	
Assistente per i passaporti "	"	1100 "	100 "	1200 "	
Altro per le consegne . "	"	1000 "	"	1000 "	
Altro per i libretti agli operai "	"	1000 "	100 "	1100 "	Oltre ai dritti di vacazione per le visite ed atti d'incanti d'assicurazioni, esecuzioni criminali.
Altro per le persone di serv. "	"	1000 "	"	1000 "	
Scrivano . . . . . . "	"	700 "	"	700 "	
Altro . . . . "	"	600 "	"	600 "	
Usciere . . . . . . "	"	800 "	"	800 "	
FORZA DELL'UFFICIO:					
Guardie civ. - Un sergente "	"	841 60	54 "	895 60	
" Due caporali p. cad. "	"	619 60	54 "	673 60	
" 23 guardie . . "	"	398 20	424 "	452 20	
Arcieri - Capo arciere . "	"	591 30	227 70	1020 "	
" 12 arcieri p. cad. "	"	372 30	107 70	600 "	
" Un arciere port. "	"	372 30	107 70	480 "	

Li 16 settembre 1834.

V.° *approvato d'ordine di S. M.*
DE L'ESCARÈNE

Regio Biglietto portante modificazioni al precedente del 30 giugno 1832, relativo alla pensione di riposo dei Professori e Maestri delle Regie Scuole di provincia.

14 *ottobre* 1834.

IL RE DI SARDEGNA, ECC. ECC. ECC.

Magnifici, fedeli ed amati nostri!

Le considerazioni medesime che Ci indussero a migliorare con sovrano nostro rescritto del 30 giugno 1832 la condizione degli impiegati nello insegnamento durante il loro servizio, e così pure nel caso in cui dopo lunghi e zelanti servizi sono o per età avanzata, o per incomodi di salute incapaci a continuare nell'insegnamento, Ci hanno mosso in oggi ad accogliere benignamente le considerazioni che Ci avete rassegnate sulla convenienza di modificare il

disposto dall'art. 9° del succitato nostro rescritto, il quale prescrive la computazione per due quinti nelle pensioni di ritiro della pensione che i professori e maestri godessero sulle nostre finanze, o sull'economato generale, come pure di aver un qualche riguardo nella fissazione delle pensioni di ritiro ai servizi che li medesimi prima di passare in scuole regie avessero prestato nelle scuole pubbliche di latinità inferiore.

Epperciò vi diciamo esser nostra mente:

1° Che qualora la pensione assegnata a professori e maestri sulle nostre finanze o sull'economato generale sia maggiore della pensione del ritiro che loro spettasse dietro le basi stabilite all'art. 8° del nostro biglietto 30 giugno 1832, la deduzione dei due quinti ordinata al successivo art. 9° debba calcolarsi sull'ammontare di detta pensione di ritiro;

2° Che la deduzione, di cui all'articolo precedente, non debba aver luogo allorchè la pensione di ritiro non oltrepassa il quinto dello stipendio.

Che fermo restando il disposto dell'art. 8° precitato a pro di quelli che hanno precedentemente insegnato nelle scuole pubbliche superiori, il numero d'anni d'insegnamento fatto nelle scuole pubbliche di latinità inferiore prima di entrare in scuole regie sia nella fissazione delle pensioni di ritiro computato per un terzo a favore di coloro che avranno poi insegnato in queste ultime almeno per cinque anni.

Tanto eseguite e preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato a Torino, li 14 ottobre 1834.

CARLO ALBERTO.

De l'Escarène.

Regio Brevetto pel quale S. M. stabilisce le norme con le quali debbono ragguagliarsi le proposizioni per le pensioni di riposo da accordarsi agl'Impiegati civili, e per gli assegnamenti da concedersi all'occorrenza anche alle loro vedove e figliuoli orfani.

21 *febbraio* 1835.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

La sorte degl'impiegati civili, i quali, o per provetta età, o per infermità corporali, rendonsi inabili a continuare il loro servizio, merita a giusto titolo le nostre speciali sollecitudini; ed essendo cosa del pari giusta ed opportuna (anche rispetto alla economia necessaria nella distribuzione de'sovrani nostri favori) che vengano stabilite le norme, con le quali siano ragguagliate le proposizioni per le pensioni di riposo da accordarsi ad essi impiegati, e per gli assegnamenti da concedersi all'occorrenza anche alle loro vedove, o figliuoli orfani, abbiamo determinato di stabilire, siccome, avuto il parere del nostro consiglio di Stato, pel presente stabiliamo, riguardo alle pensioni ed assegnamenti suddetti, le seguenti regole, che dovranno seguirsi da tutti coloro, che dalla loro carica sono chiamati a rassegnarci in tal materia qualche proposizione.

Art. 1° Le pensioni di riposo saranno determinate da Noi sulla proposizione che Ci verrà fatta dai rispettivi capi di dicastero in conformità alle regole che seguono.

Art. 2° Non Ci sarà presentata alcuna proposizione di pensione di riposo, salvo per quegli impiegati, i quali per infermità sono renduti inabili a continuare nel nostro servizio, o per altre particolari ragioni da Noi riconosciute giuste, o convenienti, trovansi in condizione di venirne dispensati.

Art. 3° Le dimande per pensione di riposo dovranno essere accompagnate da un'attestazione di due medici, o chirurghi, giurata avanti il prefetto della provincia, la quale contenga la dichiarazione precisa e ragionata d'essere a loro conoscenza che l'impiegato è in istato tale di infermità, che non può permettergli di continuare il suo servizio senza pericolo per la sua salute. Nel caso in cui questa opinione lasci qualche dubbietà, i capi di dicastero potranno chiarir meglio la condizione in cui trovasi il supplicante, facendone consulta con altre persone dell'arte.

Le persone che avranno toccato l'età di 72 anni, o le quali conteranno anni 45 di servizio, saranno dispensati dal produrre tale attestazione, e dovranno invece, nel primo caso, far prova della loro età colla produzione della loro fede di battesimo.

Art. 4° Si dovrà pure unire alla domanda la provvisione di prima nomina, lo stato dei servizi prestati, e quello degli stipendi, assegnamenti, pensioni e vantaggi d' ogni sorta goduti dall'impiegato che vuol essere ammesso a riposo.

Art. 5° La somma che dovrà servir di base per assegnare la pensione di riposo sarà determinata dalla media risultante dall'assegnamento goduto nei tre ultimi anni di servizio, aggiungendovi le pensioni da Noi concedute all'impiegato, se saranno di natura tale a dover cessare in tale occasione.

Art. 6° L'aggio e le rimesse, di cui avrà goduto l'impiegato a carico del nostro erario, non entreranno nel calcolo che per soli due terzi del loro importare. La pensione però degl'impiegati aventi aggio, non potrà in nessun caso eguagliare quella che verrebbe assegnata agl'impiegati di un grado immediatamente superiore a stipendio fisso.

Non saranno messe in conto per comporre la suddetta media le indennità per alloggio, per ispese d'ufficio e simili.

Non lo saranno pure mai le pensioni e gli assegnamenti sui fondi della nostra real casa, e degli ordini nostri militari e civili, come neppure le pensioni vitalizie sinora concedute, le quali non debbono cessare nel caso di ritiro dal servizio.

Le pensioni vitalizie poi che saranno accordate in avvenire, concorreranno con lo stipendio per formare la media surriferita, e l'assegnamento di riposo rimarrà diminuito dell'ammontare della pensione.

Le pensioni e gli assegnamenti di qualunque natura essi siano, i quali non venissero compresi nello stato indicato all'art. 4°, saranno imputati nella somma stabilita per pensione di riposo, a cominciare dalla data della concessione di questa; ed ove questa sia minore della pensione od assegnamento non compreso nello stato, la concessione della pensione di riposo si avrà per non avvenuta.

Art. 7° Il tempo di servizio incomincia a decorrere dalla data delle regie provvisioni di nomina dell'impiegato, o dal giorno della sua ammessione come volontario in qualenno dei regi uffici, purchè in quest'ultimo caso ne consti per brevetto, per lettera, o per altro titolo segnato dal capo del dicastero, od ufficio, e il volontario avesse allora 22 anni d'età.

Quest'ultima disposizione però dell'età del volontario non riguarda quelli fra essi, i quali trovansi a servire in tale qualità prima della data del presente.

Art. 8° La pensione ordinaria di riposo sarà accordata dopo trent'anni di servizio, e sarà regolata come segue:

1° Per gli assegnamenti al disotto di L. 2000, calcolati nella maniera di cui all'art. 5°, la pensione sarà fissata ai tre quarti dell'assegnamento;

2° Per quelli che sorpassano le L. 2000, e sono inferiori alle L. 8000, la pensione sarà regolata: per le prime L. 2000, secondo le basi dell'alinea antecedente, e pel restante a ragione della metà dell'assegnamento;

3° Per quelli al disopra di L. 8000, e al disotto di L. 24000, la pensione sarà ragguagliata: per le prime L. 8000, com' è detto nei due alinea precedenti, e pel rimanente in ragione del quarto.

Al di là di L. 24000, la parte dell'assegnamento, che eccederà tal somma, non sarà posta in calcolo per determinare la pensione.

Quando la pensione di riposo risolterà inferiore a L. 400, essa sarà fissata con disposizioni speciali ad una somma, la quale non potrà eccedere nè la suddetta quantità, nè i quattro quinti dell'assegnamento.

Art. 9° Fra i 30 e i 40 anni di servizio, la pensione ordinaria si accrescerà del 2 1|2 per 100, per ogni anno al disopra dei 30.

A favore degl'impiegati che avranno 40 anni di servizio, verrà proposto il *maximum* della pensione di riposo, cioè la pensione ordinaria accresciuta di un quarto.

Per le pensioni al disotto di L. 500, il *maximum* potrà essere dell'intero assegnamento.

Art. 10. Per l'impiegato ammesso al riposo dopo 25 anni di servizio, potrà essere proposta la pensione ordinaria diminuita per altro del 2 1|2 per 100 per cadauno degli anni che mancassero a compiere i 30 richiesti per potere ottenere questa pensione intiera.

Quanto a coloro i quali avessero meno di 25 anni di servizio, Noi ci riserviamo, nei soli casi in coi non godessero di una fortuna sufficiente pel conveniente loro sostentamento, di accordare ad essi una gratificazione proporzionata alla durata del loro servizio.

Art. 11. Quando l'impiegato ammesso al riposo avrà occupato lo stesso ufficio e grado durante 12 anni interi, gli sarà accordato un aumento, il quale potrà essere portato fino ad un quinto al disopra della pensione ordinaria, senza che però si possa sorpassare in tal guisa quella pensione, alla quale egli avrebbe diritto se fosse calcolato nel grado immediatamente superiore.

Art. 12. Allorchè un impiegato avrà renduto servizi straordinari allo Stato, e sopratutto se in commissioni speciali da Noi commessegli fuori dell'officio suo ordinario, oppure allora quando sarà egli stato chiamato al nostro servizio in età matura, Noi ci riserviamo di usargli, nel fissar la sua pensione, quei riguardi che saranno convenienti, senza che però tale pensione possa in verun caso eccedere la pensione ordinaria, s'egli non ha 25 anni di servizio dopo la sua prima nomina, o elevarsi fino al *maximum*, s'egli non conta 30 anni compinti di servizio.

Ci riserviamo del pari di fissare, ove ne sia il caso, le norme a seguirsi nel calcolo del tempo trascorso durante l'interruzione del servizio, nel caso di cui trattasi.

Art. 13. Nel calcolarsi gli anni di servizio, si terrà conto del tempo passato in qualunque parte dell'amministrazione, come anche nel servizio militare, in conformità, per questo ultimo caso, al regolamento militare del 9 giugno 1831 (1).

Si avrà altresì riguardo agl'impieghi civili coperti durante l'occupazione straniera, salvo che l'impiegato, in tutti questi diversi casi, abbia già ottenuto per tali servigi un assegnamento, del quale egli goda, o possa godere, oppure siavi stata interruzione d'oltre due anni rispetto all'impiegato, o al militare, che avrà tralasciato volontariamente il primo suo servizio per congedo, o per dimessione.

Art. 14. Ci riserviamo del pari di accordare alle vedove, che giustificheranno non avere mezzi di sossistenza proporzionati alla loro condizione, una parte della pensione di ritiro che sarebbe stata concessa al loro marito, con che però la pensione abbia a cessare passando la vedova a seconde nozze.

Tale assegnamento non eccederà il terzo della pensione che spetterebbe al marito, e non Ci verrà proposto, se non per quelle vedove, il di cui matrimonio abbia avuto luogo prima che il marito entrasse al servizio, o esso durante, colla permissione d'ora in poi del capo del rispettivo dicastero, qualora abbiasi da tale matrimonio prole vivente; e questa non esistendo,

(1) Inserto nelle pensioni militari delle provincie sarde.

purchè il matrimonio, come sopra contratto, abbia avuto luogo quindici anni prima della morte del marito.

Art. 15. I figliuoli orfani degli stessi impiegati morti in attività di servizio, o già provveduti della pensione di riposo, saranno, durante l'età loro minorenne, ove si trovino in istrettezze, anche favoriti da Noi con eguale assegnamento, e con le medesime regole, cessando però la porzione di ciascuno d'essi divenuto maggiore.

Lo stesso favore sarà pure accordato: 1° ai figli dell'impiegato defunto, qualora la loro madre passi ad altre nozze, oppure volontariamente li abbandoni: 2° alla prole orfana di primo letto, qualora la pensione non possa, per le disposizioni del presente regolamento, competere alla matrigna.

Non convivendo i figli di primo letto colla matrigna, la quale avesse ottenuto la pensione, verrà la medesima divisa tra questa e quelli per giusta metà.

Art. 16. Le pensioni di riposo sono vitalizie. S'intenderanno però cessate. qualora il pensionato sia nuovamente riammesso ad impiego: s'intenderanno estinte, qualora l' impiegato, che ne è provveduto, sia condannato a pena infamatoria. Nel caso di condanna ad altra pena eccedente un anno di carcere, la pensione cesserà per tutta la durata della pena, e, questa scontata, si prenderanno i nostri ordini.

Art. 17. La pensione cesserà per quell'impiegato civile che ne fu provveduto, qualora senza licenza si assenti dai nostri Stati, o presti servizio a potenza estera, salvo una speciale nostra determinazione che prescriva di continuarla.

Art. 18. Il tempo passato in riposo, per coloro che avranno ottenuto d'essere riammessi in attività, non si computerà nel calcolo per la pensione; ma il servizio nuovamente prestato potrà essere unito a quello che aveva preceduto il loro collocamento a riposo, per la maggior pensione che Ci sarà per essi proposta.

Art. 19. Non Ci saranno dai capi di dicastero proposti assegnamenti di aspettativa, salvo in caso di soppressione dell'impiego, od in altre gravi congiunture, nelle quali il collocamento in aspettativa di qualche impiegato sia per essere necessario od utile al nostro servizio.

All'impiegato collocato in aspettativa sarà lasciato il terzo dell'assegnamento di cui godeva in attività di servizio. Potrà per altro esergliene concessa anche la metà, quando la durata dei suoi servizi, o ragioni particolari, lo renderanno meritevole di uno speciale riguardo.

Gli anni passati in aspettativa non dovranno, per la pensione di riposo, computarsi se non per la metà di quelli passati nel servizio effettivo.

Art. 20. Il presente regolamento non è applicabile ai nostri agenti all'estero, pei quali sarà fatto un regolamento particolare.

Non lo è neppure agl'impiegati bilanciati dalle aziende generali delle finanze e delle gabelle, pei quali già sono regolamenti speciali, che fisseranno a parte la nostra attenzione.

Art. 21. Nulla è innovato quanto alle pensioni di riposo per i professori e le altre persone destinate al pubblico insegnamento.

Mandiamo a chiunque spetta di osservare e fare osservare il presente, ed all'ufficio del controllo generale di registrarlo; chè tale è nostra mente.

Dato a Torino, addì 21 febbraio 1835.

CARLO ALBERTO.

De l'Escarène.

QUADRO delle pensioni di riposo da proporsi secondo l'ammontare degli stipendi ed il numero degli anni di servizio, giusta le norme stabilite nell'articolo ottavo.

Assegnamento	Pensione ordinaria	Anni intermedi	*Maximum*
		2 1/2 p. 100	
600 „	450 „	cioè: 11 25	562 50
700 „	525 „	13 12	656 25
800 „	600 „	15 „	750 „
900 „	675 „	16 87	843 75
1000 „	750 „	18 75	937 50
1100 „	825 „	20 67	1031 25
1200 „	900 „	22 50	1125 „
1300 „	975 „	24 37	1218 75
1400 „	1050 „	26 25	1312 50
1500 „	1125 „	28 12	1406 25
1600 „	1200 „	30 „	1500 „
1800 „	1350 „	33 75	1687 50
2000 „	1500 „	37 50	1875 „
2300 „	1750 „	43 75	2187 50
3000 „	2000 „	50 „	2500 „
3500 „	2250 „	56 25	2812 50
4000 „	2500 „	62 50	3125 „
4500 „	2750 „	68 75	3437 50
5000 „	3000 „	75 „	3750 „
6000 „	3500 „	87 50	4375 „
7000 „	4000 „	100 „	5000 „
8000 „	4500 „	112 50	5625 „
9000 „	4750 „	118 75	5937 50
10000 „	5000 „	125 „	6250 „
12000 „	5500 „	137 50	6875 „
15000 „	6250 „	156 25	7812 50
18000 „	7000 „	175 „	8750 „
20000 „	7500 „	187 50	9375 „
24000 „	8500 „	212 50	10625 „

Regio Brevetto con cui S. M. stabilisce la quota delle pensioni di riposo da accordarsi ai suoi Agenti diplomatici.

11 *marzo* 1835.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Avendo Noi giudicato conveniente di determinare e stabilire la quota delle pensioni di ritiro e di cui saranno in avvenire per godere i nostri agenti diplomatici, prese in considerazione le circostanze che meritar possono in loro favore qualche eccezione alle regole a questo oggetto seguite nell'assegnare le pensioni di ritiro agli altri nostri impiegati, abbiamo Noi ordinato e disposto, siccome in virtù delle presenti, avuto il parere del nostro consiglio, ordiniamo e disponiamo quanto segue:

Art. 1° I nostri agenti diplomatici, qualunque sia il rango o la categoria cui appartengono, potranno dopo vent'anni di servizio ottenere una pensione di ritiro quando o per motivi riconosciuti di salute, o per altre legittime cause, Noi li giudicheremo degni di esser provveduti a riposo.

Art. 2° La quota della pensione di ritiro andrà crescendo nella infraespressa proporzione di cinque in cinque anni fino ad anni trenta di servizio, i quali daranno titolo al *maximum* della pensione anzidetta.

Art. 3° La qualità, in cui un agente diplomatico avrà prestato i quattro ultimi anni di servizio attivo, sarà quella che servirà di norma nell'assegnare la pensione di cui si tratta.

Art. 4° A quelli fra gli agenti diplomatici, che avranno servito nella milizia o negli impieghi civili, si conteranno gli anni del servizio anteriormente reso, e si computeranno per due terzi nel venire riuniti ed assimilati agli anni percorsi nella diplomazia.

Art. 5° Coloro che dopo avere per quindici anni almeno esercitate funzioni diplomatiche verranno ad occupare altri impieghi, potranno invocare le disposizioni di questo regolamento allora che si tratterà di fissar loro la quota della pensione di ritiro.

Art. 6° Queste disposizioni non si applicano agli uffiziali consolari, fra i quali restano compresi gli agenti presso le potenze barbaresche, o presso qualunque altro governo.

Art. 7° Ci riserviamo di prendere in considerazione i servigi resi dai nostri agenti diplomatici che si troverebbero per circostanze particolari, e tali da meritare speciali riguardi, provveduti a riposo prima d'aver compiuti i venti anni di servizio.

Art. 8° La quota delle pensioni da assegnarsi agli agenti nostri diplomatici sarà stabilita sulle basi e nel modo che segue:

Agli ambasciatori	dopo 20 anni	L.	7000
	dopo 25 anni	»	8500
	dopo 30 anni	»	10500
Agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari	dopo 20 anni	»	6000
	dopo 25 anni	»	7000
	dopo 30 anni	»	8500
Ai ministri residenti	dopo 20 anni	»	4000
	dopo 25 anni	»	5000
	dopo 30 anni	»	6000
Agli incaricati d'affari	dopo 20 anni	»	3000
	dopo 25 anni	»	4000
	dopo 30 anni	»	5000
Ai consiglieri e segretari di legazione	dopo 20 anni	»	1500
	dopo 25 anni	»	2000
	dopo 30 anni	»	2500

Mandiamo a chiunque spetta di osservare e fare osservare il presente, ed all'ufficio del controllo generale di registrarlo; chè tale è nostra mente.

Dato in Torino, addì undici marzo, l'anno del Signore mille ottocento trentacinque, e del regno nostro il quinto.

CARLO ALBERTO.

Della Margarita.

Regie Patenti colle quali Sua Maestà approva un nuovo Regolamento consolare, derogando a qualunque precedente contraria disposizione. — Trattamento di pensione degli Agenti consolari.

23 *luglio* 1835.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

Omissis

Art. 65. — *Giubilazioni.*

§ 1° Gli assegnamenti fissati agli agenti e consoli generali, consoli e vice-consoli, capi di distretto della prima categoria, e ad alcuni consoli generali della seconda, non dovendo esser considerati tanto come una rimunerazione, quanto, e più particolarmente, come un mezzo, che ad essi Noi accordiamo, di coprire col dovuto decoro l'impiego loro affidato, non potranno servir di base per la fissazione delle pensioni di ritiro, o dei trattenimenti di aspettativa che fossero per concedersi ad essi in caso di cessazione dalle loro funzioni. Si seguiranno all'occorrenza le norme seguenti.

§ 2° Gli agenti e consoli generali della prima categoria saranno assimilati agli altri impiegati civili godenti d'uno stipendio personale di lire seimila.

§ 3° I consoli della stessa categoria agli impiegati aventi lire quattromila.

§ 4° I vice-consoli di prima classe a quelli provvisti di uno stipendio di lire tremila.

§ 5° I consoli generali della seconda categoria, ai quali viene dalle presenti concesso un assegnamento locale, saranno equiparati ai consoli della prima categoria.

§ 6° I consoli generali della stessa (seconda) categoria, i quali finora godettero di un assegnamento di rappresentanza, o di uno stipendio personale, e che non sono contemplati nel paragrafo precedente, saranno equiparati anch'essi ai consoli della prima categoria.

§ 7° I consoli della seconda categoria, che si troveranno nel caso stesso indicato al paragrafo precedente, saranno considerati come i vice-consoli di prima classe della prima categoria.

§ 8° I vice-consoli di seconda e terza classe, e gli applicati consolari di prima, seconda e terza classe della prima categoria, ed i vice-consoli della seconda categoria nominati da Noi, i quali avranno goduto sinora o godranno in virtù delle presenti di uno stipendio, questo, essendo ad essi personale, si avrà per norma della loro pensione di ritiro, la quale verrà per essi, come per tutti gli altri ufficiali consolari anzidetti, stabilita secondo le regole fissate dal nostro brevetto del 21 febbraio 1835.

§ 9° Il delegato al Gran Cairo, sebbene goda d'un assegnamento eguale a quello dei vice-consoli di prima classe, non avendone il titolo, non conseguirà che la pensione di ritiro che potrà spettargli in ragione del proprio grado.

§ 10. Per quegli ufficiali consolari poi, i quali, riunendo due qualità, godessero di due stipendi od assegnamenti, il maggiore di essi servirà di base per la loro pensione di ritiro.

Omissis

Date a Racconigi, il 23 luglio 1835.

CARLO ALBERTO.

DELLA MARGARITA.

Regie Patenti con cui è stabilita una pensione di riposo a favore dei Professori e Maestri emeriti di pubbliche scuole di filosofia e di latinità dipendenti dal Magistrato della Riforma, ed è ordinata un'annua retribuzione sugli studenti delle Scuole Regie fuori dell'Università per far fronte al pagamento della detta pensione.

28 *luglio* 1835.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

Il vantaggio ed il lustro che lo Stato riceve dalla cultura delle scienze rende meritevoli delle nostre cure non solo le persone che si adoperano nello insegnamento più elevato delle scienze medesime, ma ben anche coloro i quali dirigono I primi passi della gioventù nella carriera degli studi con ammaestrarla negli elementi della lingua latina, impiegando così la loro vita in un esercizio meno luminoso bensì, ma non però meno degno della pubblica riconoscenza.

Mentre già con altre nostre determinazioni abbiamo migliorata la condizione dei professori e maestri emeriti delle regie scuole, abbiamo parimente riconosciuto la convenienza di provvedere alle strettezze nelle quali si trovano coloro, che, dopo aver insegnato per tutta la loro vita in scuole pubbliche, si trovano costretti per l'avanzata età a cessare dalle loro onorevoli fatiche, con stabilire a favore dei medesimi la pensione di ritiro; nè ravvisando opportuno di farne sostenere il carico delle amministrazioni locali che già facciano fronte alle spese delle scuole stesse, Ci siamo determinati, oltre alle somme che vi destineremo sulle nostre finanze, a farvi concorrere gli studenti a'quali è somministrato gratuitamente l'insegnamento nelle scuole regie fuori dell'università, onde mediante una retribuzione annua per parte loro sia provvisto alle strettezze di coloro dai quali ricevettero la prima istruzione elementare.

Epperò per le presenti di nostra certa scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Sarà concessa una pensione di ritiro a tutti i professori e maestri emeriti di pubbliche scuole di filosofia e di latinità stipendiati dal magistrato della riforma non appartenenti a corporazioni religiose, i quali dopo trent'anni di regolare e lodevole insegnamento sarebbero inabilitati per infermità o per età avanzata a continuare nel medesimo.

Sarà da Noi ulteriormente determinato e partecipato al magistrato della riforma l'ammontare delle pensioni che decorreranno dal primo del prossimo novembre.

Art. 2° Oltre le somme che Ci riserviamo di assegnare per questo oggetto sulle nostre finanze, sarà stabilita dal prossimo anno scolastico un'annua retribuzione sugli studenti delle scuole regie fuori dell'università dipendenti dal magistrato di riforma, al quale con nostro biglietto del giorno d'oggi facciamo conoscere le nostre intenzioni circa l'ammontare della medesima, che non eccederà in verun caso le lire venti annue.

Il pagamento di questa annua retribuzione si farà a mani dei rispettivi insinuatori.

Art. 3° Saranno dispensati da questa retribuzione gli studenti nei quali ed alla regolare condotta ed alla povertà è unito un distinto talento.

Mandiamo al magistrato della riforma, ed all'ufficio del controllo generale, di registrare ed a chiunque sia spediente di osservare e fare osservare le presenti; chè tale è la nostra mente.

Date a Racconigi, li 28 luglio 1835, e del regno nostro il quinto.

CARLO ALBERTO.

Di Pralormo.

Regio Biglietto con cui è determinato l'ammontare delle pensioni di ritiro dei Professori e Maestri delle Scuole pubbliche di filosofia e di latinità, e della retribuzione annua degli studenti.

28 *luglio* 1835.

IL RE DI SARDEGNA, ecc. ecc. ecc.

Magnifici, fedeli ed amati nostri!

Nell'ordinare colle nostre patenti del giorno d'oggi il modo di provvedere ai bisogni del professori e maestri delle scuole pubbliche, Ci siamo riservati di farvi conoscere le intenzioni nostre quanto all'ammontare delle pensioni di ritiro che verrebbero loro concesse, e quanto alla retribuzione annua che dovrà perciò esigersi dagli studenti alle regie scuole.

Abbiamo perciò determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1° L'ammessione alle pensioni di ritiro stabilite con nostre patenti del giorno d'oggi, sarà pronunziata da Noi sulla vostra proposizione; per ottenerla oltre i trent'anni d'insegnamento fatto con approvazione nostra, dovrà concorrere l'impedimento di continuare nel medesimo, prodotto dall'età avanzata o da infermità sopraggiunta, e dovrà pure risultare che il soggetto non abbia altro impiego lucrativo col quale possa sopperire a sufficienza ai proprii bisogni. Non si dovrà computare l'insegnamento fatto nelle scuole comunali di lettura, scrittura e di lingua italiana, ancorchè si fosse dato in queste scuole lo insegnamento dei rudimenti di latinità nel modo stabilito con regio brevetto del 10 luglio 1827.

Art. 2° Le pensioni di ritiro sono fissate nelle somme che seguono:

Nelle città di scuole regie, ai maestri di latinità inferiore. . . . L. 380

Nelle città di collegi pubblici, ai professori di filosofia, di rettorica e di umanità. " 420

Nelle città stesse, ai maestri di grammatica, di quarta e di quinta e di sesta classe. . . . . " 340

Nelle città e terre, ai maestri di scuole pubbliche di latinità. . . " 300

Queste pensioni saranno accresciute di lire ottanta a favore dei professori e maestri emeriti, quando saranno giunti all'età di anni sessanta.

Art. 3° Non comincieranno a decorrere queste pensioni se non dal primo del prossimo novembre.

Art. 4° L'ammontare della retribuzione annua che debbono pagare gli studenti delle scuole regie non sarà minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti. Il magistrato della riforma applicherà, a seconda dei casi e delle circostanze locali, quella somma, in detto limite, che ravviserà meglio convenire.

Il pagamento si farà in due rate, cioè fra tutto dicembre e fra tutto giugno a mani del rispettivo insinuatore, che ne spedirà quietanza, e godrà in queste esazione del 2 per 0|0.

Il prefetto degli studi non potrà firmare l'*admittatur* sul fine del 1° e del 4° trimestre allo studente che non è munito della quietanza del fatto pagamento.

Sono per altro dispensati dal pagamento della retribuzione sovraccennata:

1° Gli studenti poveri e di distinto talento, e di condotta esemplare;

2° Gli studenti di scuole affidati a corporazioni regolari;

3° Gli studenti dei seminari vescovili.

Art. 5° Oltre al provento di questa retribuzione per far fronte alle anzidette pensioni di ritiro, sarà fatto annualmente dalle nostre finanze un assegno di lire duemila.

Tanto vi segniamo perchè curiate l'esecuzione del presente, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato in Racconigi, li 28 luglio 1835.

CARLO ALBERTO.

Di Pralormo.

Regio Biglietto con cui la pensione di ritiro dei Professori dell'Università di Torino è, dopo 14 anni d'insegnamento, accresciuta di un 28° dello stipendio, e dopo 28 anni è parificata allo stipendio intiero.

29 *dicembre* 1835.

IL RE DI SARDEGNA, ECC. ECC. ECC.

Magnifici, fedeli ed amati nostri!

Essendo già state determinate dai reali nostri predecessori le norme per le pensioni di ritiro dei professori di codesta nostra università, i quali dopo quattordici anni d'insegnamento non si trovassero più in caso di continuarlo, o per indisposizioni contratte dallo studio, o per avanzata età, abbiamo stimato di estenderle anche ai casi di maggior durata nell'esercizio della cattedra; epperò vi facciamo sapere essere mente nostra che per ogni anno di insegnamento, oltre il decimoquarto sino al ventesimoottavo, la pensione fissata al § 5°, titolo III, delle costituzioni per l'università, sia accresciuta di un ventottesimo dell'intiero stipendio, e che dopo 28 e più anni di cattedra la pensione di riposo sia eguale allo stipendio, non compresa in questo cômputo la somma che tien luogo dei casuali, invece della quale i professori provvisti di ritiro godranno delle intiere distribuzioni come dottori di collegio.

Nel farvi conoscere queste nostre intenzioni, che vi serviranno di norma nelle proposizioni che sarete per rassegnarci, Ci riserviamo d'usare quei particolari riguardi dei quali giudicheremo meritevoli i casi di ritiro cagionati da grave e lunga infermità, o da età cadente; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato a Torino, li 29 dicembre 1835.

CARLO ALBERTO.

DI PRALORMO.

Regio Biglietto con cui sono estese ai Professori dell'Università di Genova le disposizioni del Regio Biglietto 29 dicembre 1835.

6 *febbraio* 1836.

IL RE DI SARDEGNA, ECC. ECC. ECC.

Magnifici, fedeli ed amati nostri!

Con nostro rescritto del 29 scorso dicembre Ci piacque di fissare per la nostra università di Torino le norme da seguirsi qualora si avesse a provvedere di pensione a riposo un professore che contasse una durata maggiore di 14 anni nell'insegnamento.

Ravvisando Noi conveniente che si osservino le stesse norme per riguardo ai professori della nostra Università di Genova, che si trovano nello stesso caso, abbiamo esteso, come col presente estendiamo all'università di Genova, le disposizioni date col suaccennato nostro biglietto.

Vi rendiamo intesi di queste nostre intenzioni affinchè ne curiate l'esecuzione.

Dato a Torino, il 6 febbraio 1836.

CARLO ALBERTO.

DI PRALORMO.

Regio Biglietto. — Gl'Impiegati del Magistrato di sanità in Genova hanno diritto alla pensione in base al Regio Brevetto 21 febbraio 1835.

29 *marzo* 1836.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

Regio Editto col quale S. M. dà una nuova forma all'Amministrazione delle Poste, ecc. ecc.

30 *marzo* 1836.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

Omissis

Art. 3° L'ispezione generale delle poste si compone:
di un ispettore generale,
di un segretario generale,
di un ispettore principale,
di quattro direttori principali,
di due ispettori di 1ª classe,
di due direttori divisionari di 1ª classe,
di cinque direttori divisionari di 2ª classe,
di due ispettori di 2ª classe,
di quattro vice-direttori di 1ª classe,
di quattro verificatori di 1ª classe,
di dieci vice-direttori di 2ª classe,
di quattro verificatori di 2ª classe,
di diciassette vice-direttori di 3ª classe,
di tre verificatori di 3ª classe,
di ventisei commessi di 1ª classe,
di ventisei commessi di 2ª classe,
di venticinque commessi di 3ª classe,
di sedici commessi di 4ª classe,
di sedici volontari effettivi e sedici soprannumerari,
di commessi a provvigione,
di distributori comunali.

Art. 4° L'ispezione generale delle poste si divide in uffici principali interni ed in uffici esterni.

Omissis

Art. 40. Ai commessi degli uffici a provvigione non è applicabile il disposto del regio brevetto 21 febbraio 1835 circa alle pensioni di riposo da accordarsi agli impiegati civili, ed agli assegnamenti da concedersi alle loro vedove ed ai loro figliuoli orfani.

Omissis

Dato a Torino, il 30 marzo 1836.

CARLO ALBERTO.

DELLA MARGARITA.

Regie Patenti colle quali S. M. stabilisce alcune modificazioni alle disposizioni delle Lettere Patenti delli 14 dicembre 1818 e 11 maggio 1819, relative agli uffici delle Intendenze generali di divisione e delle Intendenze provinciali.

14 *ottobre* 1836.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

L'esperienza avendoci fatto scorgere la necessità d'introdurre alcune modificazioni alle lettere patenti del 14 dicembre 1818, e delli 11 maggio 1819 relative agli uffici delle intendenze provinciali, per le presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Omissis

Art. 8° A misura delle vacanze dei posti di sotto-intendenti e sotto vice-intendenti attuali potranno essere preferiti i giovani ammessi in qualità di aspiranti per la superiore carriera, o che avranno lavorato per un biennio almeno in alcuno degli uffici generali.

Otterranno essi in questo caso un nostro brevetto di abilitazione a detta carriera superiore, ma non avranno anzianità relativa se non che dal momento in cui saranno promossi al posto di sotto-intendente generale nelle intendenze generali di divisione.

Art. 9° Gli aspiranti per la superiore carriera dovranno far fede:

1° Di appartenere ad una famiglia agiata e di civil condizione;

2° Di avere subito con lode la laurea in ambe leggi;

3° Della sottomissione dei parenti di corrisponder loro un'annua pensione di lire mille cinquecento, da pagarsi semestralmente per loro conto nella cassa dell'azienda generale economica dell'interno, o di essere per se stessi all'attual possesso libero ed esclusivo di un'annua rendita equivalente.

Art. 10. Gli aspiranti per la superior carriera saranno autorizzati a lavorare negli uffici d'intendenza, in cui potrà riuscire più utile l'opera loro mediante lettera del primo nostro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Essi non avranno però verun diritto ad avanzamento, il quale competerà loro soltanto dal momento in cui saranno nominati sotto-intendenti, in seguito ai meriti che avranno saputo acquistarsi, e in dipendenza di quelli esperimenti, cui il predetto nostro primo segretario di Stato stimerà di doverli sottomettere.

Art. 11. Il numero degli aspiranti per la superior carriera non potrà mai essere maggiore di quindici, non compresi quelli che lo stesso primo nostro segretario di Stato stimerà di destinare presso l'azienda generale economica dell'interno.

Omissis

Art. 16. I segretari, i capi di divisione ed i sotto-segretari delle intendenze provinciali continueranno ad essere da Noi nominati, sulla proposizione che ce ne farà il suddetto primo nostro segretario di Stato.

Li scrivani rimarranno d'ora innanzi a carico e sotto la responsabilità degl'intendenti.

A misura della vacanza dei titolari attuali di quest'ultima categoria, lo stipendio afferente a ciascuno sarà corrisposto all'intendente, il quale dovrà provvedere al rimpiazzamento, previa l'annuenza del prefato nostro primo segretario di Stato.

Nelle intendenze, presso le quali vi sono dei volontari con brevetto, dovranno questi essere preferti nelle proposizioni, semprechè siano giudicati idonei.

Art. 17. Gli attuali scrivani delle intendenze generali di divisione e delle intendenze provinciali, provvisti di nomina regia e di soldo a carico del nostro erario, potranno concorrere ai posti di esattori dei regi tributi, sempre quando riuniscano la necessaria capacità e li reqnisiti prescritti dai veglianti regolamenti.

Omissis

Art. 19. Deroghiamo colle presenti a qnella parte delle anzidette patenti 14 dicembre 1818 ed 11 maggio 1819, per cui si è altrimenti disposto.

Mandiamo a tntti i nostri ministri, magistrati ed uffiziali di osservarle, ai senati nostri ed alla camera nostra dei conti di registrarle, volendo che le medesime siano inserte nella raccolta degli atti del nostro governo, e che alle copie stampate nella stamperia reale si presti la stessa fede che all'originale; tale essendo la nostra mente.

Date a Torino, il quattordici del mese di ottobre, l'anno del Signore mille ottocento trentasei, e del regno nostro il sesto.

CARLO ALBERTO.

Di Pralormo.

Regio Biglietto. — Carriera superiore amministrativa; ammessione ed esame degli Aspiranti; modificazioni alle disposizioni delle Regie Patenti del 14 ottobre 1836.

11 *febbraio* 1840.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Ci è stato riferito come le provvide disposizioni delle nostre lettere patenti del 14 di ottobre 1836, concernenti agli aspiranti alla carriera superiore amministrativa, abbiano giovato al conseguimento dello scopo cui erano dirette. In oggi pertanto, in cni per essersi provveduto alla nomina di sotto-intendenti negli uffici dove il bisogno del servizio ne consigliava la destinazione, si renderanno poco frequenti le vacanze a tali posti, abbiamo considerato che era cessata l'opportunità di continnare ad ammettere aspiranti alla snperiore carriera colle agevolezze e cogli affidamenti portati dalle lettere patenti suddette. Quindi è che Ci siamo determinati ad apportare al sistema vigente le occorrenti modificazioni, alligando all'ammessione ai posti di sotto-intendenti le condizioni consentanee all'attuale stato di cose. Epperciò per il presente abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° D'ora in avvenire non si ammetteranno più aspiranti alla carriera superiore amministrativa nel senso delle nostre lettere patenti del 14 ottobre 1836.

Art. 2° È per altro facoltativo al nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno di permettere a coloro che desiderassero abilitarsi agli esami qui appresso indicati di andar a lavorare negli nffici d'intendenza, senza che per altro tale permissione possa dar loro ragione di sorta, nè qualsiasi benchè indiretto affidamento di futnro avanzamento.

Art. 3° Qualora venga a rendersi vacante un posto di sotto-intendente che convenga riempire, la segreteria nostra di Stato per gli affari dell'interno stabilirà l'epoca in cni si apriranno gli esami, ai quali potranno ammettersi tanto coloro che lavorassero negli uffici di intendenza in virtù dell'avntane facoltà nel modo prescritto nell'articolo antecedente, quanto i volontari negli uffici generali, purchè concorrano in essi le condizioni stabilite dal sovracitato articolo 9° delle lettere patenti del 14 ottobre 1836.

Art. 4° Si preferirà per la nomina al posto vacante di sotto-intendente qnello che sarà riconosciuto il più abile fra i candidati concorsi all'esame che avranno ottenuto il nnmero de' punti

che il programma approvato dalla suddetta nostra segreteria di Stato esigerà perchè siano riconosciuti idonei.

Art. 5° Gli altri candidati, tuttochè riconosciuti idonei, non avranno diritto alla nomina al primo posto vacante di sotto-intendente. All'occorrenza di tale vacanza si apriranno nuovi esami, ai quali, oltre ai nuovi candidati che fossero per presentarsi, potranno prender parte i candidati dell'antecedente esame. In questi casi, come nel caso dell'art. 4°, la preferenza per la nomina a sotto-intendente sarà data a quello fra i candidati riconosciuti idonei che avrà somministrato maggior prova della sua capacità ed abilità;

Art. 6° Le surriferite disposizioni non saranno applicabili agli aspiranti alla suddetta superiore carriera, che al presente si trovano applicati ad uffici d'intendenza, e pei quali continueranno ad avere effetto gli antecedenti provvedimenti riguardo alle condizioni della loro ammessione.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale; tale essendo la nostra mente.

Dato in Torino, li 11 febbraio 1840.

CARLO ALBERTO.

Di Pralormo.

Regio Biglietto. — Provvedimenti all'ammissione dei volontari negli Uffici dell'ordine giudiziario.

29 *dicembre* 1840.

IL RE DI SARDEGNA, ecc. ecc. ecc.

Ai primi presidenti dei RR. Senati e della R. Camera dei conti.

Magnifico, fedele ed amato nostro!

Nell'intendimento di provvedere con ogni opportuno mezzo acciocchè l'adito alla carriera della magistratura venga aperta a quei soli individui che, commendevoli per costumi, abbiano pur anco dato saggio delle qualità necessarie all'adempimento degli importanti doveri annessi a questi impieghi, dopo di aver disposto che Ci vengano in ogni anno designati quei soggetti che nel corso degli studi legali e negli esami avranno fatto concepire di sè le migliori speranze, siamo venuti nella determinazione di stabilire eziandio alcune norme riguardo all'*ammissione dei volontari* negli uffici dell'ordine giudiziario, volgendo l'attenzione nostra specialmente al *periodo della pratica*, a cui deve attendere chiunque aspira a quegl'impieghi, mezzo così essenziale per acquistare la capacità richiesta, e non meno necessario elemento per conoscerla, senza però precludere agl'ingegni distinti la via di accelerare a sè stessi con una capacità più presto acquistata, il corso della carriera; epperò vi diciamo essere mente nostra:

1° Che per la carriera giudiziaria non vengano proposti che quei soggetti i quali, così nel corso degli studi come nel periodo della pratica infra stabilita, abbiano dato saggio della capacità necessaria e d'una costante assiduità al lavoro, e la di cui condotta sia esente da ogni censura;

2° Che chi aspira ad essere ammesso nell'ufficio dell'avvocato dei poveri debba far fede di essersi esercitato assiduamente e con profitto nella pratica legale presso di un avvocato postulante pel corso di due anni; Ci riserviamo di ridurre quel termine a 18 mesi od anche ad un anno, in favore di quegl'individui in cui concorrano, oltre ad una condotta per ogni riguardo commendevole, ingegno e capacità distinti;

3° Che in nessun caso debba tenersi conto della pratica alla quale si fosse atteso prima della laurea;

4° Che all'ammissione negli uffici generali debba procedere il compimento di due anni di pratica nell'ufficio dell'avvocato dei poveri, e che si prescelgano per tale ammissione quei soggetti i quali nel corso degli studi, negli esami e nel periodo della pratica successiva alla laurea, siansi distinti per ingegno, per costante applicazione allo studio e per dottrina. La riunione di queste condizioni verrà da Noi, all'occorrenza dei casi, presa in ispeciale considerazione per ridurre, quando lo stimeremo conveniente, a 18 mesi ed anche ad un anno il termine di sopra fissato per la pratica nell'ufficio dell'avvocato dei poveri;

5° Che il numero dei volontari non possa eccedere quello di 12 nell'ufficio dell'avvocato fiscale generale presso del senato di Savoia; di 20 nell'ufficio dell'avvocato generale presso il senato di Piemonte; di 15 nell'ufficio dell'avvocato fiscale generale presso dello stesso senato; di 2 nell'ufficio del procuratore generale; di 8 nell'ufficio dell'avvocato fiscale generale presso il senato di Nizza; di 12 agli uffici generali di Genova e di Casale;

6° Che i volontari degli uffici dell'avvocato generale e dell'avvocato fiscale generale presso il senato di Piemonte vengano per turno ed alternativamente applicati alle materie criminali e civili; pel quale oggetto si destineranno annualmente dal primo presidente, di concerto coi capi degli anzidetti uffici, i volontari di ciascuno di essi che dovranno per quell'anno occuparsi nell'altro ufficio;

7° Che i volontari degli uffici generali vengano prescelti per gli impieghi di sostituiti degli avvocati fiscali presso dei tribunali di prefettura, di assessori aggiunti negli stessi tribunali, ed eziandio di giudici di mandamento;

8° Che per ottenere l'ammissione negli uffici degli avvocati fiscali presso dei tribunali di prefettura, oltre alla pratica presso di un avvocato postulante pel tempo determinato dall'art. 2°, chi aspira a quell'ammissione abbia continuato ad esercitarsi nella pratica per un anno nell'ufficio dell'avvocato dei poveri;

9° Che i volontari degli uffici fiscali delle provincie vengano proposti per le giudicature di mandamento, ovvero per l'ammissione in qualità di volontari negli uffici generali;

10. Che nelle proposizioni si abbia sempre speciale riguardo alla condotta ed all'abilità; l'anzianità fra i volontari non dovrà mai essere per sè sola un titolo di preferenza;

11. Che dai capi di tutti gli uffici summentovati non si possa ai volontari permettere l'assenza dai rispettivi uffici per un termine eccedente 20 giorni, se non previa speciale autorizzazione del dicastero della grande cancelleria; che si trasmetta in ogni anno dai capi degli uffici generali alla grande cancelleria una nota indicante la condotta, l'assiduità ed i progressi dei volontari dei loro uffici provinciali da loro rispettivamente dipendenti, al riguardo dei quali dovranno essi procurarsi le opportune notizie dagli avvocati fiscali.

Nel farvi note queste nostre sovrane determinazioni, affinchè curiate l'esatto eseguimento in quanto vi concerne, preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato in Torino, il 29 dicembre 1840.

CARLO ALBERTO.

AVET.

Regolamento sul servizio della posta dei cavalli, approvato colle Regie Patenti del 3 aprile 1841.

Omissis

TITOLO SETTIMO.

Delle pensioni ai postiglioni.

Art. 89. Al postiglioni addetti alle stazioni situate lungo le strade principali, i quali avranno sostenuto il servizio per trentacinque anni compiuti, ovvero che, prima di detto termine, si

saranno resi inabili a continuarlo, dipendentemente da infermità contratte nello stesso servizio, sarà conceduta una pensione di lire duecento annue.

La pensione di ritiro potrà essere proposta in lire duecento cinquanta annue a favore di quei postiglioni, che avranno sostenuto il servizio per quaranta anni compinti, o che fossero padri di famiglia, e che la condotta di essi sia sempre stata lodevole.

Art. 90. Avuto riguardo ai disagi ed alle maggiori fatiche, a cui sono esposti i postiglioni delle stazioni d'Iselle, Lanslebourg, Limone, Molaretto, Moncenisio, Susa e Tenda, il termine stabilito coll'articolo precedente per ottenere la pensione al ritiro è ridotto a venticinque anni, e quello per l'aumento dell'assegnamento ad anni trenta, purchè il servizio sia stato permanente in una o qualunque delle preindicate stazioni.

Art. 91. Nel novero degli anni di servizio non saranno calcolati quelli che i postiglioni non avessero giustificato a tempo debito, e che non fossero accennati nei libretti di nomina.

A giudizio dell'Ispettore generale non verranno anche computati uno o più anni di servizio a quei postiglioni, i quali, per trasgressioni ai regolamenti, fossero incorsi nelle penali stabilite.

Art. 92. I postiglioni provveduti della pensione di ritiro non potranno più essere impiegati nei servizi di posta.

Art. 93. La pensione s'intenderà estinta rispetto ai postiglioni che subissero una condanna a pena infamante: nei casi di condanna ad altra pena afflittiva, eccedente un anno di carcere, la pensione cesserà per tutta la durata della pena.

Art. 94. Nulla è innovato quanto alle pensioni prima d'ora concedute, e pei postiglioni già godenti di una pensione di attività, quella di ritiro, cui possono aspirare a senso dell'art. 89, sarà limitata a lire centocinquanta o duecento annue secondo la distinzione espressa nello stesso articolo.

Omissis

Torino, addì 3 aprile 1841.

V.° d'ordine di S. M.
Il primo Segretario di Stato per gli affari esteri,
SOLARO DELLA MARGARITA.

Norme spiegative pel trattamento di pensione degl'Impiegati dell'Amministrazione marittima e delle vedove degli Uffiziali ed Impiegati della Regia Marina.

22 *maggio* 1841.

Inserte nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

Regie Patenti. — S. M. autorizza lo stabilimento di una Cassa in cui saranno versati i fondi sopravanzanti alle spese correnti delle Segreterie vacanti de'supremi Magistrati e de'tribunali di Prefettura e di Commercio, non che le annue somme che sono e potranno venir imposte a'titolari delle Segreterie stesse: prescrive che tale Cassa verrà tenuta dal Regio Emolumentatore presso la Grande Cancelleria, e statuisce il modo di verificazione della relativa contabilità.

8 *giugno* 1844.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

Nel divisamento di preparare i mezzi con cui si possa a più convenienti e meglio ordinate norme ridurre il sistema delle retribuzioni assegnate ai segretari de'corpi giudiziari e de'giudici

di mandamento, e venire anche in sollievo di quella classe de'pubblici ufficiali ne'casi massimamente di cessazione dal servizio, in cui nessuno assegnamento è loro destinato dagli ordini attuali, ed eziandio delle loro famiglie quando le circostanze ne sieno tali da meritare un benigno riguardo, siamo venuti nel pensiero di autorizzare provvisoriamente lo stabilimento di una cassa, nella quale abbiansi a versare i fondi sopravanzanti alle spese correnti delle segreterie che sono vacanti, come altresì quelle annue somme che al fine sovra indicato sono o venissero imposte a'titolari delle segreterie suddette, e di fare inoltre le opportune disposizioni acciocchè la contabilità relativa a que'fondi non suscettivi, per la speciale loro natura e destinazione, di essere settoposti alle generali forme di contabilità finanziaria, sia con appropriate cautele regolata.

Quindi è, che con le presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo disposto e disponiamo quanto segue:

Art. 1° È provvisoriamente autorizzato lo stabilimento di una cassa, nella quale dovranno versarsi i fondi che sono il prodotto de'diritti delle segreterie vacanti de'supremi magistrati, dei tribunali di prefettura e di commercio, e che sopravanzeranno alle spese correnti delle segreterie medesime, come altresì quelle somme che sono e potranno, secondo le circostanze, venir imposte a'titolari delle mentovate segreterie.

Tale cassa verrà tenuta dal regio emolumentatore presso il dicastero della grande cancelleria. L'aggio o retribuzione per tale incumbenza saranno ulteriormente stabiliti.

Art. 2° Nessun fendo potrà venir estratto dalla cassa suddetta senza un'apposita nostra determinazione.

Art. 3° Nel mese di gennaio di ciascun anno, la contabilità relativa all'amministrazione della stessa cassa, per l'esercizio dell'anno scaduto, sarà verificata da uno de'mastri uditori presso la nostra camera de'conti, il quale, dopo di aver proceduto a quell'operazione, ne riferirà ad una commissione che sarà composta de'collaterali, presidente, N. N. — N. N. — N. N. e dello stesso mastro uditore.

La commissione provvederà per la deliberazione del contabile.

Il verbale della deliberazione a ciò relativa sarà trasmesso al capo del dicastero della grande cancelleria, il quale ne spedirà una copia al controllo generale.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e fare eseguire le presenti, ed alla camera dei conti di registrarle; chè tale è nostra mente.

Date in Torino, addì 8 giugno 1844.

CARLO ALBERTO.

Avet.

Sovrana Risoluzione sull'interpretazione d'un articolo del Regio Brevetto 21 *febbraio* 1835, *relativo alle pensioni di riposo degl'Impiegati civili.* 16 *settembre* 1844.

Nell'applicazione delle disposizioni del regio brevetto relativo alle pensioni di riposo degli impiegati civili, in data del 21 febbraio 1835, venne eccitato il dubbio alla regia segreteria di Stato di guerra e marina, se il disposto dell'art. 11 del medesimo regio brevetto, così espresso: « Quando l'impiegato ammesso al riposo avrà occupato lo stesso ufficio e grado durante 12 anni intieri, gli sarà accordato un aumento, il quale potrà essere portato fino ad un quinto al disopra della pensione ordinaria; » potesse applicarsi allorquando l'impiegato da provvedersi a riposo fosse, nell'ultimo dodicennio del suo servizio, passato semplicemente da una classe all'altra con aumento di stipendio, senza però cambiare di qualità; o se diversamente la promo-

zione suddetta di classe e di paga debbe ravvisarsi quale interruzione al voluto periodo di 12 anni, e perciò non dare adito a conseguire dall'impiegato, che si trova in tal caso, il relativo vantaggio.

La regia segreteria suddetta, considerando l'importanza di un siffatto quesito, che riflette egualmente tanto l'interesse del regio erario, quanto quello degl'impiegati stessi, fecesi carico, onde averne un'adeguata soluzione, di esplorare la mente sovrana; e la M. S. avendo espressa la sua intenzione che tale dubbietà le venisse riferita in consiglio di conferenza, si è perciò, dopo aver sentito sul proposito il parere del medesimo, che in seduta del giorno 12 settembre 1844 si è indotta a stabilire:

« Che li 12 anni di servizio per ottenere l'aumento di pensione portato dall'art. 11 del regio brevetto 21 febbraio 1835 non possono altrimenti valutarsi, se non quando sono essi trascorsi nella stessa classe in cui l'impiegato si trova al momento del di lui collocamento al riposo. »

Tale sovrana risoluzione viene quindi partecipata da questa segreteria di Stato di guerra e marina all'azienda generale di guerra per sua notizia e norma.

Regie Lettere Patenti colle quali S. M. sottopone, tanto per l'attivo, quanto pel passivo, alle comuni regole di contabilità, salve alcune speciali discipline, i proventi delle Segreterie de'supremi Magistrati e dei tribunali di Prefettura e Commercio, di cui nelle Regie Lettere Patenti dell'8 giugno 1844, senza tuttavia mutare con ciò la destinazione data ai proventi medesimi con dette Regie Lettere Patenti, e tali disposizioni per avere effetto incominciando dalla contabilità del 1845 e residui 1844 e retro.

7 agosto 1845.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

Omissis

CAPO II.

Del passivo.

Art. 4° L'intiero prodotto, di cui all'art. 1°, salvo unicamente le spese di reggenza delle segreterie vacanti e quelle di cui all'art. 11, sarà erogato in pensioni e sovvenzioni ai segretari de'magistrati supremi, dei tribunali di prefettura e di commercio, e delle giudicature di mandamento e delle famiglie loro, giusta le succitate nostre lettere patenti dell'8 giugno 1844, e sarà quindi stanziata la relativa spesa nel bilancio passivo del dicastero della nostra grande cancelleria.

Omissis

CAPO III.

Disposizioni diverse.

Art. 12. Il disposto delle presenti avrà effetto cominciando dagli introiti e dai pagamenti relativi al corrente anno 1845 ed ai residui 1844 e retro, stati eseguiti in dipendenza delle nostre

lettere patenti dell'8 giugno 1844, e si regolarizzeranno perciò in conformità, senza bisogno d'altro provvedimento, le esazioni e i pagamenti già fatti in conto dell'anno stesso, applicando le relative partite alla categoria che sarà aggiunta al bilancio attivo di cui all'articolo 1° ed al bilancio passivo del dicastero della nostra grande cancelleria colla denominazione nel primo, proventi delle segreterie de'magistrati supremi, de'tribunali di prefettura e di commercio, e nel secondo colla denominazione pensioni, sovvenzioni e spese a carico dei proventi delle segreterie de'magistrati e de'tribunali.

Omissis

Art. 14. Deroghiamo a qualunque provvedimento in quanto vi è di contrario alle presenti, che mandiamo alla camera nostra de'conti di registrare, le medesime inserirsi nella raccolta degli atti del nostro governo, e a chiunque spetta di osservarle e di farle osservare; chè tale è il voler nostro.

Date a Racconigi, li 7 agosto 1845.

CARLO ALBERTO.

Di Revel.

Regie Patenti colle quali S. M. provvede al regolare andamento del Collegio delle Provincie definitivamente ristabilito.

27 settembre 1845.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Omissis

Art. 1° Il collegio delle provincie definitivamente ristabilito in questa capitale, sotto il titolo di Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, sarà diviso in due distinti stabili posti sotto una sola amministrazione, in uno dei quali saranno ammessi gli studenti delle facoltà di teologia, di leggi, di scienze e lettere e filosofia, e nell'altro gli studenti della facoltà medico-chirurgica.

Omissis

Art. 4° Per l'amministrazione dei due stabilimenti vi sarà un direttore di contabilità, un segretario ed un economo.

Omissis

Art. 6° I prefetti delle facoltà ed il vice-prefetto di quella medico-chirurgica saranno da Noi nominati sulla proposizione fattane dal magistrato della riforma, avuto prima l' avviso del governatore del collegio; ed i ripetitori saranno nominati dal governatore con approvazione del medesimo magistrato.

Il direttore spirituale, il direttore di contabilità ed il segretario saranno pure nominati da Noi sulla proposizione del governatore, al quale apparterrà la nomina dell' economo e degli assistenti.

Il governatore affiderà ad uno degli assistenti le incumbenze di cappellano per disimpegnarle sotto la direzione del direttore spirituale.

Art. 7° Agli impiegati nel collegio saranno dal 1° del mese di novembre in avvenire corrisposti lo stipendio ed altri vantaggi indicati in apposito quadro firmato, d'ordine nostro, dal reggente la nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno.

Omissis

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti, che verranno registrate dalla camera nostra dei conti e nella segreteria della nostra università di Torino, volendo che sieno inserite nella raccolta degli atti del nostro governo, e che alle copie stampate nella nostra tipografia reale si presti la stessa fede che all'originale; chè tale è nostra mente.

Date a Torino, il 27 settembre 1845.

CARLO ALBERTO.

GAZELLI.

N° 617. — Dispaccio dell'Intendente generale della Regia Marina. — Modificazioni relative agli affari di servizio per la concessione di pensione a vedove o figli d'uffiziali o d'impiegati della Regia Marina.

15 *agosto* 1846.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

Regie Lettere Patenti per le quali S. M. abolisce, a partire dal 1° agosto 1847, le attribuzioni dell'Ufficio del Vicariato di Torino, rimettendole ai giudici ordinari.

30 *giugno* 1847.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

Ravvisando conveniente di coordinare la istituzione del vicariato della nostra capitale colla vigente organizzazione giudiziaria, Ci siamo disposti a restituire a'giudici ordinari quella parte di giurisdizione contenziosa di cui esso rimane investito.

Quindi sulla proposta fattaci dal reggente la nostra segreteria di Stato dello interno, di concerto col nostro primo segretario di Stato dirigente la grande cancelleria, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Le attribuzioni giudiziarie che l'officio del vicariato della nostra capitale esercita tuttora in virtù delle regie patenti del 24 dicembre 1822, o di posteriori provvedimenti, sono e rimangono abolite, e le cause che ora sono di competenza del vicariato in materia tanto civile che penale, rientreranno in quella dei giudici ordinari, i quali pronuncieranno a termini delle leggi vigenti e secondo le regole di competenza stabilite dal regio editto del 27 settembre 1822, e dalle regie patenti delli 11 gennaio 1840.

Art. 2° Sono per conseguenza abolite e soppresse le cariche di assessore-vicario.

Art. 3° Le disposizioni delle presenti avranno effetto dal 1° agosto venturo.

Tutte indistintamente le cause che a quell'epoca si troveranno pendenti presso l'ufficio del vicariato, saranno rimesse ai giudici competenti a tenore dell'art. 1° delle presenti.

Deroghiamo alle regie patenti del 24 dicembre 1822, e ad ogni altra disposizione contraria alle presenti, che mandiamo al senato nostro di Torino ed alla camera nostra de'conti di registrare, ed a chiunque spetti di osservare e far osservare, volendo che siano inserite nella raccolta degli atti del nostro governo, e che alle copie stampate nella regia tipografia si presti la stessa fede che all'originale; tale essendo nostra mente.

Date in Torino, addì trenta del mese di giugno, l'anno del Signore mille ottocento quarantasette, e del regno nostro il decimo settimo.

CARLO ALBERTO.

Des Ambrois.

Regio Biglietto con cui è stabilita una pensione a favore delle vedove e dei figli dei Professori delle Università di Torino e di Genova. 13 *agosto* 1847.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Dopo quanto fu stabilito dalle costituzioni delle nostre università degli studi e dalla provvidenza nostra delli 29 dicembre 1835 rispetto alle pensioni di riposo, di cui goder potranno quei professori, che, o per incomodi di salute contratti nell'esercizio della cattedra, o per età avanzata, non sono più in grado di continuare nell'insegnamento, Ci è sembrata degna pur anco di particolari riguardi la sgraziata condizione, in cui per il più delle volte rimangono per la morte di essi professori le loro vedove e famiglie; e nell'intento quindi di arrecare alle medesime un qualche sollievo, Ci siamo determinati di estendere anche a loro riguardo le nostre sollecitudini, stabilendo, siccome col presente stabiliamo, le seguenti norme, da eseguirsi dal magistrato della riforma e dalla deputazione agli studi nelle proposte degli assegnamenti di tal natura cui occorrerà addivenire.

Art. 1° Per le vedove di quei professori delle due nostre università di Torino e di Genova, morti in attività di servizio, li quali, privandosi dei benefizi che avrebbero potuto ricavare dall'esercizio pratico delle rispettive professioni, sarannosi dati precipuamente all'esercizio della cattedra ed ai relativi studi, potrà esserci proposta una parte della pensione di riposo che sarebbe stata accordata al marito, sempre quando però giustifichino di non aver mezzi di sussistenza proporzionati alla loro condizione, e con che tale pensione debba cessare passando le vedove a seconde nozze.

Art. 2° Tale pensione non potrà eccedere il terzo di quella che potesse spettare al marito, secondo le norme che abbiamo stabilite coi sovrani rescritti delli 29 dicembre 1835 per l'università di Torino, e delli 6 febbraio del successivo anno per quella di Genova; nè potrà esserci proposta se non per quelle vedove, il di cui matrimonio abbia avuto luogo prima che il marito entrasse al servizio, o esso durante, colla permissione d'ora in poi del presidente capo, qualora abbiasi da tale matrimonio prole vivente, e questa non esistendo purchè il matrimonio, come sopra contratto, abbia avuto luogo quindici anni prima della morte del marito.

Art. 3° Li figliuoli orfani degli anzidetti professori morti in attività di servizio, o già provveduti della pensione di riposo, potranno esserci proposti per un eguale assegnamento, e colle medesime regole, durante l'età loro minorenne, ove si trovino in istrettezze; cesserà però la porzione che sarà a ciascuno di essi accordata, divenuto maggiore.

Art. 4° Lo stesso favore potrà esserci proposto:

1° Pei figli del professore defunto, qualora la loro madre passi ad altre nozze, oppure volontariamente li abbandoni;

2° Per la prole orfana di primo letto, qualora la pensione non possa per le presenti disposizioni competere alla matrigna.

Art. 5° Non convivendo i figli di primo letto colla matrigna, la quale avesse ottenuto la pensione, verrà questa divisa fra la matrigna e i figli per giusta metà.

Mandiamo a chiunque spetta di osservare e far osservare il presente, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale.

Racconigi, addì 13 agosto 1847.

CARLO ALBERTO.

Des Ambrois.

Regio Brevetto col quale S. M. nello accrescere lo stipendio fisso dei professori dell'Università di Genova dalle L. 1333, 33 alle lire 1500, instituisce lo stanziamento in bilancio di nove trattenimenti personali di L. 500, da non valutarsi in pensione ed a concedersi a quelli più anziani, i quali però abbiano almeno compiuto 14 anni di cattedra in qualità di professore o di reggente.

20 *dicembre* 1847.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Considerando alla tenuità degli stipendi dei professori della nostra università degli studi di Genova, e volendo dimostrare ai professori medesimi la nostra speciale sollecitudine, Ci siamo ben volentieri determinati ad accogliere la proposta di accrescere indistintamente lo stipendio di cui trovansi al presente provveduti, dalle lire milletrecentotrentatre, centesimi trentatre, sino alle lire millecinquecento, e di stabilire in bilancio nove trattenimenti personali di lire cinquecento, per esser da Noi ulteriormente conceduti ai professori più anziani di ciascheduna facoltà come Ci sarà successivamente proposto dal nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'istruzione pubblica.

Abbiamo perciò determinato, siccome determiniamo quanto in appresso:

Art. 1° A cominciare dal prossimo mese di gennaio 1848 gli stipendi dei professori della nostra università di Genova saranno corrisposti nella complessiva somma di lire millecinquecento, e così coll'accrescimento di lire 166 e centesimi 67.

Art. 2° Saranno pure da detto giorno disponibili a pro dei più anziani fra li suddetti professori nove trattenimenti personali di lire cinquanta caduno, formanti la complessiva somma di lire quattromila cinquecento, i quali verranno assegnati, cioè uno alla facoltà di teologia, due a quella di leggi, tre alla medico-chirurgica, e tre alla facoltà di filosofia, scienze e lettere.

Art. 3° Per ottenere il trattenimento personale di cui sovra, si richiederà che il professore, oltre alla preminenza nella facoltà rispettiva, abbia almeno compiuto quattordici anni di cattedra in qualità di professore o di reggente.

Art. 4° Fra i due professori nominati contemporaneamente si darà la preferenza al più anziano di età.

Art. 5° I suddetti trattenimenti non saranno conceduti ai professori se non a misura che se ne renderanno disponibili nella propria facoltà.

Art. 6° Pel professore provvednto a riposo cesserà il tratteaimento, nè di questo sarà tenuto conto nel còmputo della pensione che verrà per esso proposta.

Omissis

Vogliamo che questo nnovo provvedimento sia comunicato all'ufficio generale del controllo, e che vi si dia l'opportuno esegnimento; chè tale è la nostra mente.

Dato a Torino, li 20 dicembre 1847.

CARLO ALBERTO.

C. Alfieri.

Statuto sanzionato e promulgato da S. M. qual legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, che avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle Camere.

4 *marzo* 1848.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cni abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cnore fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della nazione;

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale, come nn mezzo il più sicuro di raddoppiare con vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala nostra corona nn popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo; nella fiducia che Iddio benedica le pure nostre intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire;

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale perpetna ed irrevocabile della monarchia, quanto segne:

Omissis

Art. 2° Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3° Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e qnella dei Deputati.

Omissis

Art. 5° Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizie alle camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6° Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7° Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8° Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9° Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla camera dei deputati.

Omissis

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Omissis

Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;

2° Il presidente della camera dei deputati;

3° I deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4° I ministri di Stato;

5° I ministri segretari di Stato;

6° Gli ambasciatori;

7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8° I primi presidenti e presidenti del magistrato di cassazione e della camera dei conti;

9° I primi presidenti dei magistrati d'appello;

10. L'avvocato generale presso il magistrato di cassazione, ed il procuratore generale, dopo cinque anni di funzioni;

11. I presidenti di classe dei magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12. I consiglieri del magistrato di cassazione e della camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni;

13. Gli avvocati generali o fiscali generali presso i magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14. Gli uffiziali generali di terra e di mare;

Tuttavia i maggiori generali e i contr'ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16. I membri dei consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17. Gli intendenti generali, dopo sette anni di esercizio;

18. I membri della regia accademia delle scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I membri ordinari del consiglio superiore d'istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21 Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Omissis

Della Camera dei deputati.

Art. 39. La Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla le ge.

Art. 41. I deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42. I deputati sono eletti per cinque anni e il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Omissis

Art. 47. La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'alta corte di giustizia.

Omissis

Dei Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

Omissis

Art. 67. I ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro.

Dell'ordine giudiziario.

Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch' Egli istituisce.

Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere disciolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.

Omissis

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Omissis

Disposizioni generali.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Omissis

Disposizioni transitorie.

Art. 84. I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino, addì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del regno nostro il decimottavo.

CARLO ALBERTO.

Regio Decreto portante la restituzione d'ogni esercizio di diritti politici e civili a tutti i condannati per titolo meramente politico prima della pubblicazione dello Statuto fondamentale.

18 *marzo* 1848.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Dopo d'aver dato ai nostri popoli la maggior prova d' affetto e di fiducia che per Noi si potesse, chiamandoli a partecipare nei diritti della sovranità, mercè dello stabilimento di un compiuto e sincero governo rappresentativo, vogliamo ora porgere a Noi medesimi la soddisfazione di far cessare gl'impedimenti che tolgono ad alcuni dei nostri sudditi colpiti da condanna per titolo politico, il ricondursi sulla terra nativa, ed il riunirsi coi loro fratelli in quell'accordo di sentimenti d'opere e di voti che debbono assicurare il buono stato presente ed il glorioso avvenire della nostra patria.

Così questa nuova dimostrazione dell'animo nostro, propenso sempre a congiungere affezioni, interessi, speranze, valga a vieppiù significare come nell'amore e nella devozione dei nostri popoli, Noi riponiamo il fondamento del trono e delle istituzioni rappresentative indissolubilmente con esso collegate. Epperò per le presenti, sulla relazione del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del nostro consiglio dei ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° È conceduta piena amnistia e restituzione d'ogni esercizio di diritti politici e civili a tutti i nostri sudditi stati condannati per titolo politico anteriormente alla pubblicazione dello statuto fondamentale.

Art. 2° Quelli tra i suddetti che vorranno rientrare nei nostri Stati, dovranno davanti ai nostri agenti diplomatici ò consolari dichiarare per iscritto, sul loro onore, di voler serbare fedeltà al Sovrano ed obbedire alle leggi dello Stato.

Art. 3° Condoniamo le multe in cui sieno incorsi i predetti condannati, mandando ad un tempo restituirsi ai medesimi, loro successori ed aventi causa, la parte di dette multe già pervenute alle nostre finanze.

Il nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, ed il nostro ministro segretario di Stato per le finanze, sono incaricati ciascuno, nella parte che lo concerne, della esecuzione delle presenti.

Dato a Torino, il 18 marzo 1848.

CARLO ALBERTO.

Sclopis.

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale e soppressione dell'Ufficio del Vicariato di Torino.

7 ottobre 1848.

CARLO ALBERTO, ECC. ECC. ECC.

Visto l'editto del 27 novembre 1847;
Visto lo statuto del 4 marzo 1848;
Veduta la legge elettorale del 17 marzo dello stesso anno;
Considerando che l'editto 27 novembre 1847, ordinato a preparare i popoli del regno a condurli progressivamente al sistema di libero governo, non trovasi più in tutto consentaneo cogli ordini costituzionali ora in vigore, o non ha potuto attuarsi nell'epoca prefissa;
Considerando che frattanto è divenuto urgente di provvedere al corso dell'amministrazione divisionale e comunale col riordinamento del personale relativo e colla formazione dei rispettivi bilanci, applicando a queste operazioni le disposizioni della legge elettorale, ed il principio del regime rappresentativo, in tutte quelle parti, che possono fin d'ora essere a questo ramo di pubblico servizio appropriate;
Usando del potere conferitoci colla legge 2 agosto 1848;
Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo;

Avrà provvisoriamente forza di legge, e sarà nella prima sessione presentato alla deliberazione del parlamento con le modificazioni riconosciute utili in quest'intervallo, per esser poscia convertito in legge definitiva, il complesso delle disposizioni seguenti da Noi firmato per doppio originale in istampa.

TITOLO PRIMO.

Dell'Amministrazione comunale.

CAPO I.

Omissis

Disposizioni transitorie.

Art. 279. Seguite le elezioni e nominato il sindaco entreranno in ufficio le nuove amministrazioni a norma della presente legge.

Omissis

Art. 285. L'ufficio del vicariato di Torino s'intenderà soppresso tosto che sarà entrata in esercizio la nuova amministrazione a termini dell'art. 279. Le attribuzioni speciali del vicario, che non siano espressamente demandate ad altra autorità, e non siano dal presente abrogate, spettano all'intendente generale della divisione di Torino.

Data a Torino, addì sette ottobre mille ottocento quarant'otto.

CARLO ALBERTO.

Gl'Impiegati civili, destituiti per fatti politici dopo il 1° gennaio 1821, sono reintegrati nei loro gradi all'effetto di conseguire la pensione.

14 *ottobre* 1848.

CARLO ALBERTO, ecc. ecc. ecc.

Valendoci delle facoltà straordinarie attribuite al nostro governo dalla legge del 2 agosto prossimamente passato, sull'avviso conforme del nostro consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Cesserà intieramente qualunque effetto delle sentenze pronunciate per fatti politici posteriormente al 1° di gennaio 1821, sino alla promulgazione dello statuto; salvi però i diritti che in conseguenza di quelle si fossero acquistati o devoluti a terzi.

Art. 2° Gl'impiegati civili di ogni ordine, destituiti per fatti politici nel periodo di tempo anzidetto, sono reintegrati nei loro gradi all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro che potrebbe loro spettare secondo i veglianti regolamenti, se avessero continuato nei loro impieghi rispettivi.

Art. 3° Ai figli ed alle vedove degl'impiegati, di cui nell'articolo precedente ed ora defunti, che si trovassero in ristrettezze, è concesso un equo compenso; ad un qual fine sarà instituita una commissione incaricata di proporre le relative basi.

Il guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato ne' luoghi e modi soliti, inserto negli atti del governo e registrato nell'ufficio del controllo generale.

Dat. Torino, il quattordici di ottobre mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO.

Merlo.

Computo a favore degl'Impiegati civili delle campagne di guerra. Dispaccio dell'Intendente generale d'armata.

13 *febbraio* 1849.

Abbenchè nel dispaccio circolare del 21 gennaio prossimo passato, non siano stati partitamente mentovati gli uffiziali ed altri impiegati vari delle amministrazioni e del corpo sanitario dell'armata, di cui è caso nel pregiatissimo foglio di V. S. Illustrissima del 23 suddetto mese, n° 1738, ciò nonostante a tutti quelli che realmente resulteranno aver fatto parte dell'armata attiva che varcava le antiche frontiere de'regi Stati in occasione della guerra per l'indipendenza d'Italia, è applicabile la disposizione contenuta nel suddetto dispaccio circolare, e vuolsi conseguentemente che sia a loro favore inscritta a ruoli tale campagna.

Regio Decreto. — Gl'individui appartenenti al Genio navale sono da considerarsi come impiegati civili.

7 *giugno* 1850.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

Regio Decreto. — Provvedimenti riferibili alle retribuzioni degli esattori delle Contribuzioni dirette, ed estensione all'Isola di Sardegna delle Regie Patenti 24 gennaio 1828, relative al trattamento di riposo degli esattori suddetti.

13 *gennaio* 1851.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Viste le categorie 15ª del bilancio attivo e 4ª del bilancio passivo dell'azienda generale di finanza per l'anno 1850, relative ai centesimi addizionali per le spese dei ruoli e le retribuzioni degli esattori delle contribuzioni dirette;

Visto l'articolo 1° della legge del 23 novembre ora scorso, col quale le contribuzioni dirette in principale e centesimi addizionali furono definitivamente stabilite per l'annata 1850 nella misura in cui risultano proposte nel bilancio dell'esercizio medesimo;

Considerando che occorrono alcune disposizioni regolamentarie e disciplinarie per l'esecuzione di siffatta legge, e per l'osservanza del sistema secondo il quale i centesimi per la retribuzione degli esattori non possono più essere ripartiti indipendentemente da quelli legalmente votati ed approvati, ma debbono formar oggetto di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato onde se ne veda l'uso e l'impiego nei rendiconti annuali;

Che lo stabilimento di appositi provvedimenti di esecuzione riesce tanto più necessario nella circostanza che gli assegnamenti fissi di cui, oltre all'aggio, godevano gli esattori distrettuali in Sardegna, vennero riuniti nella categoria concernente la spesa dei ruoli e la retribuzione di tutti gli esattori delle contribuzioni dirette, sicchè si procedesse con un sistema unico ed uniforme su tale materia in tutto lo Stato;

Sulla relazione del ministro segretario di Stato delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Il prodotto di centesimi addizionali per le spese dei ruoli e della riscossione delle contribuzioni dirette dovrà dagli esattori integralmente versarsi nelle tesorerie provinciali.

Formerà essa una distinta categoria nei registri dei tesorieri di ciascuna provincia, i quali nelle quietanze di versamento da spedirsi ai rispettivi esattori dovranno esattamente indicare la speciale provenienza.

Art. 2° Sovra il prodotto anzidetto saranno trimestralmente pagate, con mandati dell'azienda generale delle finanze, le restituzioni che verranno assegnate a ciascun esattore, a norma del disposto del seguente articolo, per la riscossione delle contribuzioni dirette, regie, divisionali, provinciali e comunali.

Art. 3° La retribuzione di ciascun esattore sarà annualmente stabilita dal ministro segretario di Stato delle finanze, avuto riguardo all'entità delle riscossioni, alla disponibilità del fondo, ed in ragione anche del maggiore o minor lavoro cui in ogni esattoria potrà dar luogo il maneggio delle contribuzioni dirette, tenuto conto della ritenenza devoluta alla cassa delle pensioni.

Le retribuzioni relative al maneggio del 1850 saranno però regolate e corrisposte nella misura dell'aggio che, dedottane la ritenenza, a ciascun esattore competerebbe secondo le graduali proporzioni portate dagli ordinamenti rimasti sinora in vigore.

Art. 4° Nel regolare le retribuzioni degli esattori dell'Isola di Sardegna si terrà conto, oltre dell'aggio, anche dell'annuale stipendio fisso che loro veniva corrisposto sui fondi dello Stato.

Art. 5° Il pagamento delle retribuzioni, di cui agli articoli 2° e 3° a favore degli esattori di nuova nomina o destinazione, piglierà decorrenza dal giorno in cui il contabile avrà assunto l'effettivo esercizio delle sue funzioni nell'esattoria cui venne destinato, e così dalla data del verbale d'immessione in ufficio, e cesserà con tutto il giorno immediatamente anteriore a quello

in cui seguì l'atto di rimessione del servizio, salvo il disposto dalle leggi ed istruzioni riguardo ai gerenti interinali ed a quelli fra gli esattori, il cui stabilimento in esercizio sia soltanto considerato come provvisorio.

Art. 6° L'esattore che al termine dei sei primi mesi dell'anno od in ciascuno dei successivi trimestri, venga riconosciuto per propria colpa in ritardo di oltre ad un duodicesimo nella riscossione complessiva delle contribuzioni dirette dell'annata medesima, potrà dal ministro delle finanze esser sottoposto alla perdita d'una porzione della fissata retribuzione, estendibile sino ad un duodicesimo della medesima per trimestre, senza pregiudizio delle altre disposizioni portate dalle veglianti istruzioni.

Art. 7° Nel caso sopramentovato se ebbe luogo il cambiamento dell'esattore ritardatario, la porzione cederà a profitto del successore nell'esattoria a compensamento del maggior lavoro derivantegli dalle riscossioni arretrate, sempre che non abbia esso la qualità di semplice gerente; in quale circostanza, a tenore delle vigenti discipline, le competenze del medesimo continueranno ad essere soggette alla riduzione del quarto a benefizio della cassa delle pensioni.

Qualora poi non sia succeduto il cambiamento dell'esattore, la parte dedotta della di lui retribuzione resterà a benefizio delle finanze dello Stato.

Art. 8° Le regie lettere patenti del 24 gennaio 1828 coll'annessovi regolamento, non che le disposizioni contenute nei quattro primi articoli del regolamento precedente approvato con regie lettere patenti del 22 marzo 1824, relative alle ritenenze ed alle pensioni di riposo, saranno pubblicate nell'isola di Sardegna per esser provvisoriamente applicate agl'esattori distrettuali a cominciare dai provvedimenti riferibili all'annata 1851, sino a che per legge venga altrimenti disposto.

Art. 9° Le disposizioni di cui agli articoli 1°, 2°, 3° e 4° non riguardano i ruoli delle comandate, e gli altri ruoli speciali che possano aver luogo indipendentemente dai ruoli generali di dipartimento delle contribuzioni dirette, per cui continueranno ad osservarsi le discipline e norme prima d'ora sancite.

Il ministro segretario di Stato delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del governo.

Dato a Torino, addì 13 gennaio 1851.

VITTORIO EMANUELE.

NIGRA.

Regio Decreto. — Il personale componente l'ufficio del Comando generale della Regia Marina ha diritto alla pensione di ritiro regolata sulle norme delle pensioni civili.

15 *febbraio* 1851.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

Legge sui cumuli d'impieghi e maggiori assegnamenti.

14 *maggio* 1851.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° La cumulazione d'impieghi retribuiti a carico dello Stato, non riuniti per disposizione espressa di legge è vietata, salvo nei casi e colle restrizioni di cui in appresso.

Art. 2° Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge e non sia retribuito di più di ottomila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dalla istruzione pubblica, purchè il pieno regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

Nei casi di cumulo lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti del terzo.

La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendi aggiunti, quando siano uguali al primitivo.

La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedano le lire cinquemila.

Art. 3° I membri del corpo sanitario possono altresì cumulare due altri impieghi dipendenti dall'esercizio della loro professione o dell'insegnamento, però nella conformità e colle limitazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4° La disposizione di cui all'art. 1° non è applicabile ai bass'uffiziali e soldati del corpo dei veterani ed invalidi, sì di terra che di mare, per la retribuzione che loro viene corrisposta pel servizio che prestano nei ministeri ed uffici ed altre amministrazioni dello Stato.

Art. 5° Nessuno assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può esser conceduto ad un funzionario od impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma, od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui già trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Art. 6° Sono eccettuati dalla disposizione, di cui all'articolo precedente, gli assegnamenti a titolo di propine ai professori delle università, sia che queste constino di una determinata somma, o siano eventuali, oppure vengano ragguagliate in ragione di presenza, quelli per ispese di ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza, o di alloggio, le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume, fuoco tanto in natura che in danaro.

Art. 7° Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti o le pensioni:

Sull'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro;

Sugli ordini del merito civile e militare di Savoia;

Per medaglie al valor militare;

Ai militari contemplati nell'articolo 4° del decreto reale dell'8 aprile 1848, entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto;

Ai membri dell'accademia reale delle scienze;

Ai genitori di dodicesima prole;

Ai religiosi dipendentemente dalla soppressione degli ordini loro anteriore all'anno mille ottocento quattordici.

Art. 8° Ogni qualvolta un impiegato godente di una pensione di riposo a carico dello Stato non maggiore di lire cinquecento, venga provvisto di un impiego, il soldo, l'aggio o gli utili del quale non eccedano il montare della pensione medesima, si farà luogo alla riduzione della porzione di questa che sarà eccedente, in guisa però che ne resti salva sempre la metà; se poi l'impiego ottenuto frutterà al titolare lire mille cinquecento od oltre, il pagamento della pensione, qualunque sià l'entità, rimarrà sospeso sino alla cessazione di tale impiego.

Anche agl'impiegati godenti di pensione di riposo saranno applicabili le disposizioni eccezionali di cui negli articoli 2° e 3.°

Art. 9° Non sono compresi nelle precedenti disposizioni i militari dell'arma dei reali carabinieri, o di altro corpo, chiamati ad impiego di commissario, di delegato, o di guardia di pubblica sicurezza, i quali potranno percevere la pensione di riposo come militari giubilati, simultaneamente con lo stipendio del posto che occupano nella suddetta amministrazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 10. A partire dal 1° luglio 1851 saranno soppressi tutti i maggiori trattenimenti ed assegni di qualunque natura che ad uno o più titoli trovinsi inscritti nei bilanci dello Stato a favore di un solo titolare, sia che questi trovisi in attività di servizio od a riposo, ovvero in aspettativa o disponibilità.

Art. 11. Sono mantenute però quelle fra le suddette allocazioni che siano fondate sui seguenti titoli:

Per compenso personale della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti nell'impiego;

Per titolo vitalizio, quando l'assegnamento non ecceda le lire 500 e sino a tale concorrenza;

Per anzianità, sempre quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Art. 12. I maggiori assegnamenti temporanei come sovra mantenuti, cesseranno a misura che l'impiegato verrà a conseguire un aumento di stipendio e sino a concorrenza di detto aumento.

Art. 13. A partire dal 1° luglio 1851, coloro che accumulassero due o più impieghi non contemplati nelle eccezioni stabilite dagli articoli 2° e 3° della presente legge, dovranno optare per la conservazione dell'uno o dell'altro di detti impieghi.

Art. 14. Sono conservati gli assegnamenti fatti ad alcuni fra i membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio, e non eccedenti le lire 500, finchè siasi provvisto con la legge intorno alla fissazione degli stipendi.

Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione della presente legge, la quale, munita del sigillo dello Stato, sarà registrata all'ufficio del controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del governo.

Data a Torino, addì 14 maggio 1851.

VITTORIO EMANUELE.

GALVAGNO.

Regio Decreto. — Stipendi dei Capi-uscieri ed Uscieri, e loro diritto a pensione.

13 *ottobre* 1851.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° A partire dalla data del presente decreto, e di mano in mano che si faranno vacanze nei commessi dei ministeri, delle aziende, nonchè degli altri uffici generali, i commessi anzidetti dovranno sempre venire surrogati da militari anziani, i quali prenderanno il nome di *capi-uscieri*.

Art. 2° Gli invalidi servienti, sì presso i ministeri, come presso le aziende ed altri uffici dipendenti stabiliti in Torino, saranno d'ora in poi denominati *uscieri*.

Art. 3° Tanto i capi-uscieri, quanto gli uscieri, saranno scelti, come presentemente si pratica per gli invalidi servienti, nelle guardie reali del palazzo, ed in difetto di soggetti idonei in queste, si prenderanno fra i bassi-uffiziali del battaglione veterani, ed anche fra quelli giubilati.

I capi-uscieri potranno pure essere scelti fra gli uscieri.

In quanto al ministero di marina, i capi-uscieri ed uscieri potranno essere presi negli individui anziani di bassa-forza dei corpi della regia marina; ed in mancanza di idonee persone in detti corpi potranno essere tolti come sovra è detto riguardo agli altri dicasteri.

Sì i capi-uscieri che gli uscieri dovranno avere, nonchè intelligenza, l'idoneità morale e fisica necessaria per disimpegnare il servizio di cui si tratta, e dovranno saper leggere e scrivere.

Art. 4° La destinazione dei predetti militari ai sindicati posti di *capo-usciere* ed *usciere* verrà fatta sempre dal ministero della guerra, conseguentemente al disposto degli articoli 1° e 3° del presente decreto, dietro proposta dei respettivi dicasteri od offici dove occorrono.

Art. 5° Dal giorno in cui i capi-uscieri ed uscieri saranno ammessi ad adempire le loro funzioni in tali qualità, saranno considerati come addetti al servizio civile, quindi invece del soldo che godevano come militari, perciperanno la paga di

L. 1000 a 1200 *se capo-usciere*,
„ 700 a 1000 *se usciere.*

Art. 6° La somma da corrispondersi a ciascun capo-usciere ed usciere, nei limiti del precedente articolo, sarà stabilita da ciascun ministro per gli uffici dal medesimo dipendenti, secondo la importanza degli uffici ed il servizio dei titolari.

Art. 7° La paga da corrispondersi a ciascun capo-usciere ed usciere, di cui è caso nell'articolo precedente, sarà a carico dei rispettivi bilanci parziali dei dicasteri da cui dipendono gli uffici ai quali essi sono addetti, e sarà stanziata in apposito articolo della categoria del personale del dicastero.

Omissis

Art. 9° Tutti gli assegnamenti in contanti ed in natura di cui godono presentemente gl'inservienti, de'quali non è fatta menzione negli articoli 5°, 6° e 7° del presente decreto, cesseranno dal primo del prossimo venturo anno 1852.

Art. 10. Gl'inservienti attuali che godono di paga maggiore di quella stabilita dal presente decreto la conserveranno, ma la medesima si comporrà d'un solo assegnamento eguale all'ammontare totale dei vari assegni di cui sono di presente provvisti, il quale a partire dal primo di gennaio prossimo venturo sarà a carico dei bilanci dei dicasteri ai quali essi appartengono; non compresi però i diritti e regalie per la spedizione dei reali decreti, che cessano di percepire, come all'articolo susseguente, ed esclusi in generale tutti i proventi che toccano in fuori dei bilanci dello Stato.

Questi assegni speciali saranno descritti su apposita nota, la quale sarà annessa ai bilanci dei rispettivi dicasteri od uffici a cui sono addetti i servienti.

Art. 11. I capi-uscieri ed uscieri menzionati nel presente decreto non potranno a partire dal primo di gennaio prossimo venturo più percepire diritto, regalie o mancie di sorta pella spedizione dei reali decreti di nomina o di qualunque altra spedizione o servizio, qualora non siano stati stabiliti da sovrani decreti.

Art. 12. Il numero dei capi-uscieri ed uscieri sarà fissato da ciascun ministro per gli uffici da lui dipendenti, in ragione dei bisogni del servizio.

Art. 13. Il servizio fatto in qualità di capo-usciere ed usciere, sarà computato con quello militare anteriore, e darà diritto alla pensione civile a termini di legge.

Il ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale ed inserto negli atti del governo.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1851.

VITTORIO EMANUELE.

ALFONSO LA MARMORA.

Regio Decreto. — Istituzione di una Commissione per la liquidazione delle pensioni

9 *aprile* 1852.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione fattaci dal ministro di finanze, marina e commercio di concerto con gli altri ministri;

Ritenuta la convenienza che le pensioni che verranno da Noi accordate per servizi resi allo Stato siano liquidate sopra principii costanti e regolari, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° È instituita una commissione, ed è alla medesima affidata la liquidazione di tutte le pensioni di coloro che vi abbiano titolo per servizi resi allo Stato;

Art. 2° Questa commissione sarà composta del controllore generale, senatore del regno, presidente capo N. N. e de' signori N. N.

Art. 3° Saranno aggiunti alla commissone per lavori preparatori e di computisteria:

N. N. — N. N.

Art. 4° Le proposte di collocamento a riposo e di ammissione a far valere i titoli al conseguimento della pensione continueranno ad esserci fatte dai rispettivi ministri.

Art. 5° Gli ammessi a far valere i loro titoli al consegnimento della pensione dovranno presentarli alla commissione, la quale procederà alla liquidazione sulle basi stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, e la trasmetterà al ministro di finanze coi documenti a i quali la medesima venne appoggiata.

Art. 6° Il ministro di finanze, riconoscendo regolare la liquidazione, Ci farà la relativa proposta per la concessione della pensione.

Art. 7° Le pensioni dovranno essere iscritte all'ispezione generale dell'erario.

Un elenco, diviso per ministero, delle pensioni concedute in ciascun anno dovrà essere formato dalla stessa ispezione, e sarà annesso al bilancio delle spese generali dello Stato, nel quale tutte le pensioni verranno stanziate.

Il ministro di finanze, di marina e commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal primo giorno di maggio p. v., e sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del governo.

Dato a Torino, il 9 aprile 1852.

VITTORIO EMANUELE.

CAVOUR.

Legge. — Gli stipendi ed i maggiori assegnamenti sono sottoposti ad una ritenuta e sovratassa.

28 *maggio* 1852.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato:

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° A cominciare dal primo aprile mille ottocento cinquantadue, l'intiero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle

leggi o regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa, od in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta e sovratassa nelle proporzioni seguenti:

Sino alle L. 2500	. . . .	L. 3 per 0[0]
Per la somma dalle L. 2501 alle L. 5000	. . . „	4 per 0[0]
Id. „ 5001 „ „ 12000	. . . „	5 per 0[0]
Per ogni maggiore somma	. . . . „	6 per 0[0]

Di questa imposta s'intenderà riscosso a titolo di sovratassa temporaria l'uno per cento, e il resto a titolo di ritenuta.

Art. 2° Gl'impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni, o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo primo sul montare degli aggi o proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio.

Art. 3° Cessa la ritenuta sugli stipendi, aggi e proventi degli impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.

Sono aboliti i diritti di patente che si corrispondono in occasione di nomina, di promozione, o d'aumento di stipendio.

Cessa del pari di aver effetto il disposto del numero secondo dell'articolo terzo e del paragrafo primo dell'articolo sesto della legge sedici luglio mille ottocento cinquant'uno, per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato.

Art. 4° Dalla sovradetta epoca primo aprile mille ottocento cinquantadue, le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette dalle lire cinquecento alle mille ad una tassa di lire dieci; dalle lire mille ed una ed oltre ad una tassa del due e mezzo per cento.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione di questa legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del governo.

Data a Torino, addì 28 maggio 1852.

VITTORIO EMANUELE.

CIBRARIO.

Ritenuta sullo stipendio degl'Impiegati ed Agenti delle ferrovie dello Stato.

3 *luglio* 1852.

Ministero dei Lavori Pubblici. — Direzione generale delle Strade ferrate.

Il ministero dei lavori pubblici facendo conoscere le sue intenzioni intorno all'applicazione da farsi della legge del 28 maggio ultimo al personale addetto all'esercizio della strada, ha determinato doversi intendere soggetti alla ritenuta e sovratassa portata dalla legge medesima, siccome quegli a cui vuolsi riservato il diritto a pensione, oltre a tutti gl'impiegati di nomina regia:

1° I magazzinieri ed aiutanti magazzinieri,
2° I bigliettari e scrivani,
3° I disegnatori,
4° Gli assistenti di manutenzione,
5° I capi, sotto-capi ed assistenti di officina,
6° I macchinisti,
7° I commissari di convoglio,

8° I capi-convoglio,
9° I guarda-bagagli e guarda-merci,
10. I portinai, guarda-convogli e guarda-sale (non i semplici inservienti).

Nella formazione quindi sia dei certificati mensili, sia degli stati quindicinali occorrerà che dai signori ingegneri capi di servizio, e dai capi-stazione per la parte che a cadauno spetta, bene si avverta che venga tale personale fatto figurare separatamente da quello che trovasi dalla ritenuta e sovratassa escluso, a scanso di difficoltà nella spedizione dei relativi mandati; e ciò mediante la redazione di distinti certificati e stati quindicinali, nulla occorrendo del resto di variare per ora nella redazione al sin qui praticato.

Alla ricevuta della presente i signori ingegneri e capi-stazione dovranno rendere immediatamente avvertito il personale, da essi dipendente, della ritenuta che da quest'azienda sarà conseguentemente fatta sin da ora pel tempo decorso dal primo aprile ultimo, giusta il prescritto dalla legge, non senza fargli presente come lo aggravio che può taluno risentire da tale ritenuta e sovratassa, debba considerarsi largamente compensato dalla pensione al cui conseguimento non potrebbe aspirare, ove si volesse escludere dall'applicazione della emanata legge.

L'Intendente generale
BONA.

Regio Decreto con cui i provvedimenti in vigore per le pensioni del Corpo insegnante dell'Università di Torino, e delle scuole secondarie da essa dipendenti, sono estesi al Corpo insegnante delle Università di Genova e della Sardegna, e delle scuole secondarie poste nella giurisdizione delle medesime.

12 *settembre* 1852.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Considerando mancare tuttora un provvedimento speciale che determini quale pensione abbia a concedersi ai membri del corpo insegnante tanto nelle università di Genova e della Sardegna, quanto nelle scuole poste sotto la rispettiva giurisdizione delle medesime, per servire di norma alla commissione per la liquidazione delle pensioni degl'impiegati dello Stato;

Avuto l'avviso del consiglio dei ministri intorno alla convenienza di un provvisorio provvedimento a cotale riguardo;

Sulla proposizione del nostro ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero di pubblica istruzione;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Per le pensioni da concedersi ai professori delle università di Genova, di Cagliari e di Sassari, ed ai professori e maestri delle scuole secondarie da esse dipendenti, i quali per età od incomodi di salute si troveranno d'ora in poi nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del pubblico insegnamento, si osserveranno per a tempo, e sinchè non emani un'apposita legge, i

provvedimenti che sono in vigore per le pensioni del corpo insegnante delle università di Torino e delle scuole secondarie poste nella giurisdizione della medesima.

Il predetto nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato all'officio del controllo generale.

Dato a Stupinigi, nel dì 12 settembre 1852.

VITTORIO EMANUELE.

BONCOMPAGNI.

Regolamento pel servizio della posta-cavalli e per le pensioni dei postiglioni, approvato con Regio Decreto del 5 dicembre 1852.

TITOLO PRIMO.

Delle stazioni posta-cavalli.

Omissis

TITOLO TERZO.

Dei postiglioni.

Art. 13. Sono denominati postiglioni gl'individui addetti alle stazioni per condurre cavalli nei servizi di posta.

Omissis

Art. 17. Fintantochè sia provveduto con apposita legge, i postiglioni continueranno a godere della pensione di ritiro portata dalle norme in vigore, cioè:

1° Ai postiglioni addetti alle stazioni, i quali avranno sostenuto il servizio per 35 anni compiti, sarà conceduta una pensione di ritiro di L. 200 annue;

2° Detta pensione potrà esser portata a L. 250 a favore di quei postiglioni che avranno sostenuto il servizio per 40 anni compiti, ovvero che fossero padri di famiglia, e la di cui condotta sia stata scevra di rimprovero;

3° Rispetto ai postiglioni che si rendono inabili al servizio dipendentemente da infermità od accidenti derivanti dallo stesso, si osserveranno le norme seguenti:

(*a*) Se l'individuo non conta ancora 10 anni di servizio, e non possa più occuparsi in altri lavori, potrà essere annualmente proposto a di lui favore un sussidio di lire 100;

(*b*) Se conta dai 10 fino ai 25 anni di servizio, e si trovi nel primo dei casi contemplati, sarà proposto a di lui favore un sussidio annuo di L. 150, ed anche una pensione di ritiro di L. 200 se oltre i 20 anni di servizio non interrotto egli sia padre di famiglia minorenne;

(*c*) Se ha più di 25 anni di servizio, e se sia nel primo dei casi suaccennati, potrà conseguire una pensione di L. 200 ed anche di L. 250 se è padre di famiglia.

Essendo nel secondo caso, otterrà un sussidio annuo di L. 150, ovvero una pensione di L. 200 se padre di famiglia.

Ai postiglioni delle stazioni di Iselle, Lanslebourg, Limone, Molaretto, Moncenisio, Susa e Tenda, è diminuito di un quinto il numero degli anni stabilito per conseguire il sussidio e la pensione di cui sopra, con che il servizio sia stato continuato presso una od altra di dette stazioni.

L' inabilità a continoare il servizio dev' essere constatata da attestazioni giudiziarie e giurate di due persone dell'arte, da cui risulti esser questa dipendente e cootratta nello stesso servizio od in altri prestati prima al governo.

Cesserà l'anooo sussidio per inabilità a quei postiglioni a cui fosse concesso nel caso di cui alle lettere *a* e *b* del presente, e che potessero pel loro stato di salute dedicarsi ad altre occupazioni.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
DABORMIDA.

Regio Decreto con cui si stabilisce che gl'Impiegati civili e militari non potranno essere ammessi alla giubilazione se non in forza di Decreto Reale.

19 *dicembre* 1852.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Sentito il consiglio dei ministri:

Sulla proposizione del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Gl'impiegati civili e militari non potranno essere ammessi a far valere i loro diritti alla pensione di riposo, se non in forza di decreto reale emanato sulla relazione del ministro da cui gli stessi impiegati dipendono.

Di questi decreti si farà cenno nel giornale officiale del regno.

Art. 2° Gl'impiegati ammessi a far valere i loro diritti alla pensione dovranno presentare i titoli, dai quali essi derivano, al ministro da cui dipendevano.

Art. 3° I ministri faranno preparare i progetti di liquidazione delle pensioni conformi al modulo annesso al presente, visto d'ordine nostro dal ministro delle finanze, e li trasmetteranno alla commissione creata col nostro decreto del 9 aprile 1852 in uno coi documenti relativi.

Art. 4° La commissione darà il suo parere motivato intorno ai progetti di liquidazione, e lo trasmetterà al ministro delle finanze cogli annessivi documenti.

Art. 5° I decreti reali per la concessione delle pensioni Ci saranno proposti dal ministro di finanze. In essi si dovranno indicare i motivi e le basi legali della liquidazione.

Art. 6° Oltre l'elenco prescritto dal 2° alinea dell'articolo 7° del decreto 9 aprile 1852, sarà pure annesso al bilancio delle spese generali il quadro delle pensioni che cessarono nell'anno corrispondente.

Il presidente del consiglio ed i ministri sono incaricati, nella parte che li concerne, dell'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° gennaio 1853, e sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del governo.

Dato in Torino, addì 19 dicembre 1852.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

MODULO di cui all'articolo 3° del presente Regio Decreto.

Nome e prenome	Data della nascita	Descrizione dei servizi	Durata dei servizi			Motivi del collocamento a riposo	Data del decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio	Disposizioni di legge o regolamenti applicati	Montare della pensione	Giorno in cui comincia a decorrere la pensione	Osservazioni particolari
			anni	mesi	giorni							
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri

C. Cavour.

Regio Decreto col quale sono fissate le retribuzioni degli Esattori delle Contribuzioni dirette, ed è determinato che un quarto *di dette retribuzioni sarà da considerarsi come* spese d'ufficio.

26 *dicembre* 1852.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge in data 18 febbraio 1852, colla quale venne approvato il bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio corrente;

Vista la legge del 28 maggio stesso anno;

Visto il reale decreto del 13 gennaio 1851;

Sulla relazione del presidente del consiglio, ministro delle finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Le retribuzioni degli esattori per il maneggio delle contribuzioni dirette, regie, divisionali, provinciali e comunali sono fissate per il 1852 nelle somme risultanti dall'unito quadro che sarà vidimato dal ministro delle finanze.

Art. 2° Per gli effetti di cui agli articoli 1° e 2° della legge del 28 maggio 1852, un *quarto* di dette retribuzioni sarà considerato come rappresentante le spese d'ufficio di ciascun esattore.

L'istessa regola sarà osservata rispetto agli aggi ed altri proventi di cui godono gli esattori per il maneggio dell'entrate comunali e delle altre riscossioni di ogni sorta onde sono o siano incaricati.

Il ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del governo.

Dato a Torino, addì 26 dicembre 1852.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

Regio Decreto che approva il Regolamento per la ritenuta e sopratassa imposta sull'aggio ed altri proventi fruiti dai Contabili.

19 *gennaio* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del ministro di finanze;

Visto l'art. 2° della legge 28 maggio 1852, con cui è prescritto che gl'impiegati provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni o d'altri proventi autorizzati dalle leggi devono soggiacere alla ritenuta e sopratassa sul montare degli aggi e proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il regolamento che, vidimato d'ordine nostro dal ministro delle finanze, trovasi al presente annesso, concernente la ritenuta e la sopratassa cui soggiacer devono gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione dell'insinuazione e demanio, i quali siano provvisti di aggi proporzionali sulle riscossioni ed altri proventi.

Il suddetto ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale.

Dato a Torino, addì 19 gennaio 1853.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

REGOLAMENTO

Speciale per la ritenuta e sopratassa a carico degl'Impiegati dipendenti dall Amministrazione dell'Insinuazione e Demanio, i quali sono provvisti d' aggio proporzionale sulle riscossioni e di altri proventi.

Giusta il disposto dell'art. 2° della legge 28 maggio 1852:

Gl' impiegati, che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni e d'altri proventi autorizzati dalle leggi, devono soggiacere alla ritenuta e tassa stabilita dall'art. 1° sul montare degli aggi o proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti, per far fronte alle spese d'ufficio.

Gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione dell'insinuazione e demanio, i qoali godono di aggio proporzionale sulle riscossioni e di proventi eventuali, sono i seguenti:

Insinuatori;

Ricevitore delle riscossioni ed archivista in Torino;

Conservatori delle ipoteche.

Quelli poi che godono del solo aggio proporzionale sulle riscossioni, sono i seguenti:

Emolnmentatori;

Ricevitori demaniali;

Ricevitori del bollo straordinario.

Avvertesi però che i ricevitori del bollo, il cui ufficio si trova ovunque aggregato a quello della direzione demaniale, non incontrano veruna spesa di locali, di collaboratori e di versamenti, per cui non è il caso di praticare, riguardo ad essi, la deduzione prevista dall'art. 2° della legge.

Per determinare la porzione, che dal complessivo ammontare dell'aggio e dei proventi deve essere dedotta per far fronte alle spese di ufficio, e debbe quindi andare esente dalla ritenuta e dalla sopratassa, uopo è di riferirsi ai pareri emessi dal consiglio di Stato, giusta i quali la ritenuta e la sopratassa si applica sopra tutti gli assegnamenti che sotto qualsiasi nome sono calcolati all'impiegato nello stabilimento della sua pensione di riposo.

E la semplice sopratassa dell'uno per cento si applica su tutti gli assegnamenti fissi o temporanei che non entrano nel calcolo su cui si stabilisce la pensione.

Ora, secondo quei pareri, debbono farsi le seguenti distinzioni:

Gli emolumentatori, i ricevitori demaniali ed i ricevitori del bollo straordinario, siccome quelli che d'altro non godono salvo dell' aggio proporzionale snlle riscossioni, devono andar soggetti alla ritenuta e sopratassa sul montare dell'aggio medesimo, sotto però la prescritta deduzione (quanto agli emolumentatori e ricevitori domaniali) di quella porzione che è giudicata necessaria per far froate alle spese d'ufficio.

Gl'insinuatori tutti ed il ricevitore delle successioni in Toriuo, i quali, oltre l'aggio proporzionale, godono dei diritti eventuali, per la spedizione delle copie d'atti, depositati nei rispettivi archivi tabellionali e per gli altri oggetti contemplati nella tariffa annessa alle regie patenti 14 aprile 1838, devono soggiacere alla ritenuta e alla sopratassa sulla parte degli utili afferente all'aggio e alla semplice sopratassa sulla porzione afferente agli altri proventi, sotto la dednzione prementovata.

Ed i conservatori delle ipoteche, i quali, oltre l'aggio proporzionale sulle riscossioni, godono dei diritti di ufficio per le formalità e spedizioni, che sono loro concessi dalla tariffa annessa al regio editto 16 luglio 1822, e dal manifesto camerale 2 giugno 1838, devono del pari soggiacere alle due imposte nei modi e sotto la dednzione di cui si è avanti parlato.

A fronte delle premesse distinzioni uopo è che per l'eseguimento del citato articolo 2° della legge 28 maggio 1852, si osservino le infraccennate norme, in quanto riguarda gl' impiegati

dipendeati dall'amministrazione dell' insinuazione e demanio, i quali sono prevvisti d'aggio proporzionale di altri proventi:

Art. 1° L'aggio sulle riscossioni di cui godono i ricevitori del bollo straordinario ed i conservatori delle ipoteche aventi ufficio separato da quello d'insinuazione, sarà soggetto nella sua integrità alla ritenuta ed alla sopratassa.

Art. 2° I proventi eventuali dei conservatori delle ipoteche aventi ufficio separato soggiaceranno alla sovratassa dell'uno per cento sui tre quarti dei proventi medesimi, ritenuto esente l'altro quarto siccome quello che rappresenta le spese d'ufficio.

Art. 3° L'aggio ed i proventi eventuali degli insinuatori, che riuniscono anche la qualità di conservatori delle ipoteche, saranno cumulati per far luogo alla deduzione prescritta dalla legge.

Tale deduzione si farà in ragione del quarto della somma totale, e questo quarto sarà prelevato primieramente dall'ammontare dei proventi eventuali, e quindi dall'ammontare dell'aggio, quando i detti proventi non siano bastevoli per sopportare da sè soli l'accennata deduzione.

Art. 4° L'aggio degli emolumentatori e ricevitori demaniali andrà soggetto alla ritenuta ed alla sovratassa sui tre quarti, ritenuto esente l'altro quarto rappresentante le spese di ufficio.

Art. 5° L'aggio ed i proventi eventuali degli insinuatori saranno cumulati per far luogo alla prescritta deduzione; e questa sarà fatta in riguardo d'un terzo per gli uffici il di cui aggio e proventi eccedano complessivamente l'annua somma di L. 3000, ed in ragione d'un quinto per quelli il di cui aggio e proventi non arrivino a tale somma di L. 3000.

Anche queste deduzioni saranno prelevabili nel modo stabilito dall'art. 3°.

Art. 6° La liquidazione delle ritenute e delle sovratasse, secondo le basi dianzi accennate, sarà fatta dai contabili a tergo dell'annuale liquidazione d'aggio.

Sul dorso di tali liquidazioni dovranno i contabili accennare la somma cui rileva l'annuo ammontare dei proventi eventuali, e dichiarare che la somma stessa è veritiera e conforme ai risultamenti del registro di tali proventi, che in forza dei regolamenti sono obbligati di tenere nel rispettivo ufficio.

Art. 7° Le liquidazioni di cui all'art. 6° saranno trasmesse nei primi 15 giorni di gennaio di ogni anno all'azienda generale delle finanze, la quale, dopo averle verificate e riconosciute regolari, ordinerà a ciascun contabile di versare nella tesoreria della rispettiva provincia, entro tutto il successivo mese di febbraio, la somma complessiva cui sarà per ascendere la ritenuta e la sovratassa, con imputazione dei relativi versamenti all'apposita categoria stanziata nel bilancio dell'azienda suddetta.

Art. 8° L'azienda darà le opportune disposizioni onde assicurare l'effettuazione dei versamenti nei modi ed entro i termini prescritti dall'art. 7°.

Art. 9° Giusta l'art. 1° della legge 28 maggio 1852, la nuova imposta della ritenuta e della sovratassa non dovendo incominciare che dal 1° aprile di detto anno, così per lo stesso anno 1852 si faranno due distinte liquidazioni: l'una delle quali servirà a stabilire la ritenenza che, in termini delle leggi precedenti, rimane tuttavia dovuta pel periodo trimestrale dal 1° gennaio a tutto il 31 marzo; l'altra servirà a stabilire la ritenuta e la sovratassa secondo le basi prescritte dal presente regolamento per quanto ai successivi nove mesi del ridetto anno 1852.

Le liquidazioni, di cui in quest'articolo, saranno basate sul prodotto dell'annata intiera, e questo prodotto verrà quindi repartito a pro-rata di tempo.

Per la formazione delle liquidazioni riferibili all'anno 1852, per la loro trasmissione e per i successivi versamenti, i termini di cui all'art. 7° si compiranno con tutto il mese di maggio corrente anno.

V.° d'ordine di S. M.,
C. Cavour.

Circolare dell'Azienda generale delle finanze. — Ritenuta e sopratassa imposta sull'aggio ed altri proventi fruiti dai Contabili.

15 *febbraio* 1853.

Nell'intento di mandare ad effetto le disposizioni contenute nell'art. 2° della legge 28 maggio 1852, il ministero delle finanze propose all'approvazione sovrana uno speciale regolamento, col quale venisse determinata la quota dell'aggio e dei proventi di cui godono l'impiegati contabili dipendenti dall'amministrazione dell'insinuazione e demanio, la quale soggiacer deve alla ritenuta e sopratassa dalla stessa legge prescritta distintamente dall'altra quota che, ravvisata necessaria per far fronte alle spese d'ufficio, debbe andare esente giusta il disposto dal suindicato articolo 2°.

Con reale decreto del 19 ora scorso mese di gennaio S. M. essendosi degnata di approvare siffatto regolamento, questa generale azienda si affretta a trascriverne qui appresso il tenore, onde valga di norma a tutti i contabili demaniali, ed agli altri impiegati della stessa amministrazione chiamati ad assicurarne il pieno suo eseguimento.

Le disposizioni in esso regolamento contenute, chiare per sè stesse, dispensano da ogni ulteriore spiegazione; tuttavia, all'oggetto di viemeglio manodurre li contabili nella liquidazione di cui trattasi, questa generale azienda reputa opportuno di aggiungervi le seguenti avvertenze:

1° Giusta le disposizioni, di cui all'art. 9° del citato regolamento, dovendosi per la prima volta, cioè per l'anno 1852, formare due distinte liquidazioni d'aggio, li contabili avranno cura di comprendere nella prima (valendosi del solito stampato) tutti indistintamente li prodotti riscossi durante l'anno, e fattene le solite deduzioni sul prodotto resultante, verrà liquidato l'aggio a norma della legge 4 novembre 1851, e quindi abbuonata in questa prima liquidazione la somma corrispondente ad un quarto dell'aggio, rappresentante il prodotto dei primi tre mesi dell'anno; qual somma dovrà esser descritta in un modo apparente in fin del quadro di detto modulo, e prima della dichiarazione d'abbuonamento per parte del contabile, coll'avvertenza sempre di attergare tale liquidazione della solita annotazione in ordine all'ammontare della ritenenza del due e mezzo per cento a favore della cassa delle pensioni.

Nella seconda liquidazione poi si seguiranno le stesse norme, ad eccezione che, a vece di dedurre li tre quarti dell'aggio solo, si difalcherà il quarto onde aver l'aggio corrispondente agli ultimi nove mesi dell'anno; tale liquidazione è quella che dovrà essere attergata dai necessari còmputi per condurre a stabilire con esattezza, e secondo li casi previsti dal più volte citato regolamento, la ritenuta e sopratassa portata dalla mentovata legge.

2° Egli è appunto per la circostanza eccezionale relativa all'anno suddetto 1852, in cui formare debbonsi due distinte liquidazioni d'aggio, che questa generale azienda non ha giudicato opportuno di far per ora procedere alla riforma del modulo (11) di dette liquidazioni, lasciando al conosciuto discernimento ed illibatezza dei contabili, non meno che alla perspicacia dei signori direttori, lo stabilire il còmputo della ritenenza e sopratassa in discorso con quella coscienziosa esattezza che si richiede.

3° All'oggetto di conciliare l'epoca ristretta prescritta per l'invio di simili liquidazioni d'aggio col modo con cui furono sempre e debbono tuttora essere formate, in quanto riguarda le deduzioni a farsi dal prodotto prima di stabilire l'aggio, questa generale azienda, mentre osserva che debbono sempre comprendersi fra di esse le somme derivanti dallo smercio della carta bollata, fatto dai distributori secondari, ancorchè li relativi deconti non siano stati approvati, prescrive che a cominciare dal corrente anno 1853, negl'inventari delle spese di novembre o dicembre d'ogni anno, più non si dovranno comprendere le restituzioni di diritti, frutti e redditi qualunque, le quali, ove ne siano occorse, troveranno poi la loro sede negl'inventari di gennaio del successivo anno, afferenti però all'esercizio da cui derivano le restituzioni stesse.

In quanto concerne le liquidazioni relative al 1852, verranno queste spedite a questo generale ufficio non più tardi del 10 marzo p. v., accompagnate dal solito inventario suppletivo, e dalla tabella dei prodotti comunali (estesa sul nuovo modello n° 68), ancorchè gl'inventari delle spese di novembre e dicembre, ultimi scorsi, non siano per anco stati approvati, e ciò ad oggetto che siffatte liquidazioni vengano per tempo approvate, e che il versamenti relativi alla ritenuta e sopratassa possano esser compiuti entro il mese di maggio prossimo; termine perentoriamente stabilito dall'ultima alinea dell'art. 9° del citato regolamento.

L'Intendente generale
PRATO.

Legge colla quale viene riordinata l'Amministrazione centrale dello Stato.

23 *marzo* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 1° I ministri provvederanno all'amministrazione centrale dello Stato per mezzo di uffici posti sotto l'immediata loro direzione.

Gli uffici relativi ad un medesimo ramo d'amministrazione, e dipendenti da un solo ministero, potranno venire riuniti in direzioni generali, che faranno tuttavia parte integrante del ministero.

Art. 2° L'ordinamento dei ministeri e degli uffici, di cui all'articolo precedente, avrà luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale.

Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle direzioni generali e degli altri uffici interni dei ministeri, saranno determinati da regolamento deliberato in consiglio dei ministri, ed approvato con decreto reale da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del governo. Non potranno esservi recate variazioni se non nello stesso modo.

Gli stipendi annessi ai diversi gradi saranno stabiliti con legge.

Omissis

TITOLO TERZO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 50. Sono soppresse tutte le aziende e loro tesorerie, non che l'ispezione generale dell'erario.

Art. 51. Un ufficio speciale d'amministrazione sarà stabilito nella sede del comando generale della regia marina, sotto la dipendenza immediata del ministro di questo dipartimento.

Art. 52. Il congresso permanente d'acque e strade ed il consiglio delle miniere saranno presieduti dai ministri da cui dipendono questi servizi, ed in loro vece da vice-presidenti nominati annualmente dal Re.

Omissis

Art. 54. Le disposizioni della presente legge saranno attuate per decreti reali a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione, in modo che siano tutte in vigore al primo gennaio 1854.

Il presidente del consiglio, ministro delle finanze e gli altri ministri, ciascuno nella parte che lo riguarda, è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti governativi.

Data a Torino, addì 23 marzo 1853.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

Legge che vieta la concessione di titoli o gradi onorari salvo in caso di giubilazione.

14 *aprile* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Non potrà concedersi titolo o grado d'un impiego a chi non ne è effettivamente investito, salvo a titolo onorario in caso di giubilazione.

Il presidente del consiglio de'ministri, ministro delle finanze e gli altri ministri sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del governo.

Data a Torino, addì 14 aprile 1853.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

Regio Decreto. — Stipendio e diritto a pensione degli Ispettori delle scuole secondarie poste nel circondario della Regia Università di Torino.

17 *aprile* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Visto l'articolo 34 della legge 4 ottobre 1848, relativa all'amministrazione dell'istruzione pubblica;
Visto il regio decreto del 10 gennaio 1849;
Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1° Il numero degli ispettori nelle scuole secondarie poste nel circondario della regia università di Torino è fissato a due.

Art. 2° Gli ispettori saranno nominati da Noi sulla proposizione del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione: essi verranno scelti fra le persone pratiche dell'insegnamento e delle diverse discipline scolastiche, e di conosciuta probità, e preferibilmente fra i dottori dei collegi di lettere, di filosofia e di scienze fisiche, e fra i professori emeriti di filosofia e di rettorica.

Uno degli ispettori sarà più specialmente incaricato della ispezione delle scuole di filosofia e degli altri rami dell'insegnamento scientifico.

Art. 3° Finchè siasi altrimenti provveduto con legge, continuerà ad essere provvisoriamente assegnato a ciascuno dei due ispettori l'annuo stipendio di duemila cinquecento lire, oltre ad una indennità di lire dodici al giorno per il tempo che verrà da essi impiegato per l'ispezione fuori della ordinaria loro residenza, la quale dovrà essere in questa capitale.

Art. 4° Le pensioni di riposo per gli ispettori delle scuole secondarie s'intendono fissate sulle stesse basi, e colle stesse proporzioni con cui sono accordate ai professori delle regie scuole.

Omissis.

Art. 6° Degli attuali quattro ispettori i due più anziani nella carriera dell'insegnamento saranno collocati in aspettativa od ammessi a far valere i loro diritti alla pensione di riposo; gli altri due saranno conservati in ufficio; ma, occorrendo di dovere addivenire alla surrogazione di uno di essi, la proposta sarà fatta secondo il disposto dell'articolo secondo.

Art. 7° È rivocato il regio decreto del 10 gennaio 1849. Il ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto, da registrarsi al controllo generale e da inserirsi negli atti del governo.

Dato a Torino, addì 17 aprile 1853.

VITTORIO EMANUELE.

CIBRARIO.

Regio Decreto col quale agli Esattori delle Contribuzioni dirette viene assegnato uno stipendio fisso oltre l'aggio per le esazioni comunali, come pure è determinato che il quarto di detti assegni rappresenti spese d'ufficio.

16 *maggio* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Visto l'art. 2° della legge 7 luglio 1851, colla quale venne approvato il bilancio passivo dell'azienda generale di finanze per quell'anno;

Visti i regi decreti del 13 gennaio 1851 e 26 novembre 1852, relativi alle retribuzioni degli esattori delle contribuzioni dirette;

Considerando che l'interesse del servizio richiede d'introdurre qualche modificazione nella composizione dei distretti esattoriali di terraferma, di stabilire a forma di stipendio fisso le annuali retribuzioni degli esattori, e classificare di conseguenza i rispettivi uffici in ragione dell'entità del relativo maneggio e delle dipendenti operazioni, con riserva di estendere il medesimo sistema all'isola di Sardegna, quando siano conosciuti gli elementi di classificazione e di consistenza dei distretti esattoriali in essa vigenti;

Sulla relazione del presidente del consiglio, ministro delle finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Nelle città di Torino e Genova l'incasso ed il maneggio delle contribuzioni dirette saranno rispettivamente ripartiti in due uffici esattoriali nella conformità da determinarsi dal ministro delle finanze.

Art. 2° Sono inoltre istituiti quattro nuovi distretti esattoriali, i cui capo-luoghi saranno: *Crodo* (Ossola), *Epierre* (Moriana), *Les Cheraines* (Savoia propria) e *Vessalico* (Oneglia).

Art. 3° Tali distretti saranno composti nel modo risultante dal quadro n° 1 annesso al presente decreto.

La composizione dei distretti esattoriali, non compresi in tale quadro, resta mantenuta quale trovasi attualmente ordinata.

Art. 4° Le malleverie da somministrarsi dai titolari delle esattorie, istituite col precedenti articoli 1° e 2°, come pure da quelli delle attuali esattorie di Genova e di S. Giovanni di Moriana, di Domodossola, Aiguebelle, Le Châtelard e Pieve, sono provvisoriamente stabilite nella misura determinata dallo stesso quadro n° 1.

Art. 5° I nuovi uffici esattoriali dovranno essere in esercizio non più tardi del 1° luglio ora prossimo.

Art. 6° A cominciare dal primo di quest'anno le retribuzioni degli esattori di terraferma per il maneggio delle contribuzioni dirette, *regie*, *divisionali*, *provinciali* e *comunali*, sono stabilite in forma di *stipendi* fissi ragguagliati alla consistenza dei rispettivi uffici ed alla entità del lavoro.

Art. 7° Relativamente agli stipendi, gli uffici esattoriali sono ripartiti in *dieci* classi a norma dell'unito quadro n° 2.

Art. 8° La classificazione delle esattorie a ragione di stipendio è determinata dai quadri qui pure uniti sotto i numeri 3 e 4.

Art. 9° Lo stipendio è inerente alla classe in cui trovasi collocata l'esattoria.

Tuttavia gli esattori delle cinque ultime classi possono, senza cambiamento di destinazione, esser promossi alla classe immediatamente superiore a quella cui appartiene l'esattoria che occupano.

Art. 10. Potrà parimenti agli esattori delle classi superiori alla *decima* essere assegnato lo stipendio della classe immediatamente inferiore a quella cui appartiene l'esattoria cui sono destinati.

Art. 11. L'esattore che abbia conseguito lo stipendio immediatamente superiore a quella cui appartiene l'ufficio di cui è titolare, non potrà ottenere ulteriore avanzamento senza cambio di destinazione.

Art. 12. Gli esattori che sono attualmente provvisti d'una retribuzione corrispondente alla classe del posto che occupano, ed a quella immediatamente superiore od immediatamente inferiore, s'intendono collocati nella classe rappresentata dall' attuale loro condizione, senza che occorra per essi una speciale destinazione.

Art. 13. Quelli la cui retribuzione non corrisponderebbe a veruna delle determinate classi, ma supera d'una somma maggiore di lire *cento* la classe cui appartiene il posto che occupano, o quella immediatamente superiore od immediatamente inferiore, s'intendono collocati, senza d'uopo parimenti di speciale destinazione, nella classe ascendentalmente prossimiore alla retribuzione di cui trovansi attualmente provvisti.

Art. 14. Tuttavolta che la retribuzione attuale superi soltanto di lire *cento* la classe del posto occupato, o quello immediatamente superiore od inferiore, l'esattore godrà solamente d'uno stipendio uguale alla retribuzione di cui venne precedentemente provvisto, sino a che con speciale ordine di destinazione venga collocato nella classe che possa competergli.

Art. 15. Quegli esattori i quali, in dipendenza delle sovratenorizzate disposizioni, non potessero prendere classe nel posto da essi attualmente occupato, godranno parimenti dal 1° gennaio p. p. di un assegnamento uguale alla retribuzione di cui vennero precedentemente provvisti,

sino a tanto che abbia avuto luogo il loro trasferimento e collocamento in una esattoria della classe che possa loro competere.

Art. 16. La porzione di stipendio ed aggio che deve rappresentare le spese d'ufficio di ciascun esattore, continua ad essere regolata nel modo determinato dall'art. 2° del regio decreto del 26 dicembre 1852.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del governo.

Dato a Stupinigi, addì 16 maggio 1853.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

QUADRO II.

Pianta del personale degli Esattori di Terraferma, delle loro classi e dei relativi stipendi.

Indicazione delle classi	Num. di Esattori per ogni classe	Stipendio delle classi	Annotazioni
1	2	L. 5000 »	L'attuale esattore di Torino continuerà a godere dello stipendio di L. 5400, finchè sia diversamente provvisto.
2	3	» 4400 »	
3	3	» 4000 »	
4	5	» 3500 »	
5	37	» 3000 »	
6	55	» 2500 »	
7	116	» 2000 »	
8	127	» 1600 »	
9	72	» 1200 »	
10	9	» 800 »	

Regio Decreto sulle pensioni di riposo dei Capi-uscieri e degli Uscieri presso i Ministeri ed uffici dai medesimi dipendenti.

19 *maggio* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc ecc.

Sulla proposizione del presidente del consiglio, ministro delle finanze;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pensioni di riposo dei capi-uscieri e degli uscieri presso i ministeri e gli uffici dai medesimi dipendenti, saranno regolate sulle basi e colle norme del regio brevetto del 21 febbraio 1835, senza che però possano in verun caso eccedere individualmente il *maximum* di lire seicento cinquanta.

Il presidente del consiglio, ministro delle finanze, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale ed inserto negli atti del governo.

Dato a Torino, addì diecinove di maggio 1853

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

Regio Decreto. — Trattamento di riposo dei bidelli delle Facoltà universitarie.

15 *giugno* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono estese dal 1° del corrente mese di giugno ai bidelli delle facoltà universitarie le disposizioni del reale decreto 19 maggio ultimo scorso, relative alle norme a seguirsi nella liquidazione delle pensioni di riposo ai capi-uscieri ed uscieri presso i ministeri e gli uffici dipendenti.

Il nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale ed inserto negli atti del governo.

Dato a Torino, il 15 giugno 1853.

VITTORIO EMANUELE.

Cibrario.

Regio Decreto. — Le pensioni dei Capi-guardia e dei Guardiani dei bagni marittimi sono da liquidarsi sulle basi stabilite dal Regio Brevetto 21 febbraio 1835.

7 *luglio* 1853.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

Ritenuta sugli stipendi dei Sostituiti-procuratori dei poveri presso i Magistrati d'appello di Piemonte, Genova e Casale.

Torino, 27 *settembre* 1853.

Regia Segreteria di Stato per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia: all'Ufficio centrale di Contabilità presso la medesima.

I sostituiti-procuratori dei poveri presso i magistrati d'appello di Piemonte, Genova e Casale, li cui stipendi, sebbene la nomina sia fatta per decreti reali, sono tuttavia posti a carico

dei loro capi giusta il disposto del regio editto 27 settembre 1822, avendo come i sostituiti degli altri simili uffici retribuiti a carico dell'erario diritto alla pensione di riposo, è ovvio che al pari di questi debbano anche, a mente di un relativo avviso del consiglio di Stato, accennato in nota dal ministero delle finanze del 23 stesso mese, soggiacere alla ritenuta ed alla sovratassa stabilita dalla legge 21 maggio 1852, essendo i procuratori dei poveri stati, come era ben giusto, esonerati da tale peso per la porzione del loro stipendio che corrisponde a quelli da essi pagati ai loro sostituiti.

Per la qual cosa si trasmise all'ufficio di contabilità un quadro indicante i vari stipendi che i procuratori dei poveri presso i magistrati anzidetti corrispondono ai loro sostituiti affinchè, a cominciare dal terzo trimestre di quell' anno, si deducea dal mandato di pagamento dello stipendio di essi procuratori la ritenuta e la sovratassa dovuta per ciascuno degli stipendi cui i medesimi debbono far fronte.

De Andreis.

Regolamento circa l'ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato. 23 *ottobre* 1853.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Vista la legge del 23 marzo 1853;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla relazione del presidente del consiglio, ministro delle finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento visto d'ordine nostro dal presidente del consiglio, ministro delle finanze, concernente l'ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1854.

Il predetto presidente del consiglio, ministro delle finanze e gli altri ministri, ciascuno nella parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti governativi.

Dato a Stupinigi, addì 23 ottobre 1853.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione del titolo primo della Legge 23 *marzo* 1853 *sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale.*

TITOLO PRIMO.

Norme comuni a tutti i Ministeri.

Capo I.

Disposizioni organiche.

Art. 1° I titoli ed i gradi del personale dell'amministrazione centrale sono stabiliti nella seguente conformità:

Segretario generale,

Direttore generale,

Direttore capo di divisione,
Capo di sezione,
Segretario di 1ª classe,
Id. di 2ª id.,
Applicato di 1ª classe,
Id. di 2ª id.,
Id. di 3ª id.,
Id. di 4ª id.

Presso il ministero di finanze sono inoltre stabiliti ispettori generali, i quali per grado verranno immediatamente dopo il direttore generale.

Art. 2° Gl'impiegati, di cui all'articolo precedente, sono nominati dal Re.

Ogni nomina o promozione dovrà annunciarsi nel giornale ufficiale del regno.

Art. 3° Il grado onorifico di segretario generale e di direttore generale corrisponde a quello di consigliere di Stato.

Il grado onorifico dei direttori capi di divisione a quello degli intendenti delle provincie.

Art. 4° Ciascun ministro potrà scegliersi un segretario particolare (di gabinetto) fra gli impiegati dipendenti dal suo ministero, che abbiano un grado inferiore a quello di direttore capo di divisione.

Quel segretario conserva il suo impiego, l'annessovi stipendio e la sua anzianità nella carriera.

I ministri però dell'interno e dell'estero potranno chiamare alla direzione del rispettivo gabinetto una persona non impiegata nel servizio dello Stato. In tal caso egli sarà nominato con decreto reale, avrà grado d'intendente generale collo stipendio non maggiore di lire sei mila; cesserà da tali funzioni cessando il ministro, e non avrà titolo ad ottenere altro impiego.

Potrà pure nel ministero di grazia e giustizia venir chiamato al posto di segretario particolare un membro della magistratura o del ministero pubblico, conservando il suo impiego, l'annessovi stipendio e la sua anzianità nella carriera.

Art. 5° I ministri potranno chiamare e ritenere per a tempo, como comandati od applicati presso il loro ministero, impiegati addetti ad uffici o corpi dipendenti dai medesimi.

Questi impiegati continueranno a godere lo stipendio assegnato all'effettivo loro posto, nel quale non saranno surrogati.

Art. 6° Gli impiegati in aspettativa saranno tenuti di eseguire i lavori straordinari che occorressero ai ministeri da cui dipendono.

In tal caso il ministro ne determinerà la retribuzione nei limiti della somma che sarà stata ammessa nel bilancio, senza però che tale retribuzione possa dar luogo ad alcun aumento nella liquidazione della pensione per il tempo trascorso in tale provvisorio servizio.

I servizi prestati in detta qualità da persone estranee alle amministrazioni dello Stato non conferiscono alcun diritto alla carriera, nè a pensione di ritiro.

Art. 7° Il personale di ciascun ministero è ripartito in uffici.

La riunione di alcuni uffici sotto la direzione di un capo costituisce una divisione.

Simile riunione di più divisioni od uffici costituisce una direzione generale.

Art. 8° Indipendentemente dall'amministrazione centrale delle zecche e dalle direzioni generali del debito pubblico e delle poste, alle quali per ora non si estende il presente ordinamento, sono istituite le seguenti direzioni generali:

Del materiale e dell'amministrazione militare,
Dei lavori pubblici,
Delle contribuzioni e del demanio,
Delle gabelle e
Del tesoro.

La prima nel ministero di guerra, la seconda in quello dei lavori pubblici, e le altre nel ministero di finanze.

Art. 9° Il numero delle direzioni generali non potrà essere variato se non in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri, e per decreto reale da inserirsi nel giornale ufficiale del regno.

Art. 10. Gli affari attribuiti a ciascun ministero, esclusi quelli la cui trattazione è dal ministro riservata al suo gabinetto particolare, sono ripartiti fra il segretario generale e la direzione generale o le direzioni generali di cui il ministero si compone.

Nei ministeri che non hanno direzioni generali è affidata al segretario generale la superiore direzione di tutti gli affari e di tutti gli uffici, escluso soltanto il gabinetto particolare.

Art. 11. Oltre il gabinetto particolare del ministro si possono stabilire uffici isolati.

Gli uffici isolati sono diretti da un impiegato di grado non superiore a quello di capo di sezione, e posti sotto la dipendenza immediata dei capi dei servizi.

Art. 12. Presso ogni direzione generale è stabilito un ufficio isolato incaricato del protocollo speciale, e degli altri affari generali che le sono attribuiti dai regolamenti speciali.

Art. 13. Saranno stabiliti presso ogni ministero, e posti sotto la dipendenza del segretario generale, i seguenti uffici:

1° Del protocollo generale;

2° Della contabilità centrale;

3° Del servizio interno.

Art. 14. Il segretario generale ed i direttori generali lavorano direttamente col ministro e sotto la immediata di lui autorità.

Per gli affari di grave importanza gli ordini del ministro si daranno per iscritto sopra relazioni del segretario generale o dei direttori generali.

Art. 15. Il segretario generale ed i direttori generali firmano pel ministro, ed esercitano in di lui nome le attribuzioni che gli sono proprie nei limiti da lui stabiliti.

Art. 16. Il segretario generale ed i direttori generali sono risponsali verso il ministro per le attribuzioni loro fatte dai regolamenti, e per quelle altre che loro possono venir delegate.

Gli altri impiegati dell'amministrazione centrale rispondono verso i loro capi mediati ed immediati nell'ordine gerarchico pell'eseguimento delle incumbenze loro affidate.

Art. 17. La subordinazione fra gli impiegati debbe osservarsi secondo l'ordine gerarchico stabilito nell'art. 1°, ed a parità di grado per ordine d'anzianità.

Capo II.

Ammessione e avanzamento.

Art. 18. Nei ministeri ed uffici dipendenti potranno essere nominati volontari per la relativa carriera quegli individui, i quali abbiano l'età non minore di 18, nè maggiore di 28 anni compiti, ed abbiano dato prova della loro idoneità mediante un esame, le cui norme saranno stabilite per ciascun ministero da speciale regolamento.

Art. 19. I volontari non possono essere nominati ad applicati se non hanno fatto un volontariato non minore di anni due, e subito un esame secondo le norme da stabilirsi nell'anzidetto regolamento.

Art. 20. Si seguirà l'ordine d'idoneità risultante dall'esame nella promozione da volontario ad applicato di 4ª classe, e da questa alle classi superiori dello stesso grado si seguirà l'ordine dell'anzianità.

Art. 21. La sola anzianità non dà diritto all'applicato di essere promosso a segretario.

Art. 22. L'avanzamento da segretario di 2ª classe a segretario di 1ª si farà per anzianità.

Art. 23. La scelta dei segretari generali e dei direttori generali si farà previo concerto nel consiglio dei ministri.

Art. 24. Gl'impiegati di grado inferiore al capo di sezione per ottenere una promozione dovranno inoltre aver servito almeno per due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Qualora però si renda vacante un posto nel grado o nella classe immediatamente superiore, e non siavi alcun impiegato che abbia raggiunto tale anzianità, colui che vi sarà destinato potrà assumerne la reggenza; ma non ne avrà il grado, la classe e lo stipendio se non dopo trascorso quel termine.

Art. 25. Le promozioni non potranno aver luogo se non quando si verificano vacanze di impieghi nei limiti dei gradi, classi e stipendi fissati dalle piante fatte in seguito del nuovo ordinamento.

Art. 26. Per le amministrazioni dipendenti, dalle quali può farsi luogo a passaggio di impiegati all'amministrazione centrale, e viceversa, si formeranno quadri comparativi dei gradi degli impiegati di quelle diverse amministrazioni, e si stabiliranno i casi in cui potranno aver luogo tali passaggi.

Art. 27. L'impiegato, di cui la dimissione sarà accettata dal Re, potrà bensì essere riammesso in servizio nello stesso grado, ma perderà l'anzianità che aveva fra gli impiegati di quel grado.

Art. 28. Non potranno concedersi gratificazioni se non per lavori straordinari, e, nel limite dei fondi disponibili, ad impiegati che abbiano un grado inferiore a quello di capo di sezione.

Tali gratificazioni si concederanno per decreto motivato dal ministro.

Art. 29. I proventi di natura qualsiasi, che, in seguito a consuetudine o speciale disposizione, si percevano dagli impiegati dell'amministrazione centrale, non saranno più ripartiti fra i medesimi; ma saranno riscossi per conto dell'erario e versati nelle sue casse, a norma dei regolamenti speciali di amministrazione.

Art. 30. Gli impiegati dovranno prestare il giuramento, secondo le norme fissate dai regolamenti in vigore, nelle mani del ministro o di un suo delegato.

Il giuramento avrà solo luogo in occorrenza della prima loro nomina ad impiego stipendiato.

Art. 31. Le proposizioni concernenti il personale delle amministrazioni dipendenti dai ministeri, esclusi gli intendenti e gli intendenti generali, saranno sottoposte all'esame di una speciale commissione.

Sarà questa commissione composta del segretario generale, ovvero di un direttore generale, secondo la diversità dell'amministrazione cui il personale appartiene, e di due impiegati che gli succedono immediatamente nel servizio.

In caso d'assenza o d'impedimento di uno di essi, sarà surrogato da quell'impiegato che verrà dal ministro delegato.

Art. 32. In ogni ministero si terrà al segretariato generale un registro del personale delle amministrazioni centrali che ne fanno parte, e vi saranno notate tutte le disposizioni concernenti gli impiegati che vi sono applicati.

Art. 33. Presso ogni direzione generale si terrà per gli impiegati dipendenti dalla medesima un registro nella conformità dell'articolo precedente.

Art. 34. Sarà formato un elenco in cui verranno descritti per ordine di grado e di anzianità gli impiegati facienti parte d'ogni ministero e delle amministrazioni che ne dipendono.

Tale elenco sarà sottoscritto dal ministro e depositato presso il segretario generale.

Ne sarà fatto un estratto indicante gl'impiegati di ogni direzione generale.

Tale estratto, vidimato dal segretario generale, sarà depositato presso i capi delle direzioni generali.

Art. 35. L'anzianità, cui accennano gli articoli di questo capo, è determinata dalla data del

decreto di nomina ad un grado o ad una classe, di cui nel capo I, od a parità di data da quella del grado o della classe inferiore.

Art. 36. Nel còmputo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà dedotto: 1° il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni senza che vi sia stato riabilitato da un decreto posteriore; 2° il tempo che avrà passato in aspettativa per affari di famiglia.

Capo III.

Pene disciplinarie, congedi ed aspettativa.

Art. 37. Le pene disciplinarie, che possono applicarsi agli impiegati dell'amministrazione centrale, sono:

1° Censura;

2° Sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio;

3° Rivocazione.

Tali pene saranno annotate nei registri del personale stabiliti dagli articoli 32 e 33.

Art. 38. Le cause che dànno luogo alle pene disciplinarie, di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, sono:

1° Negligenza o mancanza in servizio, o contro la disciplina;

2° Condotta riprovevole;

3° Condanna ad una pena per tutto il tempo della medesima, sempreché questa non importi la rivocazione.

Art. 39. La rivocazione può aver luogo nelle cause seguenti:

1° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione;

2° Negligenza abituale, o mancanza grave in servizio o contro la disciplina;

3° Inosservanza del segreto imposto negli affari di servizio;

4° Mancanza di riserva che leda gli affari dei privati;

5° Mancanza contro l'onore;

6° Offesa alla persona del Re, o manifestazione pubblica di un'opinione ostile alla monarchia costituzionale;

7° Condanna ad una pena eccedente i sei mesi di carcere.

Art. 40. La censura può solo darsi per iscritto dal ministro, dal segretario generale, o dal capo della direzione generale.

Art. 41. La sospensione si pronuncia dal ministro su motivata relazione del capo del servizio.

Art. 42. La rivocazione ha luogo per decreto reale, sentito il parere di una commissione composta dei cinque impiegati superiori nel ministero.

Art. 43. La sospensione produce, rispetto all'impiegato sospeso, gli effetti dell'aspettativa pel còmputo del servizio.

Quando non oltrepassa i tre mesi non darà luogo a surrogazione nell'impiego o nelle funzioni dell'impiegato sospeso.

Art. 44. Si potrà concedere dai ministri agli impiegati delle amministrazioni centrali un congedo ordinario o congedi straordinari.

Art. 45. Il congedo ordinario non può eccedere un mese per ogni anno, non porta diminuzione di stipendio, e può essere interrotto ogni qual volta il bisogno del servizio lo esiga.

Art. 46. Il congedo straordinario non può eccedere sei mesi, ed occasiona dopo i due primi mesi la perdita del terzo dello stipendio.

Art. 47. Quando, dopo grave malattia, un impiegato non possa riprendere il servizio, gli si potrà concedere un congedo straordinario di quattro mesi senza perdita di stipendio, e di altri quattro mesi colla perdita del terzo.

Se trascorso quel termine non trovasi atto a riprendere il servizio, sarà posto in aspettativa od a riposo.

Art. 48. L'impiegato dell'amministrazione centrale può essere post o in aspettativa per le cause seguenti:

1° Soppressione d'impiego o riduzione di piante;

2° Infermità temporarie;

3° Motivi di famiglia in seguito a domanda.

Art. 49. L'aspettativa dev'essere pronunciata per decreto reale, da pubblicarsi nel giornale ufficiale del regno; quando l'aspettativa è determinata dal n° 1 dell'articolo precedente, il decreto esprimerà la causa che vi diede luogo.

Art. 50. L'aspettativa determinata da motivi di famiglia dà luogo alla perdita totale dello stipendio, e non può durare oltre l'anno.

Art. 51. Gli impiegati dell'amministrazione centrale collocati in aspettativa per altri motivi che quelli accennati al precedente articolo, non vi potranno rimanere oltre il quinto del tempo passato in attività di servizio, e trascorso quel termine dovranno rientrare in un posto corrispondente al loro grado.

Art. 52. Il terzo dei posti che rimarranno vacanti verrà dato agli impiegati che si trovano in aspettativa in ragione dei rispettivi gradi, e gli altri due terzi agli impiegati in servizio attivo.

Art. 53. Se durante l'aspettativa non si farà la vacanza preveduta dall'articolo precedente, gli impiegati continueranno in aspettativa finchè la medesima si verifichi.

In questi casi, ricusando di rientrare in attività, essi saranno considerati demissionari.

Omissis

TITOLO TERZO.

Disposizioni transitorie.

Art. 124. Prima del prossimo mese di dicembre si formeranno i quadri nominativi e graduali del personale di ciascun ministero, secondo il nuovo ordinamento mediante scelta da farsi tra gli attuali impiegati dei ministeri e delle abolite amministrazioni.

Art. 125. I ministri sceglieranno:

I direttori capi di divisione fra i vice-intendenti generali di azienda ed i capi di divisione o d'ufficio dei ministeri;

I capi di sezione fra i capi d'ufficio o di sezione, ed i sotto-capi di divisione o d'ufficio corrispondente dei ministeri, e fra i capi di divisione o d'ufficio corrispondente delle aziende;

I segretari di 1ª e 2ª classe fra gli ufficiali del grado di segretario di ministero, od anche fra quelli di grado inferiore, i quali ora godano d'uno stipendio maggiore di L. 2000;

E gli applicati d'ogni classe fra gli impiegati di qualunque grado che attualmente godano di stipendio non maggiore di L. 2000.

Nell'applicazione dei segretari ed applicati piuttosto ad una che ad altra classe si avrà riguardo alla capacità, alla durata dei servizi prestati, all'attuale stipendio ed alla data dell'ultimo assegnamento ottenuto.

La precedenza tra gli ufficiali collocati in pari grado o classe sarà regolata secondo l'anzianità di ciascuno.

Art. 126. Gli ufficiali che saranno compresi nelle nuove piante continueranno a percepire gli attuali loro stipendi, avuto un qualche riguardo ai diritti eventuali prima goduti, quando anche vengano chiamati ad impieghi a cui sia assegnato uno stipendio maggiore o minore di quello di cui godono.

Potranno però conseguire il maggior soldo assegnato ai posti ch'essi occuperanno, tostochè si possa farneli godere senza eccedere la spesa complessiva portata da ciascuna pianta, tenuto

conto degli assegnamenti temporaneamente conservati, sia a pareggio degli antichi stipendi, sia a favore degli ufficiali rimasti fuori pianta.

Art. 127. Gli ufficiali dei ministeri e delle aziende che non potranno aver posto nelle nuove piante saranno collocati nelle amministrazioni dipendenti, posti in aspettativa o provveduti a riposo.

Un sufficiente numero di essi potrà essere mantenuto temporaneamente in servizio con l'attuale soldo sino a che, compiuto il riordinamento dei ministeri, e terminata la liquidazione dei conti degli esercizi scaduti, cessi il bisogno di ritenerli.

Art. 128. Coloro che saranno mantenuti temporaneamente in servizio, o collocati in aspettativa, saranno preferiti a coprire nell'amministrazione centrale, o nei servizi che ne dipendono, i posti a cui possono utilmente essere destinati tanto per la loro attitudine, quanto per riguardo agli attuali loro gradi.

Art. 129. Per la prima composizione dei quadri personali i volontari dell'amministrazione centrale saranno tratti dagli attuali volontari dei ministeri e delle aziende.

Pei ministeri che non hanno volontari, nè azienda propria, essi dovranno esser tratti dai volontari di altre amministrazioni.

I volontari che, a seguito di esame, contino maggiori punti di merito, saranno preferiti; in caso di parità saranno scelti i più anziani di servizio o di età.

Quelli che non potranno ottenere collocamento nei quadri personali dei ministeri saranno ripartiti negli uffici dipendenti, e vi prenderanno posto secondo l'anzianità loro di servizio o di età.

Art. 130. Sarà provveduto con speciali regolamenti, sia a coordinare i servizi e la composizione degli uffici dipendenti col nuovo ordinamento della centrale amministrazione, sia ad applicare al personale degli stessi uffici discipline e regole corrispondenti a quelle che sono qui stabilite per gli ufficiali dell'amministrazione centrale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze
C. Cavour.

Regio Decreto. — Gli Ufficiali addetti all' Intendenza militare provenienti dalle due Aziende militari potranno essere ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile.

26 *dicembre* 1853.

Vedi Raccolta delle pensioni militari. — Antiche provincie.

Legge colla quale vengono stabilite nuove norme per la promulgazione delle Leggi.

23 *giugno* 1854.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° La promulgazione della legge è espressa nella seguente formula.

(In nome del Re, ecc. ecc. ecc).

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della Legge):

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2° La legge porterà la firma del Re, sarà controsegnata dal ministro proponente, e munita del visto del guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3° Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4° Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella raccolta degli atti del governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La raccolta degli atti del governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all'uso dei comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente col visto del guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capo-luoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. 5° La stamperia reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della raccolta degli atti del governo contenente la inserzione d'una legge al guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il giornale ufficiale del regno, per cura del guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6° Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle leggi e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7° I decreti reali, che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella raccolta degli atti del governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8° Gli originali delle leggi, non che dei decreti reali contemplati dall'articolo sesto della presente legge, saranno, a diligenza del guardasigilli, consegnati agli archivi generali del regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9° Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del codice civile sono abrogati.

Omissis

Data in Torino, addì 23 giugno 1854.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

N° 1. — *Regio Decreto col quale, in esecuzione della Legge 23 giugno 1854, si prescrivono le disposizioni regolamentarie da osservarsi per la sanzione e le promulgazioni delle Leggi.*

30 *giugno* 1854.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia;

Vista la legge 23 corrente giugno sulla sanzione e promulgazione delle leggi;

Per l'esecuzione della medesima abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Le leggi sanzionate dal Re, nonchè i decreti e regolamenti che dovranno inserirsi nella raccolta degli atti del governo, saranno dal ministro proponente trasmessi al guardasigilli colla traduzione in lingua francese prescritta dal 1° alinea dell'art. 4° della detta legge 23 corrente giugno.

Dovrà anche essere unita al testo ed alla traduzione della legge una copia dell'uno e dell'altra per uso di stampa.

Art. 2° I decreti reali che, a tenore dell'art. 7° della detta legge, dovranno inserirsi nella raccolta solamente per estratto, saranno anche trasmessi dal ministro proponente al guardasigilli, per originale, unitamente all'estratto sì in lingua italiana che in lingua francese che dovrà servire per tale inserzione.

Art. 3° Il guardasigilli apporrà alle leggi, decreti e regolamenti il suo *visto* ed il gran sigillo dello Stato.

Se però incontrerà qualche difficoltà, o rispetto alla forma esteriore delle leggi, o quanto al tenore dei decreti e dei regolamenti, sospenderà il *visto* e l'apposizione del sigillo, e ne farà relazione in consiglio dei ministri.

Art. 4° La stampa degli atti del governo da inserirsi nella raccolta ufficiale, a cominciare dal 1° luglio del corrente anno 1854, si farà esclusivamente dalla tipografia reale sia pel testo italiano che per la traduzione francese, sotto alla direzione del nostro guardasigilli, il quale eserciterà rispetto alla detta raccolta ufficiale le attribuzioni che a tenore dei vigenti regolamenti spettavano al ministro delle finanze.

Art. 5° La tipografia reale dovrà consegnare al dicastero del guardasigilli il primo esemplare di ogni atto del governo, sì in italiano, che in francese, e non potrà farne la distribuzione finchè non sia stato pubblicato nel giornale ufficiale del regno l'avviso della inserzione a termini dell'articolo 5° della detta legge 23 corrente giugno, salvochè abbia ricevuto un ordine diverso dal guardasigilli.

Art. 6° Il guardasigilli, se l'esemplare ricevuto dalla tipografia reale sarà esattamente conforme all'originale, darà immediatamente ordine perchè nel giornale ufficiale del regno sia dato avviso dell'inserzione nella raccolta in questi termini:

" Il Numero . . . . della raccolta ufficiale degli atti del governo contiene la seguente " legge, decreto o regolamento. "

Se però nel giornale non verrà testualmente inserta la legge, il decreto o regolamento, si farà l'enunciazione del numero della raccolta, della data della legge, del decreto o del regolamento insertovi, e del suo oggetto.

Art. 7° Gli originali delle leggi e dei reali decreti che saranno nella raccolta verranno dal guardasigilli trasmessi insieme alle rispettive traduzioni negli archivi generali del regno.

Gli altri decreti che vi saranno stati solamente inserti per estratto saranno dal guardasigilli restituiti ai rispettivi ministri dai quali furono proposti.

Art. 8° Le affissioni delle leggi, decreti e regolamenti prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 4° della suddetta legge 23 corrente giugno, dovranno farsi a diligenza degli intendenti della provincia.

I sindaci delle comunità alla fine d'ogni mese trasmetteranno agli intendenti uno stato indicativo degli atti del governo stati affissi coll'indicazione del giorno in cui le affissioni ebbero luogo.

Gli intendenti, alla fine d'ogni trimestre, faranno al guardasigilli un rapporto sulle eseguite affissioni.

Omissis

Art. 11. A cominciare dal giorno primo del prossimo mese di luglio gli atti del governo inserti nella raccolta ufficiale avranno un numero progressivo corrispondente tra il testo italiano e il testo francese.

Nell'indice cronologico di ciascuno dei nuovi volumi, da collocarsi in fronte ai medesimi, dovrà anche farsi menzione del giorno dell'avviso pubblicato nel giornale ufficiale del regno della seguita inserzione di ciascun atto della raccolta.

Art. 12. Occorrendo la pubblicazione di un codice diviso in libri, la legge di approvazione del medesimo porterà il numero progressivo della raccolta, e si formerà di esso codice un volume distinto.

Art. 13. Gli atti del governo inserti nella raccolta del primo semestre del corrente anno formeranno un distinto volume, il quale avrà i suoi indici particolari.

Quanto ai volumi da formarsi in seguito, si osserverà l'ordine numerico di quelli già pubblicati.

Art. 14. Dovranno osservarsi in tutto il rimanente le disposizioni dei regolamenti in vigore sulla formazione e pubblicazione della raccolta ufficiale degli atti del governo, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

Omissis

Dato a Torino, il 30 di giugno 1854.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

N° 197. — *Regio Decreto. — Regolamento per le Guardie di Pubblica Sicurezza. — Loro diritto a pensione.* 21 *settembre* 1854.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, reggente il portafoglio del ministero dell'interno;

Vista la legge 8 luglio 1854 sulla pubblica sicurezza e specialmente gli articoli 51 e seguenti:

Per l'esecuzione della medesima, nella parte che riguarda le guardie di pubblica sicurezza, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Omissis

CAPITOLO VENTESIMO.

Delle pensioni e ritenute.

Art. 57. Le guardie hanno diritto alla pensione:

1° Per anzianità di servizio;

2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio.

Art. 58. Hanno diritto alla pensione per anzianità di servizio i graduati e le guardie dopo 25 anni di servizio.

Art. 59. Le ferite ricevute in servizio comandato e le infermità provenienti in un modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, dànno diritto immediato alla pensione ogni qualvolta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri ed infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 60. Le ferite od infermità meno gravi procedenti pure sempre dalle cause accennate dall'articolo precedente, ed accertate come in esso, dànno diritto alla pensione solo allorquando la guardia è per esse divenuta inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio.

Art. 61. I pensionati per anzianità mediante congruo assegnamento potranno essere applicati ad un servizio sedentario dipendente dall'amministrazione di sicurezza pubblica.

Art. 62. I graduati e le guardie ammesse alla pensione di riposo per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione risultante dall'annessa tabella, ed inoltre, per ogni anno di servizio eccedente il periodo determinato dall'articolo 58, all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*.

Art. 63. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta delle mani o dei piedi, ovvero d'una mano e d'un piede, dànno diritto al *maximum* della pensione aumentato della metà.

L'amputazione o la perdita assoluta d'una mano o d'un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tal perdita, dànno diritto al *maximum* della pensione.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizi prestati.

Art. 64. Le ferite ed infermità meno gravi dànno diritto al *minimum* della pensione, se la guardia non v'ha diritto per anzianità di servizio.

Art. 65. Il servizio utile al conseguimento della pensione, si computa dal giorno della prima ammessione al servizio per effetto di regolare nomina.

Si terrà conto del servizio prestato anteriormente.

Non resta però computato nel servizio il tempo scorso dal giorno in cui l' individuo è collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio sino al giorno della sua riammessione.

Art. 66. Per le pensioni delle vedove o figli minori del graduato o guardia, si osserveranno le disposizioni delle leggi relative alle pensioni civili.

Art. 67. Il graduato o guardia, che fosse stato degradato, non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi prima prestati.

Art. 68. I graduati nel corpo delle guardie sono soggetti all'annua ritenuta stabilita per gli impiegati civili dalla legge.

Tabella delle Paghe e Grado.

Comandanti.	L.	1500 "
Brigadieri	"	1000 "
Sotto-brigadieri	"	900 "
Guardie.	"	720 "

Tabella delle Pensioni.

GRADI		*Minimum*	Aumento per ogni anno di servizio	*Maximum*
Comandanti	L.	920 "	24 "	1200 "
Brigadieri	"	540 "	15 "	840 "
Sotto-brigadieri	"	220 "	9 "	400 "
Guardie	"	200 "	7 50	350 "

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, li 21 settembre 1854.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

Le vedove d'Impiegati civili già collocati a riposo non possono conseguire pensione in base all'articolo 14 del Regio Brevetto 21 febbraio 1835.

Torino, 22 *novembre* 1854.

Circolare del Ministro delle Finanze.

Il consiglio dei ministri, avendo esaminato attentamente il disposto dell' articolo 14 del regio brevetto 21 febbraio 1835, ha deliberato in seduta del 18 corrente novembre che le mogli degli impiegati civili rimaste vedove dopo che i loro mariti furono collocati a riposo, e quindi provvisti di pensione, non debbano d'ora in poi essere ammesse al conseguimento di quella pensione di riposo che ai medesimi fosse stata precedentemente assegnata sul bilancio dello Stato.

C. Cavour.

N° 916. — *Regio Decreto. — Aspiranti alla carriera superiore delle Intendenze.*

16 *giugno* 1855.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del ministro dell'interno;

Viste le regie patenti delli 14 ottobre 1836, non che quelle delli 30 ottobre 1847;

Vista pure la legge delli 30 agosto 1848;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1° Gli aspiranti alla carriera superiore delle intendenze saranno scelti esclusivamente tra coloro i quali, dopo conseguita con distinzione la laurea in leggi nello Stato, frequentati i corsi completivi di diritto costituzionale, di economia politica, di diritto pubblico esterno, ed internazionale privato, e compito almeno un anno di pratica legale, avranno dato prova soddisfacente di attitudine in un apposito esame da sostenersi dinanzi ad una commissione centrale che sarà nominata con nostro decreto ogni qual volta sarà il caso di procedere ad esami.

Art. 2° Coloro che aspireranno a subire gli esami che si apriranno per la prima volta in dipendenza del presente decreto, potranno esser dispensati dal far constare della loro frequenza ai corsi completivi, senza che però una tale facilitazione induca alcuna modificazione per essi in ordine al programma degli esami di cui all'art. 5°.

Art. 3° Le domande di ammissione, corredate dagli opportuni certificati, saranno rivolte al ministero dell'interno.

Art. 4° L'esame sarà scritto e verbale: precederà l'esame scritto, ed i candidati, i quali non avranno in questi sufficientemente corrisposto all'aspettazione, non saranno ammessi allo esame verbale dello stesso turno. Potrà però il candidato respinto tentare una seconda prova dopo trascorsi almeno sei mesi dal primo esperimento. Non riescendo non potrà più essere ulteriormente ammesso.

Art. 5° L'esame sì verbale che scritto si raggirerà esclusivamente sull'applicazione dei principii generali di diritto civile e sulle materie che formano oggetto dei corsi completivi, non che sulle regole generali di procedura secondo le varie giurisdizioni, il tutto a termini di apposito programma che sarà approvato d'ordine nostro dal ministro dell'interno.

Art. 6° L'esame scritto consiste nello scioglimento di due quesiti: le risposte saranno svolte l'una in lingua italiana, l'altra in lingua francese. L'esame verbale durerà non meno di mezz'ora. Il modo da tenersi per preparare i quesiti ed assegnarli ai candidati, il numero dei punti che si richiederanno perchè sia dichiarata l'idoneità, e così pure le regole disciplinari da osservarsi durante l'esame onde impedire ogni abuso, formeranno oggetto del programma.

Art. 7° Non potranno ammettersi aspiranti in numero maggiore di trenta: dessi saranno destinati dal ministro dell'interno a lavorare presso le intendenze generali e provinciali nel numero di due al più nelle prime, di un solo nelle seconde.

Art. 8° La nomina ad aspirante non costituisce un titolo definitivo di ammissione alla superiore carriera delle intendenze. Questo titolo si acquisterà solo colla nomina ad un posto di applicato di cui nelle piante annesse alle regie patenti 30 ottobre 1847, ed alla legge 30 agosto 1848.

Art. 9° Gli aspiranti non potranno conseguire la nomina di applicato, salvo abbiano dato buon conto di sè durante il tirocinio, e siano stati riconosciuti idonei in apposito esperimento, cui dovranno essere sottomessi innanzi ad una commissione centrale parimente da Noi nominata ogni qual volta occorra procedere ad esami. Niuno sarà ammesso agli esami se non ha favorato per due anni almeno in un ufficio d'intendenza.

Art. 10. Questo esame, che sarà pure scritto e verbale, verserà sulla legislazione amministrativa e contenzioso-amministrativa, ed intorno ai relativi regolamenti ed analoghe istruzioni.

Art. 11. L'esame scritto consiste nella soluzione di quattro quesiti: il verbale durerà un'ora. Chi non riesce nell'esame scritto non sarà ammesso al verbale; potrà tuttavia presentarsi di nuovo all'esperimento un anno dopo. Non facendo miglior prova gli sarà preclusa la via alla carriera di cui è caso. Il numero dei punti riportato per ogni turno di esame da cadun candidato ne determina la relativa anzianità.

Art. 12. Il programma degli esami, in cui saranno stabilite tutte le occorrenti norme nello scopo stesso cui accenna l'art. 6° del presente relativo al primo esame di ammissione, sarà parimente approvato d'ordine nostro dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 giugno 1855.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

N° 917. — *Regio Decreto che approva il Regolamento della Cassa ecclesiastica, non che i provvedimenti per li relativi Impiegati nella parte che riguarda il carico degli stipendi e delle pensioni.*

2 *luglio* 1855.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Vista la legge 29 maggio 1855;

Sulla proposizione del ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, di concerto co presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine nostro dal ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici per l'esecuzione della legge 29 maggio 1855, in forza della quale cessano di

esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case d'ordini religiosi, i capitoli chiese collegiate ed i benefizi sempliei in essa contemplati, e si impone agli altri enti e corpi morali, specificati nell'art. 25 di essa legge, una quota di annuo concorso a favore della cassa ecclesiastica che col regolamento suddetto viene stabilita presso l'amministrazione del debito pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 luglio 1855.

VITTORIO EMANUELE.

De Foresta.

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione della Legge 29 maggio 1855.

Capo I.

Stabilimento della Cassa ecclesiastica.

Art. 1° La cassa ecclesiastica creata colla legge del 29 maggio 1855 è stabilita presso l'amministrazione del debito pubblico con esistenza distinta ed indipendente dalle finanze dello Stato.

Omissis

Art. 7° Il personale dell'ufficio centrale sarà nominato a misura che le esigenze del servizio lo renderanno necessario.

Gli impiegati che lo compongono saranno considerati come impiegati dello Stato, e godranno perciò degli stessi vantaggi sì in attività che in caso di giubilazione, *a carico però sempre della cassa ecclesiastica.*

Art. 8° Gl'impiegati dei ministeri, delle amministrazioni, e dell'ordine giudiziario dello Stato, che fossero destinati a prestar servizio nell'ufficio centrale della cassa, conserveranno i diritti acquistati e la rispettiva loro posizione di carriera, ed in caso di richiamo nella precedente carriera, sarà questa regolata sulla loro anzianità nei corpi od uffici suddetti.

Omissis

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia ed affari ecclesiastici
De Foresta.

Regio Decreto contenente disposizioni relative al personale applicato al servizio dei Fari tanto di Terraferma che dell'Isola di Sardegna. 21 *febbraio* 1856.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Omissis

Art. 15. I fanalisti hanno diritto a pensione di riposo come funzionari civili a termini del regio brevetto in data 21 febbraio 1835.

Art. 16. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti o titoli che i fanalisti attualmente in servizio avessero per ottenere pensione di riposo in forza di altre leggi vigenti o decreti.

VITTORIO EMANUELE.

PALEOCAPA.

N° 1703. — *Legge che regola la percezione ed il riparto dei diritti giudiziari di Segreteria, la nomina dei sostituiti Segretari e dà altre disposizioni relative alle pensioni.*

26 *giugno* 1856.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° I diritti che, a termini delle vigenti tariffe, sono percepiti dai segretari dei giudici di mandamento, dei tribunali e delle corti d'appello di terraferma, esclusi soltanto i diritti di copia, e le indennità di trasferta, saranno versati nella cassa dei proventi delle segreterie dei magistrati e tribunali creata colle regie patenti delli 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845.

Art. 2° Il dieci per cento però di detti diritti in ogni segreteria di giudicature, tribunali provinciali e di polizia giudiziaria e corti di appello, ed il venti per cento in quelle dei tribunali di commercio, sarà prelevato in favore dei rispettivi titolari e sostituiti, ed assegnato come segue:

La metà di questo prelevamento spetterà al segretario medesimo, e l'altra metà sarà ripartita per porzioni uguali tra li suoi sostituiti.

Dove non vi sono sostituiti, il prelevamento spetterà per intiero al segretario, od ove ve ne sia uno solo, tre quarti spetteranno al segretario ed un quarto al sostituito.

Art. 3° Li rimanenti novanta per cento nelle segreterie civili e criminali, ed ottanta per cento nelle commerciali saranno riuniti in massa, e formeranno un fondo comune a tutti i segretari e sostituiti dei giudici di mandamento, dei tribunali e delle corti d'appello.

Art. 4° I fondi della cassa saranno erogati:

1° Al pagamento delle pensioni concesse prima d'ora a' segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione, non che di quelle accordate prima d'ora alle loro vedove e figli;

2° Al pagamento di uno stipendio fisso a ciascuno segretario e sostituito, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 5° Le somme che, eseguiti i pagamenti accennati nell'articolo precedente, rimarranno sopravanzate, saranno destinate nell'ordine seguente:

1° Alle pensioni da concedersi in avvenire ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione;

2° Alle pensioni che saranno accordate alle vedove e figli dei medesimi;

3° Alle concessioni di sussidi alle vedove e figli di segretari e sostituiti che, per mancanza di sufficiente servizio dei loro padri o mariti, non potranno aver la pensione, non che ai segretari stessi e sostituiti che per causa di malattia dovessero cessare dall'esercizio dell'impiego, prima del tempo necessario per poter conseguire la giubilazione, ed infine anche a quelli di essi segretari e sostituiti che, rimanendo tuttora nell'impiego, ne fossero bisognosi e meritevoli.

Art. 6° I diritti di copie continueranno ad appartenere per intiero ai rispettivi segretari, i quali sopporteranno in corrispettivo il carico esclusivo delle spese d'ufficio per la segreteria, e

le altre occorrenti per la sala d'udienza in quanto alle giudicature, non che delle retribuzioni agli scrivani che saranno nominati in numero sufficiente dai segretari medesimi ed approvati dai giudici, tribunali e corti.

Art. 7° Dal giorno in cui sarà in osservanza la presente legge, i segretari sottoposti al pagamento di canone in favore della suddetta cassa ne rimarranno esonerati.

Le somme che erano corrisposte dai segretari o dalla cassa stessa ad alcuni tribunali od uffici per supplemento, spese di ufficio, o d'altro, continueranno intanto a soddisfarsi da questa finchè siasi altrimenti provveduto.

Cesseranno pure da detto giorno di essere a carico dei segretari, e verranno sopportate dalla cassa medesima, le pensioni alle vedove ed ai precedenti titolari che fossero state imposte direttamente ad alcuni segretari nell'atto della loro nomina.

Art. 8° I sostituiti segretari saranno nominati dal Re come i segretari, ed il loro numero sarà regolato dal bisogno del servizio.

Quelli che vi sono attualmente, saranno provvisti di nuova nomina, in difetto non rimarranno che come scrivani temporari a carico del segretario a termini dell'art. 6°.

Omissis

Art. 10. Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alla segreteria della corte di cassazione, la quale continuerà per ora ad essere regolata dalla legge speciale che la concerne.

Non sono neppure applicabili ai segretari e sostituiti dei giudici e corpi giudiziari dell'isola di Sardegna, li quali sono già provvisti di stipendio fisso a carico delle finanze dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE.

DE FORESTA.

Regio Decreto che stabilisce il trattamento degl'Impiegati non aventi assimilazione a grado militare, collocati in aspettativa per riduzione del personale stante la cessazione della Guerra d'Oriente.

17 *agosto* 1856.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Visti gli aumenti di personale che si dovettero fare l'anno scorso ai relativi quadri delle varie amministrazioni chiamate a concorrere nel servizio delle truppe del corpo di spedizione in Oriente:

Viste le eccedenze che ora risultano nelle varie classi e categorie dei mentovati personali in confronto delle piante rispettivamente stabilite per il tempo ordinario di pace;

Visto il regio brevetto del 21 febbraio 1833;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1° Gl'impiegati non aventi assimilazione a grado militare, li quali dipendentemente dalla cessazione dello stato di guerra saranno collocati in aspettativa per riduzione di personale,

potranno nella presente circostanza e senza tratto di conseguenza essere proposti per un assegnamento corrispondente a tre quinti del loro stipendio, se questo non supera le lire due mila.

Art. 2° Il tempo d'aspettativa, l'anzianità e l'avanzamento degl' impiegati collocati in tale posizione per riduzione di personale, giusta l'articolo precedente, saranno computati e regolati secondo le stesse norme che si trovano stabilite riguardo agli uffiziali in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo dalla legge sullo stato degli uffiziali in data 25 maggio 1852 (1).

Art. 3° Li sotto-commissari di guerra poi di 2ª e 3ª classe del corpo d'intendenza militare, li quali benchè abbiano l'assimilazione al grado di capitano godono però d'uno stipendio inferiore a lire due mila, venendo collocati in aspettativa per riduzione di personale a mente dell'art. 1° potranno medesimamente essere proposti per un assegnamento corrispondente ai tre quinti del loro stipendio.

Il predetto nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale.

Dato a Torino, li 17 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

A. La Marmora.

Le vedove degli Impiegati civili già ammessi a riposo hanno diritto a pensione giusta l'art. 14 del Regio Brevetto 21 febbraio 1835, però soltanto dal 1° agosto 1857.

Torino, 25 *luglio* 1857.

Circolare del Ministro delle Finanze.

Il presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, recasi a pregio di partecipare a codesto ministero di . . . . che il consiglio stesso in seduta del 23 corrente mese ha deliberato che nella prossima legislatura si riprodurrà il progetto di legge sulle pensioni, già riferto dalla commissione della Camera dei deputati al Parlamento nella sessione testè chiusa, e che provvisoriamente si faccia luogo alla concessione della pensione anche alle mogli degl'impiegati civili rimaste vedove dopo che i loro mariti furono collocati a riposo, e quindi provvisti di pensione, nella guisa stessa che già si concede a norma dell'art. 14 del regio brevetto 21 febbraio 1835 alle vedove degli impiegati che si resero estinti in attività di servizio.

Siffatta decisione muta i principii applicatisi fin qui dietro l'interpretazione datasi dal consiglio dei ministri in data del 18 novembre 1854.

Essa però non può avere effetto retroattivo se non in virtù di legge, e deve solo applicarsi a tutti i casi di vedovanza delle mogli d'impiegati civili giubilati, provvisti di pensione, che risulteranno decedu̇ti dal primo del prossimo mese di agosto in poi.

Codesto ministero potrà pertanto averla presente all'evenienza.

Il Presidente del Consiglio
Ministro delle Finanze
C. Cavour.

(1) Inserta nella raccolta delle pensioni militari delle provincie sarde.

N° 2380. — *Legge che approva il Capitolato d'oneri per la concessione della ferrovia Vittorio Emanuele, non che il riparto della pensione pei Cantonieri del Monte-Cenisio.*

15 *agosto* 1857.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1° È approvato il capitolato d'oneri annesso alla presente legge, di cui fa parte integrale.

Omissis

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, li 15 agosto 1857.

VITTORIO EMANUELE.

PALEOCAPA.
C. CAVOUR.

Cahier des Charges pour la concession du chemin de fer Victor-Emmanuel, du Rhône (frontière des Etats Sardes avec la France) par la Savoie et le Piémont au Tessin (frontière des Etats Sardes avec la Lombardie).

Art. 1. Le chemin de fer, qui forme l'objet de la présente concession, part du Rhône (frontière des Etats sardes avec la France) traverse la Savoie et le Piémont et va au Tessin (frontière de la Lombardie).

Il se partage entre les sections suivantes:

1° Section — du Rhône près de Culoz, par Aix à Chambéry;
2° Section — de Chambéry par Montmeillan et Aiguebelle à St-Jean de Maurienne;
3° Section — de St-Jean par St-Michel à Modane;
4° Section — de Modane par le tunnel des Alpes et Bardonnèche à Suse;
5° Section — de Suse à Turin avec raccordement à la station du chemin de fer de Novare.
6° Section — de Turin par Novare au pont de Buffalora sur le Tessin;
7° Section — d'Ayton par Albertville à Annecy.

Art. 2. La Compagnie constituée sous le titre Victor-Emmanuel est et demeure concessionnaire du chemin de fer susdit.

Elle est autorisée à raccorder son chemin avec celui du département de l'Aix (de Lyon à Genève) et à contribuer pour moitié à la dépense de construction du pont sur le Rhône, pont de jonction des railways sardes et français.

Tontefois les arrangements, accords ou alliances traités ou à traiter entre la Compagnie du chemin Victor-Emmanuel et celle du chemin de Lyon à Genève pour ledit raccordement, ne sortiront leurs effets qu'autant qu'ils seront approuvés par le gouvernement.

La Compagnie s'engage à executer dans les délais ci-dessous fixés, et à exploiter à ses frais, risques et périls, par des moyens et des agents à son choix :

1. Le tronçon du pont sur le Rhône près de Culoz, jusqu'à Aix-les-Bains et Chambéry (1ᵉ section) ;

2. A continuer l'exploitation du tronçon d'Aix-les-Bains par Chambéry à St-Jean-de Maurienne (2ᵉ section);

3. A construire et à exploiter de la manière sus-indiquée le tronçon de St-Jean de Maurienne à Modane (3ᵉ section);

4. A concourir à la construction du tronçon de Modane par le tunnel des Alpes à Suse selon ce qui est dit à l'art. 11, ed à l'exploiter lorsqu'il sera achevé, et cela d'après les conditions qui seront établies d'accord entre le gouvernement et la Compagnie (4ᵉ section) ;

5. A exploiter le tronçon de Suse à Turin ainsi qu'il est fixé aux articles 5, et suivants (5ᵉ section) ;

6. A exploiter aussi le tronçon de Turin par Novare à Buffalora (6ᵉ section);

7. Enfin à construire et à exploiter un embranchement qui, partant d'un point de la ligne principale près d'Ayton et remontant la vallée de l'Isère, ira par Albertville à Annecy (7ᵉ section).

Omissis

Art. 23. La Compagnie devra conserver le personnel des chefs-cantonniers et cantonniers titulaires (du Montecenis) avec leurs salaires actuels. Ces agents seront soumis à ses ordres, mais elle ne pourra procéder à leur renvoi sinon à la suite de contraventions aux règles de bon service reconnues par le ministère des travaux publics comme méritant une pareille punition. Elle aura d'ailleurs le droit d'appliquer le règlement auquel ils sont soumis.

Les pensions auxquelles lesdits cantonniers auraient droit seront supportées par le gouvernement et la Compagnie proportionnellement à la durée des services rendus par eux tant à l'Etat qu'à la Compagnie.

Omissis

Art. 110. Le présent traité ne sera valable et définitif que moyennant la sanction législative.

Le Président du Conseil d'Administration
CHARLES LAFFITTE.

Le Président du Conseil des Ministres
Ministre des Finances
C. CAVOUR.

Le Ministre des Travaux publics
PALEOCAPA.

Si dichiara che non dal 1° agosto 1857 ma dal 23 luglio precedente possono ammettersi a pensione le vedove d'Impiegati civili morti in istato di riposo.

Torino, 20 *ottobre* 1857.

Circolare del Ministro delle Finanze.

Sorse il dubbio se la deliberazione presa dal consiglio dei ministri in seduta del 23 luglio ultimo scorso, di concedere una pensione anche alle mogli degli impiegati civili rimaste vedove

dopo che i loro mariti furono collocati a riposo, dovesse considerarsi esecutoria piuttosto dal giorno della emanazione della medesima, anzichè dal 1° agosto successivo, come erasi fatto cenno nel foglio di questo ministero in data del 25 del suddetto mese di luglio.

Parve al consiglio stesso dei ministri che fosse più consentaneo ai principii di equità ed allo spirito di quella deliberazione che tale decisione debba intendersi avere il suo effetto dall'anzidetto giorno 23 luglio ultimo scorso.

Il presidente del consiglio, ministro delle finanze, si onora pertanto di partecipare quanto sovra a codesto ministro a di lui norma.

Il Ministro
C. Cavour.

N° 2984. — *Legge sul nuovo ordinamento dei Consolati all'estero.*
15 *agosto* 1858.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Omissis

Art. 4° Il personale di prima categoria si compone:
1° Di consoli generali di 1ª e 2ª classe;
2° Di consoli di 1ª e 2ª classe:
3° Di vice-consoli di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Tutti sono nominati dal Re sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

Devono essere connazionali sardi.

Non possono esercitare il commercio.

Percepiscono uno stipendio personale, un assegnamento locale, una quota-parte delle tasse consolari e le indennità fissate dalla presente legge.

Hanno diritto alla pensione di riposo secondo le norme fissate dal regio brevetto 21 febbraio 1835.

Nel cómputo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante, o fuori d'Europa, sarà considerato come se fosse maggiore d'un quinto.

Omissis

Data a Torino, addì 15 agosto 1858.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

Regio Decreto. — Gl'Impiegati civili addetti all'Esercito in campagna rimasti feriti od infermi per causa di servizio sono da trattarsi come i militari.

7 *maggio* 1859.

Vedi Raccolta delle pensioni militari. — Antiche Provincie.

N° 3706. — *Istituzione della Corte dei Conti.* 30 *ottobre* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per gli affari interni;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Della composizione della Corte dei Conti.

Omissis

TITOLO SECONDO.

Attribuzioni della Corte dei Conti.

Omissis

Art. 13. Tutti i mandati od ordini di pagamento debbono coi loro documenti giustificativi essere sottoposti, a termini delle leggi e regolamenti sulla contabilità, alla preventiva registrazione e vidimazione della corte dei conti.

Quando la corte non creda d'acconsentirvi ne dà i motivi, ed essi sono esaminati dal consiglio dei ministri. Se questi insistono pel pagamento sotto la loro risponsabilità, e la corte non è paga degli avuti riscontri, registra e vidima con riserva.

Art. 14. I regi decreti di liquidazione amministrativa delle pensioni di ritiro o di riforma a carico dello Stato, e di pensioni e sussidi a vedove ed orfani, devono essere trasmessi alla corte coi relativi titoli per la sua registrazione.

Occorrendole osservazioni in contrario, si procede in conformità dell'articolo precedente.

Omissis

Art. 32. La presente legge sarà resa esecutoria dal 1° di gennaio 1860.

Omissis

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, a inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di arla osservare.

Data in Torino, addì 30 ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

N° 3707. — *Legge sul riordinamento del Consiglio di Stato.* 30 *ottobre* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

In virtù de' poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per gli affari interni;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Omissis

Art. 2° Il consiglio di Stato si divide in tre sezioni:

1° Di affari interni e finanze;

2° Di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici;

3° Del contenzioso amministrativo.

Omissis

Art. 4° Per la validità delle deliberazioni del consiglio di Stato a sezioni riunite è necessaria la presenza almeno di 14 membri con voto.

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni bastano cinque membri votanti.

Tuttavia i comitati della 1ª sezione possono deliberare in numero di tre votanti.

Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è relatore.

Art. 5° Il consiglio e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità, il voto del presidente determina la maggioranza.

Omissis

TITOLO SECONDO.

Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 12. Le attribuzioni del consiglio di Stato sono consultive e giurisdizionali.

Art. 13. Il consiglio è sentito come corpo consultivo:

1° In tutt'i casi nei quali la legge richiede il suo voto;

2° Su progetti di legge od altri affari per cui i ministri del Re stimano d'interrogarlo.

Omissis

Art. 15. Oltre le materie alle quali è provveduto per leggi speciali, dovrà essere necessariamente inteso il parere del consiglio di Stato:

1° Sui progetti dei regolamenti di polizia urbana e rurale, edilizi, come pure su quelli concernenti le carceri ed altri stabilimenti di pena;

2° Sulle domande di estradizione;

3° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche d'ogni natura provenienti dall'estero;

4° Sui richiami che si facciano al Re contro la legittimità di provvedimenti governativi, di carattere amministrativo, pei quali già sieno esaurite, o non si possano proporre in via gerarchica le domande di riparazione.

Omissis

Art. 22. La sezione del contenzioso amministrativo pronunzia sugli appelli contro le decisioni proferite dai consigli di governo, senza distinzione di somma, in conformità della legge sul contenzioso amministrativo.

Art. 23. Pronunzia inoltre in prima ed ultima istanza:

1° Sulle controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, e delle altre sul debito pubblico;

2° Sui richiami relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato.

Omissis

Art. 25. Le decisioni definitive in grado di appello della sezione del contenzioso e quelle che essa pronunzia in prima ed ultima istanza, sono soggette a ricorso per rivocazione all'intero consiglio nei seguenti casi solamente:

1° Se la decisione è l'effetto d'un errore di fatto che risulti dagli atti o documenti sui quali fu proferita;

2° Se dopo la decisione furono rinvenuti nuovi documenti che possano cambiare lo stato della questione;

3° Se con la decisione fu aggiudicato più di quello che erasi domandato;

4° Se le forme prescritte sotto pena di nullità furono omesse o violate nel corso del giudizio, semprecchè la sezione non abbia pronunziato sulla nullità, e non sia sanato col fatto della parte che poteva opporla.

Art. 26. Il ricorso in rivocazione dovrà essere corredato dalla quitanza d'un deposito nelle regie casse, il quale sarà di L. 150.

Saranno però esenti dal deposito le pubbliche amministrazioni e le persone o corpi morali ammessi per tale istanza al beneficio dei poveri.

Art. 27. Il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dalla data dell'intimazione della decisione, e non potrà sospenderne l'esecuzione.

Solamente il consiglio potrà, sull'istanza della parte interessata, prescrivere una cauzione quando la riconoscesse opportuna.

Art. 28. La decisione che rigetterà la dimanda per rivocazione condannerà l'attore alla perdita del deposito a titolo di multa e ai danni ed interessi.

Art. 29. Il consiglio, ammettendo la rivocazione, pronunzierà nel merito, o manderà maturarsi la causa, ed ordinerà la restituzione del deposito, ed all'occorrenza anche di ciò che si fosse conseguito in forza della decisione rivocata.

Art. 30. La parte che abbia ottenuto un giudicato in via di rivocazione non sarà più ammessa ad ulteriori istanze per lo stesso oggetto.

Omissis

Art. 33. La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1860.

Ogni disposizione contraria alla presente è abrogata.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Data in Torino, addì 30 ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

N° 3725. — *Legge sulla pubblica istruzione e sugli stipendi e diritti a pensione dei Professori, Maestri, ecc.*

13 *novembre* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla legge del 25 aprile ultimo scorso;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Omissis

TITOLO SECONDO.

Dell'istruzione superiore.

Omissis

Capo VI.

Delle guarentigie concesse ai Membri del Corpo accademico.

Omissis

Art. 109. Nel caso in cui un professore ordinario a cagione di malattia o di età non sarà più in istato di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il ministro, dopo aver sentito il consiglio superiore, può proporne al Re la collocazione a riposo.

In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo abbiano oltre a dieci anni di servizio, avranno il titolo di emeriti, e godranno di tutti gli oneri e diritti inerenti a questo titolo

Omissis

TITOLO TERZO.

Dell'istruzione secondaria classica.

Omissis

Capo II.

Degli stabilimenti in cui è data l'istruzione secondaria.

Omissis

Art. 196. I ginnasi sono a carico dei comuni in cui vengono istituiti, salvo quelli che attualmente sono a carico dello Stato, o che per legge fossero dichiarati tali. In questi casi i ginnasi assumono il titolo di ginnasi regi.

Omissis

Art. 199. L'istruzione del secondo grado è data in stabilimenti distinti in ginnasi denominati licei, dei quali ve ne sarà uno almeno per caduna provincia.

Omissis

Art. 201. Le spese di questi istituti per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all'insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato: per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei comuni dove sono stabiliti.

Capo III.

Dei Professori e degli Istitutori.

Art. 202. Vi saranno tanto nei ginnasi quanto nei licei due ordini di professori, i *titolari* cioè ed i *reggenti*, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione di ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti.

Omissis

Art. 205. Nei licei e nei ginnasi regi i professori titolari sono nominati dal Re fra le persone, previo concorso, dichiarate eleggibili a tale ufficio. Gli insegnanti degli altri istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive rappresentanze amministratrici dei fondi, che servono a mantenerli fra le persone dichiarate eleggibili a tale ufficio. La nomina dovrà riportare l'approvazione del regio provveditore, sentito il consiglio provinciale per le scuole, ed essere in seguito notificata al ministro per la conferma.

Omissis

Art. 210. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a professore nei licei gli uomini che per opere scritte, o per buone prove nell'insegnamento saran venuti in concetto di grande pregio nelle materie che loro sarebbero affidate.

Art. 211. In eccezione alla stessa regola il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno dei licei, trasferendovi un professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti.

Omissis

Art. 213. I professori reggenti per i licei e per i ginnasi regi saranno nominati dal ministro, per i comunali dai municipi, e per quelli di fondazione privata dalle rispettive amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del regio provveditore.

Omissis

Art. 214. Gli istitutori e incaricati saranno nominati annualmente, riconfermati ed approvati dall'autorità cui compete la nomina dei reggenti.

Art. 215. Oltre al diritto alla pensione che i professori titolari ed i reggenti conservano a norma delle vigenti leggi, saranno applicate per le pensioni delle loro vedove e dei loro orfani le norme stabilite per gli altri impiegati civili dello Stato.

Omissis

Art. 218. I professori titolari dei ginnasi e dei licei, che si trovassero nelle condizioni indicate riguardo ai professori ordinari delle università all'art. 109 potranno, colle forme che nel medesimo articolo sono prescritte, essere collocati a riposo.

Omissis

Capo XI.

Disposizioni transitorie.

Omissis

Art. 268. I titolari dei collegi reali e dei collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffici od accademici od amministrativi nei ginnasi o nei licei, o nelle scuole o negli istituti tecnici, o nell'amministrazione della pubblica istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffici ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per servigi prestati.

TITOLO QUARTO.

Dell'istruzione tecnica.

Omissis

Capo II.

Degli stabilimenti tecnici.

Art. 279. L'istruzione del primo grado verrà data in istabilimenti speciali, che, sotto il nome di *scuole tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto all'art. 282, nel capo-luogo di ciascuna provincia.

Art. 280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei comuni in cui verranno instituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese, che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli inseguanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i municipi che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Art. 282. Nel caso in cui il municipio del capo-luogo della provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i comuni più considerevoli della provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente, per ciò che concerne i suoi stabilimenti d'istruzione primaria, si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della provincia.

Art. 283. L'istruzione del secondo grado verrà data in istabilimenti particolari, che sotto il nome di istituti tecnici potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Omissis

Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle provincie a profitto delle quali verranno istituiti e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai professori.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Omissis

Capo III.

Dei Professori e degli incaricati dell'insegnamento.

Art. 287. La parte principale dell'insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro professori, due dei quali possono essere titolari.

Omissis

Art. 290. I professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una commissione presieduta dal provveditore della provincia.

Le nomine dei professori titolari per gl'istituti tecnici si faranno parimenti previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.

La nomina dei professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art. 291. Gli stipendi dei professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelle che sono assegnati ai professori dei ginnasi e dei licei.

Omissis

Capo VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Omissis

Art. 314. Continueranno ad essere impiegati regi con tutti i diritti annessi alla loro qualità gl'Insegnanti, che or sono a carico dello Stato, e si trovano addetti alle scuole, che corrispondono a quelle istituite colla presente legge sotto il nome di scuole tecniche ed istituti tecnici.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.

Omissis

TITOLO QUINTO.

Dell'istruzione elementare.

Omissis

Capo III.

Stipendi, sussidi e pensioni.

Art. 338. Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali.

Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle città in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l'agiatezza del comune e la popolazione de'luoghi per i quali sono stabilite.

Art. 339. Potranno collocarsi nell'ultima classe delle urbane le scuole stabilite nel centro dei comuni i quali, comecchè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti.

Così potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un comune con titolo di città, saranno stabilite in borgate separate e lontane dal centro principale della popolazione.

Art. 340. Il grado di agiatezza dei diversi comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

Art. 341. La classificazione delle diverse scuole per ciascun comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate, dai governatori, sentiti i municipi, ed avuto il parere degli intendenti e dei consigli provinciali per le scuole.

Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzidette non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella n° 1.

Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai rispettivi titolari.

Art. 342. Oltre le scuole comunali saranno pure classificate, secondo norme da determinarsi con decreto governativo, ma al solo fine di provvedere alla pensione dei rispettivi maestri, le altre scuole elementari che, a termini delle leggi scolastiche, sono collocate fra gl'istituti pubblici.

Art. 343. Le scuole comunali stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non se una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione.

Non pertanto, al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno scolastico potrà, ad istanza del rispettivo municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali.

I municipi determineranno, salva l'approvazione dell'autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agl'insegnanti preposti a queste scuole.

Art. 344. I comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole colle rendite destinate all'istruzione elementare, colle entrate proprie, coll'imposta comunale ordinaria.

Art. 345. Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti, in sussidio dei comuni che per l'angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare.

Art. 346. Qualora le provincie stanzino sussidi per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degl'insegnanti.

In ogni caso questi sussidi non saranno concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. 347. A fine di provvedere al riposo degl'insegnanti delle scuole classificate, a termini degli articoli 338, 339 e 342, sarà istituita, sotto il nome di *monte delle pensioni pei maestri elementari*, una cassa particolare, i cui statuti saranno stabiliti con decreto regio sopra le basi infradeterminate.

Art. 348. I comuni, le corporazioni, le amministrazioni e tutti gli enti morali senza distinzione cui appartengono le scuole preaccennate, verseranno in questa cassa il 2 1/2 per 100 sopra il minimo degli stipendi stabiliti per le scuole rispettive.

Art. 349. Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati e le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo, ne formeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del debito pubblico.

Art. 350. Alla fine del decennio l'erario pubblico vi verserà per una sola volta, a compimento della dotazione, una somma non inferiore all'ammontare del terzo di essa dotazione.

Art. 351. Passato questo termine agli insegnanti che, avendo trenta anni di effettivo servizio e 55 anni di età, non saranno più in grado di continuare utilmente, a giudizio del consiglio provinciale per le scuole del consiglio superiore, nelle loro funzioni, sarà accordata dal ministro sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe a cui appartiene la scuola che avranno retta durante l'ultimo quinquennio.

Art. 352. Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo potrà essere accordato a coloro che, dopo 15 anni di servizio, non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. 353. Alla vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio delle funzioni da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finchè non abbiano raggiunta la maggiore età, sarà devoluta a ciascuno per eguale porzione, ed in ogni caso con diritto di accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso.

Un eguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre se orfani anche del padre.

Art. 354. I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti al loro beneficio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

Omissis

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Omissis

Art. 376. Al fine di accertare lo stato dei servizi prestati nelle scuole pubbliche elementari dai maestri che, a norma di questa legge, possano eventualmente conseguire la pensione od il sussidio vitalizio, saranno incaricati gl'ispettori di verificare tali servigi.

I maestri che dopo un anno dell'incarico avuto dall'ispettore non avranno sottoposto il loro stato di servizio al medesimo, saranno riputati aver rinunziato ai loro diritti in proposito.

Art. 377. Continueranno ad essere impiegati regi con tutti i diritti annessi alle loro qualità gl'inservienti delle scuole elementari, che or sono a carico dello Stato.

Essi andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.

Data a Torino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

N° 3746. — *Ordinamento dell'Amministrazione centrale.*

13 *novembre* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti con legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Disposizioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale.

Art. 1° I ministri provvederanno all'amministrazione centrale dello Stato per mezzo di uffici posti sotto l'immediata loro direzione.

Gli uffici relativi ad un medesimo ramo d'amministrazione e dipendente da un solo ministero, possono venire riuniti in direzioni generali, facenti tuttavia parte integrante del ministero.

Sono perciò soppresse le cariche ed aboliti gli uffici che nei paesi annessi alle antiche provincie dello Stato riempiscono incumbenze di amministrazione centrale, di controllo o d revisione dei conti nello Stato.

Art. 2° L'ordinamento dei ministeri e degli uffici, di cui all'articolo precedente, ha luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale.

Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle direzioni generali, e degli altri uffici interni dei ministeri, sono determinati da regolamento deliberato in consiglio dei ministri, ed approvato con decreto reale da pubblicarsi e inserirsi negli atti del governo.

Non possono esservi recate variazioni se non nello stesso modo.

Gli stipendi annessi ai diversi gradi sono stabiliti con legge.

Omissis

Disposizioni transitorie.

Art. 5° Gl'impiegati cessanti dall'attuale loro ufficio per effetto di questo nuovo ordinamento sia nelle nuove che nell'antiche provincie, saranno possibilmente collocati nei diversi rami di centrale amministrazione o in altri impieghi da essa dipendenti secondo la rispettiva loro posizione ed i servizi prestati da ciascuno.

A quelli che dovessero essere posti in aspettativa si faranno assegnamenti estensibili sino a due terzi dell'attuale loro stipendio colle norme che verranno stabilite per decreto reale.

Sono eccettuati da quest'ultima disposizione coloro che hanno già tanti anni di servizio, che ove si trattasse del loro collocamento a riposo avrebbero diritto a più dei due terzi dello stipendio; a costoro nel caso di aspettativa sarà corrisposto l'intero stipendio.

Art. 6° All'attuazione di questa legge sarà provveduto in modo che sia compita nel corso dell'anno 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Data a Torino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

OYTANA.

N° 3782. — *Legge sugli stipendi de'funzionari dell'ordine giudiziario, e sulla soppressione della Cassa delle Segreterie.*

20 *novembre* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

In virtù de'poteri straordinari a Noi conferiti con la legge 25 scorso aprile;

Sulla proposta fatta dal nostro ministro dell'interno, incaricato di reggere il ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo qnanto segue:

Omissis

Art. 4° La cassa delle segreterie istitnita con le leggi 8 giugno 1844, 7 agosto 1845 e 26 gingno 1856, sarà riunita alle finanze dello Stato co'fondi disponibili e co'diritti ed oneri in esse leggi accennati.

S'intenderanno in conseguenza devolnti alle stesse finanze tutti i diritti, i quali abbiano a termini delle vigenti tariffe a percepirsi da'segretari, o sieno loro assegnati, esclusi soltanto quelli di semplice copia e le indennità di trasferta, che per intiero apparterranno a'segretari, con l'obbligo ad essi di sopperire alle spese d'ufficio per la segreteria, ed a quelle occorrenti per la sala d'udienza in quanto alle giudicature, non che alla retribuzione degli scrivani necessari tanto alle segreterie delle corti, de' tribunali o delle giudicature, qnanto all' uopo anche a qnelle del pubblico ministero sì e come verrà determinato.

Sono comprese nel disposto di questo articolo tutte indistintamente le segreterie nell'ordine giudiziario e quelle perciò che, rette finora da disposizioni speciali, non erano contemplate dalle leggi succitate.

Art. 5° Sarà riservato a'rispettivi segretari e sostituiti segretari l'aggio del dieci e del venti per cento in base alla succitata legge 26 giugno 1856, o quell'altro che venisse ulteriormente stabilito.

Art. 6° Gli stipendi a tntti i funzionari dell'ordine giudiziario verranno corrisposti dall'erario dello Stato.

Lo stipendio del personale retribuito de'tribnnali di commercio sarà pure corrisposto dall'erario dello Stato sulle basi per ora delle leggi che lo riguardano.

Nulla è innovato quanto alle spese ed indennità che corrispondono attualmente i municipi pe' tribunali di polizia.

Omissis

Art. 8° Questa legge sarà posta in osservanza al 1° maggio 1860.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Torino, li 20 marzo 1859.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

N° 3810. — *Regio Decreto che sopprime la Commissione per la liquidazione delle pensioni e ne demanda le attribuzioni alla Corte dei Conti.* 18 *dicembre* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Visto il regio decreto del 9 aprile 1852, con cui venne istituita una commissione per la liquidazione di tutte le pensioni di coloro che vi abbiano titolo per servizi resi allo Stato;

Vista la legge del 30 ottobre 1859, che instituisce una corte dei conti, e le affida l'incarico di esaminare e registrare i regi decreti di liquidazione amministrativa delle pensioni di ritiro o di riforma a carico dello Stato, e di pensioni e sussidi a vedove ed orfani;

Sulla proposizione fattaci dal ministro delle finanze, di concerto cogli altri ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° A cominciare dal 1° gennaio 1860 è soppressa la commissione per la liquidazione delle pensioni istituita col regio decreto del 9 aprile 1852.

Art. 2° I progetti di liquidazione delle pensioni che dai ministeri si trasmettevano alla commissione anzidetta, saranno dal 1° gennaio 1860 trasmessi alla corte dei conti coi relativi titoli.

La corte dei conti procederà all'esame dei progetti e dei titoli, e li rivolgerà poscia, colle osservazioni che fossero del caso, al ministero delle finanze per le sue determinazioni, e per la emanazione dei regi decreti occorrenti, i quali verranno in seguito trasmessi alla corte stessa per l'effetto di cui all'art. 14 della legge del 30 ottobre 1859.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 dicembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

OYTANA.

N° 3958. — *Regio Decreto che determina l'applicabilità del Decreto precedente in data* 19 *maggio* 1853, *relativo alla giubilazione degli Uscieri.* 16 *gennaio* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Visti i decreti nostri del 13 ottobre 1851 e del 19 maggio 1853, relativi alla giubilazione dei capi-uscieri ed uscieri presso i ministeri e gli uffici dai medesimi dipendenti;

Sulla proposizione del presidente del consiglio dei ministri, ministro della guerra e del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Il mentovato decreto 19 maggio 1853 s'intenderà applicabile solamente a coloro che furono nominati uscieri posteriormente all'emanazione di esso decreto.

La pensione di ritiro spettante a coloro che alla detta epoca già occupavano un impiego di usciere presso i ministeri od uffici da essi dipendenti, sarà esclusivamente regolata secondo le norme in vigore prima dell'emanazione del decreto medesimo.

I ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato alla corte dei conti ed inserto negli atti del governo.

Dato a Torino, addì 16 gennaio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

ALFONSO LA MARMORA.
OYTANA.

N° 3967. — *Regio Decreto che approva il Regolamento per la costituzione e forza delle Guardie di Pubblica Sicurezza, non che per la pensione di riposo delle medesime.*

16 *gennaio* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Veduti gli articoli 134 e 146 della legge del 13 novembre 1859 e l'annessavi tabella n° 2;
Sulla proposizione del ministro dell'interno; abbiamo approvato ed approviamo l'annesso regolamento d'ordine nostro vidimato dal ministro dell'interno, col quale rimane provveduto a stabilire la forza numerica, la disciplina, l'armamento delle guardie di pubblica sicurezza, non che determinato il diritto alla pensione di riposo per le medesime e l'ammontare delle pensioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Costituzione e forza delle Guardie di Pubblica Sicurezza; divisa, armamento, e pensioni di riposo.

Art. 1° Le guardie di pubblica sicurezza sono costituite in compagnie nelle città di Torino, Milano e Genova.

Negli altri capo-luoghi di provincia e di circondario sono costituite in drappelli.

La forza di ciascuna compagnia e di ciascun drappello sarà determinata dal ministero dell'interno.

Art. 2° La nomina dei comandanti di compagnia ha luogo per decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3° Le promozioni al grado di maresciallo d'alloggio ed a quello di brigadiere hanno luogo per decreto del ministro dell'interno.

Niuno potrà essere nominato maresciallo d'alloggio se non ha servito due anni intieri con distinzione nel grado di brigadiere.

Nessuno sarà promosso brigadiere se non ha servito con distinzione almeno diciotto mesi come sotto-brigadiere.

Art. 4° Le promozioni al grado di maresciallo d'alloggio ed a quello di brigadiere saranno, nella conformità stabilita dall'articolo precedente, regolate sull'intiera forza dei graduati del corpo, senza distinzione di compagnia e di drappello, tenuto conto del merito, dei servigi, dell'anzianità e delle proposte dei governatori.

Art. 5° Le promozioni al grado di sotto-brigadiere e di appuntato avranno luogo per decreto del governatore, sulle proposte degli intendenti e dei questori.

Queste promozioni potranno seguire:

Al grado di sotto-brigadiere fra gli appuntati della compagnia o drappelli della provincia.

Al grado di appuntato fra le guardie egualmente della compagnia o drappelli della provincia, le quali contino un servizio in tali qualità di mesi diciotto almeno, senza che sieno state punite più d'una volta in via disciplinare.

Art. 6° Le nomine a guardia di pubblica sicurezza saranno effettuate per decreto del governatore della provincia, in conformità dell'art. 5°, alinea della legge 13 novembre 1859.

Art. 7° Per aspirare al posto di guardia di pubblica sicurezza, l'individuo deve comprovare:

1° Di aver compiuti 24 anni di età, e di non oltrepassare i trentadue;

2° D'aver l'altezza almeno di 1630 millimetri;

3° Di saper leggere e scrivere;

4° D'essere sano e robusto;

5° D'essere celibe o vedovo senza prole;

6° La sua onesta condotta, e di non aver subite condanne criminali o correzionali.

Omissis.

Art. 9° Colui che riunendo le condizioni, di cui agli articoli precedenti, sarà accettato nelle guardie di pubblica sicurezza, s'intenderà ammesso per tre mesi in via d'esperimento.

Art. 10. La guardia di pubblica sicurezza che nell'intervallo di esperimento è riconosciuta idonea al servizio, deve poscia contrarre una ferma di anni sei.

A titolo d'ingaggiamento ciascun graduato o guardia, ad eccezione dei comandanti di compagnia, ha diritto ad un premio di lire centocinquanta.

Questo premio sarà portato in ragione di un terzo in lire cinquanta sul libretto di deconto della guardia all'atto del suo ingaggiamento come fondo di massa.

Gli altri due terzi saranno portati come sopra sul libretto al cominciare d'ogni successivo biennio.

Art. 11. Se il graduato o la guardia sia autorizzata per motivi a lui particolari a cessare dal servizio prima d'aver compinta la ferma, o se sarà espulsa, deve restituire le rate di ingaggio percepite.

Omissis

Art. 13. Le paghe dei comandanti, degli altri graduati e delle guardie sono stabilite dalla tabella n° 2 annessa alla legge del 13 novembre 1859.

Alle guardie, durante l'intervallo dei tre mesi di esperimento, sarà fatta sulle paghe la ritenuta del sesto.

Questa ritenuta continuerà anche dopo l' accettazione definitiva, seguita la ferma, fino a che la guardia abbia un fondo di massa di lire 150, non computato quello derivante dalle quote d'ingaggio.

Art. 14. I comandanti, gli altri graduati e le guardie hanno diritto a far valere i loro titoli alla pensione di riposo per anzianità, e per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio.

Art. 15. L'anzianità dà diritto al *minimum* della pensione stabilita secondo i gradi dell'annessa tabella n° 3, dopo 25 anni di servizio.

Ogni anno ulteriore di servizio dà diritto ad aumento della pensione nelle proporzioni fissate dalla stessa tabella.

Art. 16. Nel computare gli anni di servizio si terrà conto anche di quello prestato precedentemente nell'armata nazionale od in qualche amministrazione dello Stato, purchè non sia stato interrotto per due anni consecutivi.

Art. 17. I pensionati per anzianità, potranno, mediante congruo compenso, essere assegnati a servizio sedentario negli uffici di pubblica sicurezza.

Art. 18. Il graduato e la guardia espulsa dal corpo, ovvero arruolata nel corpo franco, perde il diritto alla pensione di riposo.

Art. 19. Le ferite ricevute in servizio, e le infermità contratte per causa e fatti del servizio, dànno un diritto immediato alla pensione di riposo, se hanno reso l'individuo inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio.

Art. 20. Consimili ferite od infermità se tolgono assolutamente al graduato od alla guardia ogni mezzo di provvedere col lavoro al proprio sostentamento, dànno diritto al *maximum* della pensione aumentato della metà.

Se gli rendono appena arduo e difficile l'uso dei mezzi necessari a conseguire modo di sussistere, dànno diritto al *maximum* della pensione.

Art. 21. Le ferite e le infermità meno gravi, ma che rendano inabile l'individuo a proseguire il servizio, gli fanno diritto al *minimum* della pensione.

Se l'individuo già avesse diritto alla pensione per anzianità, gli competerà l'aumento in ragione di cinque anni di più di servizio, trovandosi egli nel caso preveduto dall'alinea precedente.

Art. 22. Le pensioni alle vedove od agli orfani saranno regolate a norma delle leggi civili sulle pensioni.

Però alla vedova od agli orfani del graduato o guardia, morto in conseguenza di ferita o di infermità contratta in servizio comandato, e per causa dello stesso servizio, competerà a titolo di pensione la metà di quella che avrebbe spettato al defunto, per ragione d'anzianità, qualunque sia stata la durata del suo servizio.

Omissis

TABELLA N° 3.

Delle pensioni ai graduati e comuni del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

GRADO	Pensione a 25 anni di servizio	Aumento annuo per ogni anno eccedente i 25	MAXIMUM
Comandante . . . . Lire	920 »	24 »	1200 »
Maresciallo d'alloggio . . . . »	650 »	17 50	912 50
Brigadiere . . . . »	540 »	15 »	840 »
Sotto-brigadiere . . . . »	330 »	9 »	485 »
Appuntato . . . . »	260 »	7 50	372 50
Guardia . . . . »	220 »	7 50	350 »

Torino, il 16 gennaio 1860.

D'ord.ne di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 4234. — *Regio Decreto contenente disposizioni a favore degli Impiegati che rimasero senza impiego pel fatto della cessione alla Francia della Savoia e del circondario di Nizza.*

28 *luglio* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Veduta la legge dell'11 scorso mese di giugno, n° 4108, colla quale fu sancito il trattato conchiuso tra il nostro governo e quello di S. M. l'imperatore dei francesi pella cessione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia;

Ritenuto che pel fatto di tale cessione molti degli impiegati delle diverse amministrazioni dello Stato colà esistenti, pella seguita cessione di quelle contrade, rimasero privi dei loro impieghi;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati delle diverse amministrazioni dello Stato che dopo il 13 giugno p. p. pel fatto della cessione alla Francia della Savoia e del circondario di Nizza rimasero senza impiego, conservando la nazionalità sarda, continueranno a ricevere gli stipendi e le competenze di cui precedentemente godevano sino a che non sia altrimenti provveduto a loro riguardo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, 28 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

FARINI.

N° 4315. — *Regio Decreto che approva il Regolamento per l'istruzione tecnica, non che le disposizioni riferibili agli stipendi, alle pensioni del relativo personale.*

19 *settembre* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Visto il titolo IV della legge 13 novembre 1859;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1° Il regolamento per l'istruzione tecnica annesso al presente decreto, e firmato di ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione, è approvato.

Art. 2° Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

REGOLAMENTO

Per le Scuole tecniche e gl'Istituti tecnici.

TITOLO PRIMO

CAPO I.

Delle Scuole tecniche governative.

Art. 1° Sono considerate governative le scuole tecniche, al mantenimento delle quali i governo concorre com'è accennato negli articoli 280 e 282 della legge 13 novembre 1859.

Esse sono ordinate in tre classi a forma dell'articolo 195 della stessa legge; e però gli insegnanti di tali scuole, quanto al soldo ed alla pensione, saranno pareggiati agl' insegnanti nei ginnasi della classe corrispondente.

Dei due professori titolari, dei quali all'art. 287, l'uno apparterrà alla categoria dei professori delle classi superiori dei ginnasi, l'altro a quella delle inferiori; altrettanto si farà dei due reggenti.

Art. 2° Spetta al consiglio provinciale sopra le scuole l'accertare se il municipio del capoluogo della provincia si assuma la spesa di queste scuole per la parte che gl'incombe, ed abbia adempiuto il disposto degli articoli 281 e 321 della legge.

Art. 3° Nel caso previsto dall'art. 282, lo stesso consiglio farà gli opportuni uffici, acciò sia designato il comune della provincia che deve sottentrare al capo-luogo nell'adempimento di tali obblighi, mediante il concorso di cui all'art. 280, a ne farà la risposta al ministero.

Art. 4° La parte di spesa addossatasi dai comuni per gli stipendi dei direttori ed insegnanti delle scuole tecniche sarà consegnata annualmente alle casse del regio erario secondo le norme stabilite dal ministero di finanze.

Omissis

Capo II.

Istituti tecnici governativi.

Art. 11. Sono considerati governativi gl'istituti tecnici mantenuti col concorso del governo accennati nell'articolo 284 della legge 13 novembre 1859.

Essi sono disposti in classi a norma dell'art. 200 di detta legge.

Epperciò gl'insegnanti nei medesimi avranno, quanto al soldo ed alla pensione di riposo, lo stesso trattamento degl'insegnanti nei licei della classe corrispondente.

Art. 12. Spetta al consiglio provinciale sopra le scuole di promuovere presso le rappresentanze comunali e provinciali le deliberazioni occorrenti alla fondazione di tali istituti o delle loro sezioni, conforme al disposto dell'art. 284 della legge.

Omissis

Art. 15. A seconda dei bisogni locali l'istituto tecnico può essere completo, o restringersi ad una o più sezioni.

Nell'istituto completo, l'insegnamento è dato da dieci professori, da tre istitutori od incaricati; e di più vi sono addetti quattro assistenti.

Dove difetta alcuna delle quattro sezioni, il numero dei professori, incaricati od istitutori, e degli assistenti sarà proporzionato al numero delle sezioni e alla qualità degli insegnamenti occorrenti.

Omissis

Art. 18. Per le dimostrazioni e gli esperimenti scientifici saranno istituiti laboratori e gabinetti annessi alle scuole di fisica, di chimica tecnologica, di chimica generale e di storia naturale.

Vi sarà altresì una sala a posta per le scuole di disegno fornita di convenienti esemplari, rilievi, mappe e strumenti.

Art. 19. A ciascuno dei laboratori o gabinetti sarà addetto un assistente da rimunerarsi con un'indennità non minore di quella dalla legge conceduta ai macchinisti dei licei.

Questi assistenti saranno scelti, quando si possa, fra gli allievi migliori dell'istituto.

Essi sono proposti dal professore del corso col consenso del preside dell'istituto.

La dotazione necessaria pei laboratori o gabinetti, come pure l'indennità per gli assistenti, stanno a carico delle provincie.

Art. 20. Quando l'istituto non sia completo e trovisi nello stesso edificio destinato ad una scuola tecnica, potranno unirsi nella medesima persona gli uffici del preside e del direttore.

In tale caso però chi unisce questi due uffici, non potrà percepire che un solo stipendio.

Omissis

Presidi e Direttori.

Art. 35. I presidi e direttori governano gli istituti tecnici e le scuole tecniche, e ne sono capi immediati, rimanendo tuttavia sotto la dipendenza dei regi provveditori.

Omissis

Insegnanti. — Nomina dei Professori titolari. — Reggenti. — Incaricati ed Istitutori.

Art. 52. La nomina dei professori titolari nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici governativi è fatta dal Re a norma degli articoli 205, 210, 211 e 290 della legge 13 novembre 1859.

Quella dei professori reggenti, degli incaricati od istitutori è fatta a norma degli articoli 213 e 214 dal ministero, sulla proposta dell'ispettore generale per gli studi tecnici ed elementari.

Tuttavia, sempre quando trattisi di nomine dirette, il governo terrà conto delle proposte che gli verranno fatte dai rispettivi municipi per le scuole tecniche e dalle rappresentanze provinciali per gli istituti tecnici.

Allorquando poi si proceda per concorso, potrà assistere all'opera della commissione a ciò eletta un delegato del municipio, ove trattisi di nomina in una scuola tecnica, ed uno della provincia, ove trattisi di nomina in un istituto tecnico.

Il concorso ai posti vacanti di professori titolari nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici è di due specie: 1° per titoli; 2° per esami.

Il concorso per esami ha luogo solamente in quel caso in cui nel concorso per titoli non siasi riconosciuto alcuno eleggibile.

Omissis

TITOLO TERZO.

Scuole tecniche ed Istituti tecnici comunitativi, provinciali o di altro Corpo morale.

Art. 128. Oltre agli stabilimenti governativi, i comuni, le provincie ed ogni altro corpo morale hanno facoltà di aprire, con approvazione del governo, scuole tecniche ed istituti tecnici.

Art. 129. Le suddette scuole e istituti possono essere liberi e pareggiati ai governativi.

Art. 130. Gli studi fatti nei secondi e gli attestati quivi ottenuti hanno lo stesso effetto legale di quegli riportati negli stabilimenti governativi.

Art. 131. Le spese del loro mantenimento sono a carico dei corpi morali che li hanno aperti. Potranno tuttavia ottenere un sussidio dal governo alle condizioni stabilite dalla legge 16 maggio 1858.

Art. 132. Il servizio prestato dagli insegnanti e dagli altri ufficiali in questi stabilimenti è computato, per le pensioni di riposo, non altrimenti che si computa agli insegnanti nelle scuole classiche corrispondenti.

Art. 133. Le nomine di detti insegnanti e degli altri ufficiali sono fatte dalle amministrazioni che mantengono gli stabilimenti, a norma degli articoli 205 e 213 della legge 13 novembre 1859.

Art. 134. Il numero degli insegnanti nelle scuole tecniche e negli istituti pareggiati dovrà essere eguale a quello ordinato per gli stabilimenti governativi, e tenuto conto del numero delle lezioni.

Tuttavia, dove sono corsi universitari, licei, ginnasi od istituti tecnici a carico del governo o di corpi morali, potranno gl'insegnanti di quelli essere incaricati di alcune parti d'insegnamento nelle scuole tecniche; come pure gl'insegnanti nei corsi universitari, licei, ginnasi o nelle scuole tecniche potranno aver commissione di qualche parte d'insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 135. Le amministrazioni che intendono di valersi delle facoltà espresse nei precedenti articoli dovranno, due mesi prima dell'apertura delle scuole, farne domanda al regio provveditore, accompagnandola:

1° D'una pianta dell'edifizio colla indicazione dell'uso di ciascun ripartimento;

2° D'un elenco delle persone alle quali si vuole commettere una data parte d'insegnamento, col titolo loro d'idoneità, e, quando insegnino regolarmente in altra scuola, con la data qualità della nomina a quell'ufficio;

3° Della ripartizione generale delle lezioni, sì che appaia non diminuito il numero settimanale delle lezioni dovuto a ciascuna materia, e di potersi conciliare negli insegnanti i nuovi cogli antichi esercizi;

4° Delle ragioni per le quali l'amministrazione è obbligata a profittare di tale eccezione;

5° Delle somme impostate in bilancio per le spese del nuovo stabilimento, e delle indennità assegnate a ciascun insegnante per l'incarico straordinario;

6° D'una dichiarazione degl'insegnanti stessi, i quali si offrano di assumere tale straordinario incarico alle condizioni loro stabilite, e risultino sufficienti a poter sostenere il doppio ufficio senza danno loro e degli studi.

Art. 136. Il regio provveditore, ricevute tali carte, farà eseguire pel bene della sanità un'ispezione all'edificio, e sentito sul merito della domanda e dell'ispezione il consiglio sopra le scuole, trasmetterà colla massima sollecitudine al ministero le carte suddette e le deliberazioni del consiglio colle notizie più esatte che avrà potuto raccogliere.

Art. 137. Le indennità, di cui all'art. 135, n° 5, non sono computate per gli insegnanti governativi nella liquidazione delle pensioni di riposo.

Art. 138. I direttori o presidi e gl'insegnanti degli stabilimenti pareggiati ai governativi soggiacciono come questi agli stessi obblighi ed alle stesse discipline.

Art. 139. Sono stabilimenti liberi quelli fondati dai comuni o da altri corpi morali, i quali comprendono appena alcuni insegnamenti parziali, e non già tutti i designati e prescritti per gli stabilimenti governativi o i pareggiati ad essi. È però sempre in facoltà loro di aggiungere quegli insegnamenti completivi che gli interessi locali fossero per richiedere.

Omissis

Disposizioni transitorie.

Art. 150. Agli attuali collegi regi o ginnasi regi che, a richiesta dei consigli comunitativi o provinciali, fossero convertiti in scuole tecniche od istituti tecnici, sarà conservato il sussidio governativo che è loro conceduto presentemente.

Simili istituti conserveranno il carattere di governativi.

Omissis

V.° d'ordine di S. M.
Terenzio Mamiani.

N° 4326. — *Regio Decreto. — Le pensioni degli scritturali d'Amministrazione e degl'individui ascritti alle Compagnie dei guardiani dei bagni sono da commisurarsi sul Regio Brevetto 21 febbraio 1835.*

- 19 *novembre* 1860.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

N° 4465. — *Regio Decreto con cui è approvato il Regolamento per le Regie Scuole superiori di Medicina veterinaria.*

8 *dicembre* 1860.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1° È approvato il regolamento per le regie scuole superiori di medicina veterinaria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro predetto.

Art. 2° Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentarie anteriori che non siano conformi a quelle contenute nel suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, registrato alla corte dei conti, munito del sigillo dello Stato, sia pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA.

TERENZIO MAMIANI.

REGOLAMENTO

Per le Regie Scuole superiori di Medicina veterinaria.

CAPO I.

Amministrazione superiore.

Art. 1° Le regie scuole superiori di medicina veterinaria sono collocate fra le universitarie e perciò governate dal ministero della pubblica istruzione.

Omissis

Art. 3° I direttori sono nominati dal Re fra i professori ordinari delle scuole od i professori emeriti.

CAPO II.

Direttore.

Art. 4° Il direttore rappresenta in ogni scuola il ministro e ne fa eseguire gli ordini, vegliando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti della scuola. In caso di assenza od impedimento ne fa le veci il professore anziano.

Art. 5° Al direttore è affidata la direzione della scuola per tutto ciò che riguarda il buon ordine e l'incremento dell'istruzione, l'economia, la disciplina ed il servizio interiore; a questo fine compone per tutto il servizio interiore della scuola un regolamento, il quale sarà approvato dal ministro.

Art. 6° Ordina le spese, veglia le cose dell'amministrazione colle norme relative alla computisteria.

Omissis

CAPO III.

Segretario-economo.

Art. 17. Il segretario-economo dipende dal direttore ed è incaricato del mantenimento di tutti i registri, della scritturazione, corrispondenza e computisteria; della custodia di tutte le carte e documenti intorno alla scuola, della biblioteca; ancora di tutti i mobili e degli oggetti ad essa scuola spettanti.

Omissis

Capo IV.

Insegnamento.

Art. 22. L'insegnamento medico-veterinario è teorico e pratico. Si compie in quattro anni.

Art. 23. Fine della regia scuola di medicina veterinaria è di indirizzare la gioventù già fornita delle necessarie cognizioni generali alla carriera così pubblica come privata dei medici-veterinari, per la quale si richieggono accurati studi speciali tanto teorici quanto pratici.

Omissis

Art. 25. I diversi rami d'insegnamento saranno divisi fra sei professori compreso il direttore, i quali avranno titolo dalle parti fondamentali cui sono incaricati d'insegnare, cioè:

Professore d'anatomia e fisiologia;
Id. d'igiene e materia medica;
Id. di chimica e farmacia;
Id. di patologia generale e anatomia patologica;
Id. di patologia speciale medica e clinica medica;
Id. di patologia chirurgica e clinica chirurgica.

Art. 26. I diversi rami secondari d'insegnamento saranno distribuiti fra i sei professori indicati conforme i loro studi speciali. In caso di dissenso fra i professori per tale distribuzione, il direttore propone ai professori in consiglio un termine di conciliazione, il quale se non è accolto si rimette ogni ragione al ministro.

Art. 27. I professori sono coadiuvati nelle parti pratiche e sperimentali dei rispettivi insegnamenti da quattro assistenti, cioè:

Da un assistente di patologia e clinica medica;
Da un assistente di chirurgia e clinica chirurgica;
Da un preparatore anatomico;
Da un preparatore di chimica e farmacia.

Omissis

Capo V.

Del Corpo insegnante.

Art. 33. Il corpo insegnante delle regie scuole di medicina veterinaria è formato dai professori ordinari e dagli assistenti.

Art. 34. I veterinari aggregati, i liberi insegnanti e le persone estranee alle scuole che possono venir deputate all'ufficio di professori straordinari, od autorizzate ad esercitare qualche carico circa le scuole, avranno parte alle deliberazioni del corpo insegnante solo per ciò che spetta all'ufficio cui furono chiamate.

Art. 35. I professori ordinari e gli assistenti sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso secondo la legge 13 novembre 1859, saranno state dichiarate idonee a tale ufficio.

Art. 36. Pei professori ordinari vi sono due norme di concorso; il concorso per esame e il concorso per titoli.

Omissis

Art. 39. Per gli assistenti e per gli aggregati non vi ha che una forma di concorso; quella cioè dell'esame, salvo il caso di aggregazione per nomina regia.

Omissis

Capo VII.

Assistenti.

Art. 50. Il grado di assistente è conferito dopo esame di concorso, quando non vi sia chiamato un veterinario aggregato.

Omissis

Art. 52. Gli assistenti sono incaricati di coadiuvare i professori nell'insegnamento e specialmente nella parte pratica; per tale ufficio e per gli altri che potessero venir loro affidati, si uniformeranno alle disposizioni che su tale proposito saranno loro date per iscritto dal direttore.

Art. 53. Debbono gli assistenti specialmente preparare quanto è necessario per i corsi ai quali sono applicati, assistere agli esercizi pratici, dirigerli nell'assenza del professore, ed attendere, giusta gli ordini del direttore e le istruzioni dei professori, alla conservazione ed allo aumento delle collezioni appartenenti alla scuola.

Art. 54. Vegliano all'adempimento dei doveri degli ufficiali che per la parte di servizio loro assegnata sono ad essi soggetti. Gli assistenti alle cliniche sono specialmente tenuti a far diligenza che tutte le ordinazioni prescritte per gli animali siano scrupolosamente eseguite.

Capo VIII.

Dei Vice-Assistenti.

Art. 55. In ogni scuola superiore di medicina veterinaria alcuni fra gli allievi che meglio riuscirono durante il corso per intelligenza e per buon portamento, compiuti che abbiano i quattro anni richiesti, potranno sulla proposta del direttore essere autorizzati dal ministero a compiere la loro istruzione seguitando un corso biennale di perfezionamento.

Art. 56. I vice-assistenti, oltre al frequentare quei corsi di studi ai quali più particolarmente si dedicano, saranno dal direttore incaricati di alcuni uffici in aiuto degli assistenti.

Art. 57. Non potranno durare in ufficio più di due anni.

Omissis

Dei Veterinari aggregati.

Art. 63. La qualità di veterinario aggregato alle regie scuole superiori di medicina veterinaria si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno intimati dal ministero della pubblica istruzione. Non pertanto questo grado può essere conferito dal Re, ed anche mediante elezione con due terzi dei suffragi dei professori ordinari.

Art. 64. Il numero degli aggregati non sarà maggiore del doppio di quello dei professori ordinari.

Omissis

Art. 73. I veterinari aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate dal ministero convenienti indennità per l'ufficio cui sono chiamati ad esercitare nelle scuole.

Art. 74. Il ministero decide, sopra rapporto del direttore, se le indennità da pagare ai veterinari aggregati che supplirono i professori debbono levarsi in tutto od in parte dagli stipendi del professore sostituito.

Omissis

Capo XX.

Del Capo Maniscalco e dell' officina di Mascalcia.

Art. 230. Il servizio della fucina è affidato al capo maniscalco; egli è mallevadore verso il direttore del servizio interiore, verso la direzione economica della scuola di tutti gli oggetti appartenenti alla fucina e di proprietà della scuola.

Art. 231. Al capo maniscalco è affidata l'istruzione degli allievi negli esercizi pratici di ferratura.

Art. 232. Il capo maniscalco non deve abbandonare l' officina della scuola nelle ore di servizio fissate dall' orario che sarà ordinato dalla direzione. Potrà pure adoperarsi a vantaggio dei particolari purchè il servizio della scuola non resti impedito.

Art. 233. Assiste alle visite cliniche ed eseguisce gli ordini spettanti all'arte sua che gli sono dati dai professori.

Omissis

Capo XXIII.

Persone di servizio.

Art. 280. Il servizio interiore delle scuole di medicina e veterinaria è affidato ad un commesso, ad un capo stalla, ad un portiere, a due serventi nei laboratoi ed agli stallieri.

Omissis

Art. 282. Il commesso, il capo stalliere ed il portiere sono nominati dal ministero della pubblica istruzione sulla proposta del direttore, e i serventi dei laboratoi e gli stallieri dal direttore medesimo.

Art. 283. Le persone di servizio ricevono in fine di ogni mese dal segretario economo la paga loro assegnata.

Art. 284. Esse possono, qualora falliscano ai propri doveri, secondo la gravità dei casi, essere punite a norma dell'art. 13, oltre al risarcimento dei danni che abbiano recato.

Art. 285. La rimozione del commesso, del capo stalliere e del portinaio è decretata dal ministero sulla proposta del direttore.

Omissis

V.° d'ordine di S. A. R.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
Terenzio Mamiani.

PIANTA delle Persone addette alle Regie Scuole di medicina veterinaria di Milano e Torino.

Professore direttore della scuola	Lire	2000
Segretario economo	"	3000
Professore di patologia interiore e clinica medica	"	3000
Professore di patologia chirurgica e clinica chirurgica	"	3000
Professore di patologia generale e anatomia patologica	"	3000
Professore di anatomia e fisiologia	"	3000
Professore di igiene e medicina medica	"	3000
Professore di chimica e farmacia	"	3000
Assistente alla clinica medica	"	1500
Assistente alla clinica chirurgica	"	1500
Assistente preparatore di anatomia	"	1500
Assistente preparatore di chimica e farmacia	"	1500
Capo maniscalco	"	1000
Capo stalla	"	1000
Commesso	"	800
Portinaio	"	800
Serventi e stallieri n° 5 a L. 700 annue per ognuno	"	3500
Allievi militari maniscalchi n° 8	"	720

V.° d'ordine di S. A. R.
Il Ministro per la Istruzione Pubblica
TERENZIO MAMIANI.

N° 4532. — *Regio Decreto. — Nuova tariffa degli stipendi degli Esattori delle Contribuzioni dirette.*

24 *dicembre* 1860.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

La tariffa degli stipendi degli esattori delle contribuzioni dirette e la classificazione delle esattorie delle antiche provincie del regno sono stabilite e riordinate nel modo resultante dai quadri n° 1, 2 e 3 uniti al presente e vidimati d'ordine nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA.

QUADRO N° 1.

Pianta del Personale degli Esattori delle antiche provincie del Regno, delle loro classi e dei relativi stipendi.

INDICAZIONE delle classi	NUMERO di esattori per ogni classe	STIPENDIO della classe	OSSERVAZIONI
1ª	6	6000 „	
2ª	3	4500 „	
3ª	8	4000 „	
4ª	10	3500 „	
5ª	32	3000 „	
6ª	45	2500 „	
7ª	110	2000 „	
8ª	129	1600 „	
9ª	62	1200 „	

V.° d'ordine di S. A. R.
Il Luogot. Gener. del Re, Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

N° 4608. — *Regio Decreto che approva il Regolamento per l'esercizio in tutto lo Stato del Regio Diritto di possesso e di Amministrazione dei benefizi vacanti. — Economati generali. — Gl'individui addetti ai medesimi non si considerano come impiegati dello Stato.*

16 *gennaio* 1861.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 4° e 7° del nostro decreto 26 settembre 1860;
Sulla proposizione del nostro guardasigilli, ministro di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine nostro dal ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, per l'esecuzione del predetto nostro decreto 26 settembre 1860.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, il 16 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

REGOLAMENTO

Ad esecuzione del Decreto Reale 26 settembre 1860, N° 4314.

DEGLI ECONOMI GENERALI. — *Non si considerano impiegati dello Stato gl'individui addetti ai medesimi.*

Art. 1° Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefizi vacanti è esercitato da economi generali, nominati dal Re sulla proposta del ministro di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici.

Art. 2° Essi concentrano in sè l'amministrazione di tutti i benefizi vacanti d'ogni genere nelle provincie a cui sono preposti, e la reggono secondo le norme e le pratiche che vi sono o vi saranno stabilite.

Il loro ufficio si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del consiglio di Stato.

Omissis

Art. 14. Gli economi generali corrispondono col ministro di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici e con ogni altra pubblica autorità per gli affari attinenti all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15. Ci sarà un economo generale in Torino per le antiche provincie continentali del regno, in Milano per le provincie lombarde, in Firenze per le provincie toscane, in Bologna per le provincie delle romagne, delle Marche e dell'Umbria, in Parma per le provincie parmensi, in Modena per le provincie modenesi e in Cagliari per la Sardegna.

Art. 16. Gli economi generali di Torino, di Bologna, di Modena e di Cagliari si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche in vigore nelle antiche provincie continentali del regno.

Art. 17. Gli economi generali di Milano, di Firenze e di Parma si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche mantenute in vigore nella Lombardia, nella Toscana e nelle provincie parmensi.

Art. 18. Presso gli economi generali potranno essere istituiti uffici di segreteria e di tesoreria ove ne venga il bisogno.

Art. 19. Gli economi generali e gl'impiegati dei detti uffici non si considerano come impiegati dello Stato.

I loro stipendi e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico di ciascuno economato generale, e saranno determinati dal ministro di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici, in relazione al bilancio di ciascuna provincia economale.

Art. 20. Nulla è innovato per ora quanto allo economato generale di Torino, agl'impiegati che vi sono addetti ed al loro stipendi ed emolumenti.

Omissis

Torino, 16 gennaio 1861.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari ecclesiastici
G. B. CASSINIS.

N° 4820. — *Regio Decreto. — Agl'Impiegati del Corpo del Commissariato generale della Marina è applicabile il Regolamento delle pensioni civili 21 febbraio 1835.*

21 *febbraio* 1861.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

N° 4671. — *Legge.* — *Titolo di Re d'Italia assunto da Vittorio Emanuele II per sè e suoi successori.*

17 *marzo* 1861.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera de'deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di *Re d'Italia.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, il 17 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

(Segue la firma dei Ministri).

N° 4825. — *Regio Decreto.* — *Gli Impiegati delle Segreterie de' Comandi generali del Dipartimento marittimo sono da trattarsi colla Legge sulle pensioni di ritiro degli Impiegati civili.*

1° *aprile* 1861.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

N° 4826. —*Regio Decreto.*—*Agli Impiegati tutti del Corpo del Genio navale è applicato il Regolamento delle pensioni civili del 21 febbraio 1835.*

1° *aprile* 1861.

Inserto nella Raccolta delle pensioni della Marina sarda.

STATO ***degli Impiegati ecclesiastici, economici, giuridici e diplomatici, che, in conformità delle leggi emanate sotto il*** cessato ***Governo Francese, avevano diritto all'assegnamento di un' annua pensione di riposo*** (*).

DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLE AMMINISTRAZIONI cui essi appartenevano	DATA DELLE LEGGI O DECRETI portanti lo stabilimento della pensione	NUMERO DEL BOLLETTINO ove trovansi inserte	NUMERO DELL' ALLEGATO
Amministrazione del registro e demanio. . .	Decreto 30 ventoso, anno IV. — 20 marzo 1796.	Bollet. 34, N° 256	1.
Aministr. delle dogane .	Legge 2 fiorile, anno V. — 21 aprile 1797.	Id. 119, » 1150	2.
Postiglioni	Id. 19 frimario, anno VII. — 9 dicembre 1798.	Id. 249, » 2252	3.
Amministr. delle foreste.	Id. 16 nevoso, anno IX. — 6 gennaio 1801.	Id. 62, » 454	4.
Ingegneri di ponti e strade compresi gli aspiranti.	Dec. imp. 7 fruttidoro, anno XII. — 25 agosto 1804.	Id. 61, » 1068	5.
Impiegati del ministero di finanze e delle direzioni delle contribuzioni dirette	Id. 4 pratile, anno XIII. — 24 maggio 1805.		Il contro indicato decr. non trovasi inserto nei bollettini delle leggi.
Impiegati che non appartengono alla categoria di quelli le cui pensioni sono pagate per via di ritenimenti.	Id. 13 settembre 1806.	Id. 117, » 1947	6.
Ufficiali nelle corti di cassazione, d'appello, di giustizia criminale e di 1ª istanza.	Id. 2 ottobre 1807.	Id. 165, » 2813	7.
Amminist. delle polveri.	Id. 22 gennaio 1808.	Id. 177, » 2957	8.
Gran mastro, cancelliere, tesoriere, consiglieri a vita, consiglieri ordinari ed ispettori dell' università, rettori, ispettori delle accademie, decani e professori delle facoltà, provveditori, censori e prof. dei licei, dirett. ed aggregati dei collegi.	Id. 17 marzo 1808.	Id. 185, » 3179	9.
Tutti gli individui che esercivano qualche funzione ecclesiastica, civile, militare o diplomatica, e generalmente quelli che godevano uno stipendio a carico del tesoro imperiale.	Avviso del consiglio di Stato 5 marzo 1811, col quale si è determinato che dovesse farsi la ritenenza per formare il fondo necessario alle pensioni di riposo.	Id. 355, » 6565	10.

(*) Viene inserto questo stato colle citate disposizioni in riferimento:

All'articolo	20 delle Regie Patenti	20 settembre	1821,	pagina	7.
Id.	23 id.	25 marzo	1822,	id.	11.
Id.	14 id.	22 id.	1824,	id.	15.
Id.	2 del Regolamento	24 id.	1824,	id.	17.
Id.	21 della Carta Reale	29 gennaio	1827,	id.	26.
Id.	15 delle Regie Patenti	24 id.	1828,	id.	29.
Id.	13 del Regio Brevetto	21 febbraio	1835,	id.	40.

Bollettino delle Leggi, 34 — N° 256. ALLEGATO N° 1.

Decreto del Direttorio esecutivo che determina il modo di liquidare le pensioni di ritiro dei Regissori e Preposti dell'Amministrazione del registro e demanio.

30 ventoso, anno IV. — 20 *marzo* 1796.

Le pensioni di ritiro dei regissori e preposti dell'amministrazione del registro e demanio saranno liquidate sul trattamento fisso che è loro rispettivamente assegnato; quelle invece dei ricevitori saranno regolate su due terzi soltanto delle rimesse che loro competono, dovendo l'altro terzo non essere considerato che come indennità per spese d'ufficio.

Bollettino delle Leggi, 119 — N° 1150. ALLEGATO N° 2.

Legge relativa alle pensioni di riposo per gl'Impiegati dell'Amministrazione delle dogane.

2 fiorile, anno V. — 21 *aprile* 1797.

Art. 1° A datare dal 1° germile (21 marzo) sarà fatta una ritenuta, ciascun mese, sugli appuntamenti dei regissori e preposti delle dogane e sul prodotto delle confische ed ammende, al fine di formare un fondo destinato per le pensioni di quegli impiegati che saranno nel caso di ottenere il loro ritiro dal servizio.

Art. 2° Questa ritenuta sarà di tre denari per lira sugli appuntamenti dei suddetti regissori e preposti, e di tre soldi per lira sovra il prodotto netto delle confische ed ammende. L'ammontare degli appuntamenti annessi ai posti che rimangono vacanti sarà aggiunto alle somme suddette per aumentare il fondo delle pensioni.

Art. 3° Per determinare l'importo delle pensioni di riposo spettante a ciascun impiegato, si farà un'annata media del trattamento che l'impiegato stesso avrà goduto negli ultimi tre anni di sua gestione. — La pensione sarà della metà di detta media per trent'anni di servizio, e d'un ventesimo della metà per ogni anno di servizio al di sopra dei trent'anni, senza che però in alcun caso la pensione superi il *massimo* di tre mila franchi e sia inferiore al *minimo* di duecento. — Il *massimo* della pensione dei regissori non potrà in alcun caso superare la metà del loro trattamento.

Art. 4° La pensione sarà la stessa per i preposti che, in conseguenza di gravi ferite ricevute nell'esercizio delle loro funzioni, non saranno più in grado di continuarle, e per le vedove ed orfani di quelli che vi perderanno la vita o che venissero a morire in seguito delle loro ferite.

Art. 5° Nel caso di ritiro forzato a causa d'infermità, la pensione da accordarsi sarà determinata in ragione d'un sesto del trattamento per 10 anni di servizio e d'un sessantesimo per ogni anno ulteriore.

Art. 6° Il pagamento delle pensioni di ritiro si effettuerà per mese come quello degli appuntamenti.

Bollettino delle Leggi, 249 — N° 2252. ALLEGATO N° 3.

Legge sulla posta dei cavalli.

19 frimario, anno VII. — 9 *dicembre* 1798.

Omissis

Art. 14. I postiglioni avranno diritto ad una pensione di ritiro dopo vent'anni di servizio come postiglioni effettivi, ed anche prima in caso d'infermità per le quali fossero posti nell'impotenza di procurarsi in qualche modo i mezzi di sussistenza.

Questa pensione non potrà essere minore di franchi 150, nè maggiore di 200. Potrà essere riversibile in tutto od in parte alle loro vedove ed orfani.

Omissis

Bollettino delle Leggi, 62 — N° 454. **ALLEGATO N° 4.**

Legge relativa all'organizzazione dell'Amministrazione delle foreste.

16 nevoso, anno IX. — *6 gennaio* 1801.

Art. 1° La parte amministrativa dei boschi e delle foreste sarà separata da quella del registro e demanio, e verrà demandata a cinque amministratori che risiederanno a Parigi.

Art. 2° Gli amministratori avranno sotto i loro ordini i conservatori, gli ispettori, sotto-ispettori, capi guardie e guardie ed i misuratori.

Omissis

Art. 4° Il trattamento degli agenti forestali, ad eccezione dei misuratori, resta determinato: per gli amministratori 10m franchi; per i conservatori 6m franchi; ispettori 3500 franchi; sotto-ispettori 2m franchi; dei capi guardia 200 franchi, e delle guardie 150 franchi.

Art. 5° I misuratori avranno soltanto delle retribuzioni.

Omissis

Art. 8° Si costituirà un fondo per le pensioni mediante una ritenuta sui trattamenti. Le ritenute e le pensioni saranno regolate di conformità a ciò che è prescritto per l'amministrazione del registro e demanio.

Omissis

Bollettino delle Leggi, 61 — N° 1068. **ALLEGATO N° 5.**

Decreto Imperiale sull'organizzazione degli Ingegneri dei ponti e delle strade.

7 fruttidoro, anno XII. — *25 agosto* 1804.

NAPOLEONE I, IMPERATORE DEI FRANCESI, ECC. ECC. ECC.

Sul rapporto del ministro dell'interno, inteso il consiglio di Stato;
Decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Formazione del Corpo degli Ingegneri dei ponti e delle strade.

Art. 1° Il corpo degli ingegneri dei ponti e delle strade sarà composto, in avvenire, di 537 individui, divisi in gradi nel modo che segue:

5 Ispettori generali;
15 Ispettori divisionari;
2 Aggiunti;
134 Ingegneri capi;
306 Ingegneri ordinari;
15 Aspiranti;
60 Alunni.

537

Omissis

TITOLO SECONDO.

Servizio.

Omissis

Art. 9° I quindici aspiranti saranno presi fra quegli alunni, i quali avranno reso la loro istruzione completa alla scuola dei ponti e delle strade.

Essi saranno impiegati e riempiranno le funzioni d'ingegneri ordinari per quel servizio pel quale saranno stati destinati.

Omissis

TITOLO SESTO.

Nomina e promozione.

Art. 24. I sessanta alunni dei ponti e delle strade sono presi fra quei della scuola politecnica, i quali, terminati i loro studi e riempite le condizioni volote dai regolamenti delle due scuole, saranno scelti dall'amministrazione della scuola politecnica.

Art. 25. I quindici posti d'aspiranti dei ponti e delle strade saranno dati agli alunni secondo l'ordine della preminenza dei loro gradi.

Omissis

TITOLO SETTIMO.

Ritiri e pensioni.

Art. 33. Datando dal 1° vendemmiaio, anno XIII, sarà fatto ogni mese un ritenimento del tre per eento sull'assegnamento degli ingegneri di ogni grado, sino e compresi gli aspiranti, per formare un fondo destinato a pagare le pensioni, tanto degli ingegneri ehe saranno nel caso d'essere giubilati, quanto delle vedove e dei fanciulli dei detti ingegneri.

Omissis

Art. 35. Gli ingegneri d'ogni grado avranno diritto di essere giubilati dopo anni trenta di servizio effettivo nel corpo.

I trent'anni dateranno dalla nomina come aspirante, ovvero dall'età di vent'anni; nel caso che l'aspirante fosse d'età inferiore all'epoca della sua nomina.

Art. 36. Per determinare l'ammontare delle pensioni di ritiro dovute ad ogni ingegnere sarà fatto un anno comune dell'assegnamento eh'egli avrà goduto nel decorso dei tre ultimi anni della sua attività.

La pensione sarà della metà di questo prodotto per anni 30 di servizio, e d'un ventesimo dell'altra metà per ogni anno al di là di trenta, senza ehe, in nessun caso, mai il *maximum* di qneste pensioni possa essere superiore a

Franchi 6000 per gl'ispettori generali;
Id. 4000 per gl'ispettori divisionari ed ingegneri capi direttori;
Id. 3000 per i capi ingegneri e
Id. 2000 per gl'ingegneri ordinari.

Art. 37. In caso di ritiro forzato prima di anni trenta, a causa d'infermità, la pensione da accordarsi sarà determinata a ragione d'un sesto dell'assegnamento per anni dieci di servizio, ed in oltre d'un sessantesimo per ogni anno eccedente il nnmero di dieci.

Art. 38. Le pensioni di ritiro degli ingegneri non saranno riversibili nè alle loro vedove, nè ai loro figliuoli.

Art. 39. Sarà accordata alle vedove degli ingegneri morti una pensione alimentare a titolo di soccorso; essa sarà del terzo della pensione di ritiro a cui i mariti avrebbero avuto diritto,

se questa pensione fosse stata liquidata all'epoca dello loro morte; ed, in ogni caso, non trascenderà il *maximum* di franchi 1200.

Per ottenere questa pensione le vedove dovranno provare ch'esse erano maritate da cinque anni in poi, che non vi è stato divorzio, che non hanno un'entrata netta di franchi 600.

Art. 40. Una somma di franchi 4{m sarà presa ogni anno sul fondo delle pensioni di ritiro per essere impiegata a dare dei soccorsi a questi orfanelli degli ingegneri, i quali avessero perduto il padre e la madre loro ed i quali fossero sprovveduti più di tutti gli altri di mezzi di esistere. Questi soccorsi saranno distribuiti sulla proposizione del consiglio generale dei ponti e delle strade, determinata dal direttore generale ed approvata dal ministro; cesseranno quando gl'individui avranno ottenuto un miglioramento sufficiente nella loro facoltà ed, in nessun caso, non saranno continuati quando l'individuo sarà giunto all'età di anni venti compiti.

Omissis

Art. 44. Gli ingegneri dei ponti e delle strade, addetti ai lavori di porti militari, avranno diritto alle pensioni di giubilato; ed a motivo che viene fatto loro dalla marina un ritenimento del tre per cento, e che questo dipartimento non ha il peso di costituire loro delle pensioni di giubilato, il ritenimento che viene fatto loro sarà, datando dal 1° vendemmiaio, anno XIII, versato ogni trimestre nella cassa di estinzione dal ministro della marina.

Omissis

TITOLO NONO.

Conduttori dei lavori dei ponti e delle strade.

Art. 47. Vi saranno dei conduttori dei lavori dei ponti e delle strade, incaricati d'invigilare e di esaminare, sotto agli ordini degli ingegneri, i lavori d'ogni specie dati ad impresa o fatti a conto del governo, di tenere gli stati dei soprastanti e dei giornalieri, di verificare i materiali e l'impiego di essi.

Omissis

Art. 55. L'assegnamento dei conduttori è sommesso al ritenimento del tre per cento per formare un fondo di pensioni per i giubilati.

Tutte le disposizioni relative alle pensioni di giubilati degli ingegneri sono applicabili ai conduttori; ma il *maximum* delle pensioni di questi ultimi è fissato a franchi ottocento.

Una somma annua di franchi duemila sarà riservata sul fondo di ritenimento per essere distribuita, a titolo di soccorso, ad alcune vedove e ad alcuni orfani di conduttori morti in attività di servizio, od eziandio a quei fra questi conduttori, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, fossero pure feriti gravemente per qualche accidente.

Omissis

TITOLO DECIMOPRIMO.

Omissis

Art. 70. Gli impiegati dell'amministrazione centrale dei ponti e delle strade saranno suscettibili di essere giubilati dopo anni trenta di servizio effettivo, per i quali saranno contati tutti gl'impieghi pubblici che avranno esercitati.

L'assegnamento di tutti gl'impiegati degli uffici dell'amministrazione centrale dei ponti e delle strade sarà soggetto al ritenimento del tre per cento per formare un fondo per i giubilati.

Tutte le altre disposizioni relative agli ingegneri giubilati sono applicabili agli impiegati degli uffici dell'amministrazione centrale.

Il *maximum* della pensione di giubilato non potrà trascendere i due terzi dell'assegnamento mezzano dei tre ultimi anni di attività.

Omissis

TITOLO DECIMOSECONDO.

Disposizioni generali.

Omissis

Art. 80. La presente organizzazione riceverà la sua esecuzione datando dal 1° vendemmiaio, anno XIII.

Art. 81. I ministri dell'interno, della marina, delle finanze e del tesoro pubblico sono incaricati, ciascuno per quel che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

Dal qnartier generale imperiale del Pont de Briqne vicino a Bologna.

NAPOLEONE.

Da parte dell'Imperatore
Il Ministro Segretario di Stato
HUGUES B. MARET.

Bollettino delle Leggi, 117 — N° 1947. ALLEGATO N° 6.

Decreto Imperiale sul Regolamento per le pensioni degli Impiegati che non appartengono alla categoria di quelli, le cui pensioni sono pagate per via di ritenimenti.

13 *settembre* 1806.

NAPOLEONE I, IMPERATORE DEI FRANCESI, ECC. ECC. ECC.

Inteso il nostro consiglio di Stato;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Ogni pretendente a pensione indirizzerà la ana domanda e le scritture in appoggio di essa al capo dell'amministrazione a eui egli appartiene, e questi indirizzerà il tutto, col suo parere, al ministro del suo dipartimento.

Art. 2° Sarà tenuto, in ogni ministero, un registro di queste domande, nel quale esse saranno notate per ordine di date e di numeri; ed ogni anno, nel decorso di febbraio, i ministri Ce ne faranno i rapporti.

Art. 3° La pensione non potrà essere liquidata se non vi saranno anni trenta di servizio effettivo, ed anni sessanta di età, a meno che vi sieno delle infermità. Essa sarà liquidata al sesto degli asseguamenti che il petizionario avrà godnti durante gli ultimi quattro anni del sno servizio.

Art. 4° Ogni anno di servizio, aggidnto ai trent'anni effettivi, produrrà nn aumento alla pensione. Qnesto anmento sarà del trentesimo dei cinqne sesti rimanenti.

Art. 5° La pensione non potrà essere liquidata al di là sia di franchi mille duecento per qnegli assegnamenti che non oltrepasseranno franchi mille ottocento, sia dei due terzi di qnesti assegnamenti ehe saranno snperiori a franchi mille ottocento, sia finalmente di franchi sei mila ed a qnalsivoglia somma ascendano gli assegnamenti.

Art. 6° Le disposizioni sovra espresse non sono applicabili agli impiegati dei ministeri e delle amministrazioni, le cui pensioni sono pagate per via di ritenimenti, e conforme a' regolamenti particolari emanati da Noi, eccettuati però coloro i quali si fossero ritirati prima che i detti regolamenti fossero stati decretati.

Art. 7° I nostri ministri, ciascuno per quel che loro concerne, sono incaricati dell'esecuzione del nostro presente decreto.

Dal palazzo di S. Clodoaldo, li 13 settembre 1806.

NAPOLEONE.

Da parte dell'Imperatore
Il Ministro Segretario di Stato
HUGUES B. MARET.

Bollettino delle Leggi, 165 — N° 2813. **Allegato N° 7.**

Decreto Imperiale intorno agli Ufficiali di giustizia che hanno diritto di essere giubilati per infermità.

2 *ottobre* 1807.

NAPOLEONE I, Imperatore dei Francesi, ecc. ecc. ecc.

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia;

Inteso il nostro consiglio di Stato;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Quei nostri ufficiali delle nostre corti di cassazione, d'appello, di giustizia criminale o dei nostri tribunali di prima istanza che la cecità, o la sordità, od altre gravi infermità rendessero incapaci di riempire le loro funzioni, potranno essere giubilati.

Art. 2° Quando quei che si troveranno in uno dei casi sopra espressi, negligeranno di domandare di essere giubilati, i nostri presidenti ed i nostri procuratori generali ne daranno avviso al nostro gran giudice ministro della giustizia, il quale, chieste che avrà le osservazioni della persona alla quale sarà proposto d'accordare la pensione di giubilato, Ce ne farà il suo rapporto per essere da Noi statuito come si dovrà.

Art. 3° Gli ufficiali delle nostre corti e dei nostri tribunali, giubilati, conserveranno il loro titolo, il loro rango e le loro prerogative onorifiche, senza che possano esercitare le loro funzioni; continueranno però ad essere ascritti alla tavola e ad assistere alle cerimonie pubbliche.

Art. 4° I detti ufficiali godranno inoltre una pensione, la quale sarà fissata d'ordine nostro per ogni caso particolare.

Art. 5° Il nostro gran giudice ministro della giustizia ed il nostro ministro del tesoro pubblico sono incaricati, ciascuno per quel che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Dal palazzo di Fontainebleau, li 2 ottobre 1807.

NAPOLEONE.

Da parte dell'Imperatore
Il Ministro Segretario di Stato
Hugues B. Maret.

Bollettino delle Leggi, 177 — N° 2957. **Allegato N° 8.**

Decreto Imperiale sopra gli stipendi e pensioni degli Agenti dell'Amministrazione generale delle polveri.

22 *gennaio* 1808.

NAPOLEONE I, Imperatore dei Francesi, ecc. ecc. ecc.

Sul rapporto del nostro ministro della guerra;

Inteso il nostro consiglio di Stato;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Gli assegnamenti degli agenti dell'amministrazione generale delle polveri continueranno ad essere composti di somme fisse e di retribuzioni.

Omissis

Art. 7° I fondi per pagare le pensioni cominceranno ad esser formati per via di ritenzione di centesimi quattro per franco, tanto sopra gli assegnamenti fissi, quanto sopra le retribuzioni.

Art. 8° La pensione sarà fissata come segue:

Sarà preso il termine medio degli assegnamenti fissi ed eventuali esatti nel decorso degli ultimi tre anni di attività di servizio.

La pensione sarà della metà di questi assegnamenti medi per anni trenta di servizio, e di un ventesimo dell'altra metà per ogni anno al di là di anni trenta, senza che, in niun caso, queste pensioni possano trascendere franchi seimila per gli amministratori, franchi quattromila per gli ispettori generali, franchi tremila per i commissari e gli altri preposti, nè essere inferiore a franchi dugento.

Se per causa d'infermità o di riforma un impiegato si trovasse nell'impossibilità di continuare le sue funzioni sino al termine di anni trenta, la sua pensione sarà d'un terzo degli assegnamenti medi per anni venti di servizio, e di un quarantesimo degli altri due terzi per ogni anno al di sopra di anni venti.

La metà delle pensioni accordate ai vari impiegati sarà accordata alle loro vedove.

Caso che un impiegato perdesse la vita per un accidente proveniente dall'esercizio delle sue funzioni, sarà accordata alla sua vedova, a titolo di pensione, la metà della pensione che avrebbe goduto suo marito se avesse avuto anni trenta di servizio.

Art. 9° Gli operai della polveriera, a capo di anni trenta di servizio, od in caso di ferite che gli impedissero di continuarlo, riceveranno per pensione la metà del loro salario. Le vedove di quei che perissero per iscoppio, godranno il terzo di questi medesimi salari.

Art. 10. Non è cambiato nulla alla rata di quelle pensioni che fossero state accordate sino al giorno d'oggi, in conformità delle leggi anteriori.

Omissis

Art. 12. Il nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dal palazzo delle Tuilerie, li 22 gennaio 1808.

NAPOLEONE.

Da parte dell'Imperatore
Il Ministro Segretario di Stato
HUGUES B. MARET.

Bollettino delle Leggi, 185 — N° 3179. ALLEGATO N° 9.

Decreto Imperiale sull'organizzazione dell'Università.

17 *marzo* 1808.

NAPOLEONE I, IMPERATORE DEI FRANCESI, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge del 10 maggio 1806, che crea un corpo per l'insegnamento;
Inteso il nostro consiglio di Stato;
Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Omissis

TITOLO QUARTO.

Dell'ordine fra i Membri dell'Università e dei ranghi e dei titoli addetti alle funzioni.

§ 1° — *Dei ranghi fra i Funzionari.*

Art. 29. I funzionari dell'università imperiale prenderanno rango fra di loro secondo l'ordine seguente:

RANGHI

Ranghi.	D'AMMINISTRAZIONE	D'INSEGNAMENTO
	—	—
Id.	1° Il gran maestro,	
Id.	2° Il cancelliere,	
Id.	3° Il tesoriere,	
Id.	4° I consiglieri a vita,	
Id.	5° I consiglieri ordinari,	
Id.	6° Gl'ispettori dell'università,	
Id.	7° I rettori delle accademie,	
Id.	8° Gl'ispettori delle accademie,	
Id.	9° I decani delle facoltà,	
Id.	10.	I professori delle facoltà,
Id.	11. I provveditori } dei licei,	
Id.	12. I censori. . } dei licei,	
Id.	13.	I professori dei licei,
Id.	14. I principali dei collegi,	
Id.	15.	Gli aggregati,
Id.	16.	I reggenti dei collegi,
Id.	17. I capi d'istituzione,	
Id.	18. I maestri di pensione,	
Id.	19.	I maestri di studio.

Omissis

TITOLO DECIMOQUINTO.

Dell'Emeritato e dei ritiri.

Art. 123. I funzionari dell'università compresi nei quindici primi ranghi dell'art. 29, dopo anni trenta d'esercizio senza interruzione, potranno essere dichiarati emeriti, ed ottenere una pensione di ritiro, la quale sarà determinata, secondo le varie funzioni, dal consiglio della università.

Ogni anno d'esercizio al disopra di anni 30 sarà contato agli emeriti, ed accrescerà la loro pensione d'un ventesimo.

Art. 124. Le pensioni d'emerito non potranno essere cumulate cogli assegnamenti addetti a qualsivoglia funzione dell'università.

Art. 125. Sarà stabilita una casa di ritiro in cui gli emeriti potranno essere ammessi e mantenuti a spese dell'università.

Art. 126. I funzionari dell'università, assaliti, durante l'esercizio delle loro funzioni, da infermità, la quale impedisce loro di proseguirle, potranno essere ammessi nella casa di ritiro prima dell'epoca del loro emeritato.

Omissis

Dal palazzo delle Tuillerie, li 17 marzo 1808.

NAPOLEONE.

Da parte dell'Imperatore
Il Ministro Segretario di Stato
HUGUES B. MARET.

Parere del Consiglio di Stato intorno alla formazione d'un fondo comune di pensione e di soccorsi a favore degli Stipendiati dallo Stato (Seduta del dì 1° marzo 1811).

5 *marzo* 1811.

(Estratto dalle Minute della Segreteria di Stato).

Il consiglio di Stato, il quale, d'ordine di Sua Maestà, intese la relazione della sezione delle finanze sopra quelle del ministro di questo dipartimento, tendente a far formare, per mezzo di piccola ritenzione, un fondo di pensioni e di soccorsi a favore degli ecclesiastici, dei membri delle autorità giudiciali e civili, degli agenti diplomatici, dei militari degli eserciti di terra e di mare, ed in genere di tutti quel che ricevono una provvisione, ovvero uno stipendio dal tesoro imperiale;

Considerando che sono già autorizzate, ad istanza di varie amministrazioni, alcune ritenzioni sulle provvisioni dei membri e degli impiegati loro, e che fu riconosciuto che questa misura aveva il doppio vantaggio di rendere tranquilli gl'impiegati sulla loro sorte nell'età dell'infermità, e di affezionarli sempre più alle funzioni che sono loro affidate;

Che Sua Maestà ha accordata una particolare protezione a questi stabilimenti, ed ha date a parecchi di essi, sui fondi del suo tesoro, somme più o meno grandi per formare il primo fondo destinato a queste pensioni;

Che pertanto non vi può essere nessun dubbio intorno all'utilità di estendere la misura delle ritenzioni a tutti gli stipendiati del tesoro imperiale, affine di assicurare ad essi tutte le pensioni ed i soccorsi ai quali potranno avere diritto;

Considerando, che rendendo generale questa misura, pare cosa conveniente ed utile a tutti i salariati che tutte le ritenzioni non formino se non un solo fondo comune, e che sieno tutte fissate nella medesima proporzione, ma ch'egli importa parimenti che questo fondo non sia confuso coi fondi destinati al servizio di Sua Maestà, e che in conseguenza egli deve colare nella cassa di estinzione, la quale possiede i mezzi di far pagare i pensionari in tutte le parti dell'impero;

Finalmente, prima di decretare definitivamente un progetto generale, egli importa che ciascuno dei ministri di Sua Maestà presenti le sue vedute sopra le condizioni per essere ammesso a godere di queste pensioni, sopra il modo secondo il quale saranno pagate, sopra quello del versamento e del conteggio del fondo di ritenzione, come pure sui soccorsi che stimassero opportuno di domandare a Sua Maestà per la formazione del primo fondo;

È di parere: 1° Che sia fatta una ritenzione di due centesimi per franco sulla provvisione di ogni individuo che ne riceve dallo Stato a motivo di funzione ecclesiastica, civile o militare;

2° Che il prodotto della medesima coll nella cassa di estinzione per formare un fondo comune, specialmente ed esclusivamente destinato ad accordare pensioni e soccorsi a quei che avranno contribuito alle ritenzioni, come pure alle vedove ed agli orfanelli;

3° Che i ministri, ciascuno in quel che lo concerne, siano incaricati di presentare a Sua Maestà le loro vedute sopra le condizioni necessarie per essere ammesso al godimento di queste pensioni, sopra il modo di pagarle, sopra quello di versamento e di conteggio del fondo di ritenzione, come pure sui soccorsi da somministrarsi dal tesoro imperiale per formare il primo fondo.

Per estratto conforme:
Il Segretario generale di Stato
J. C. LOCRÈ.

Approvato, dal palazzo delle Tuillerie, il dì 5 marzo 1811.

NAPOLEONE.

Da parte dell'Imperatore
Il Ministro Segretario di Stato
H. B. DUCA DI BASSANO.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

Z